

Parte seconda - N. 86

Anno 41

15 settembre 2010

N. 119

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

19 LUGLIO 2010, N. 1006: Contributi per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di TPL autorizzati con le Leggi 47/2004, 58/2005, 296/2006. Concessione definitiva per l'anno 2009 e del saldo da erogare.....4

19 LUGLIO 2010, N. 1007: Contributi per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di TPL autorizzati con le leggi 47/2004, 59/2005, 296/2006. concessione preventiva per l'anno 2010, variazione di bilancio.....6

19 LUGLIO 2010, N. 1045: Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico.....7

26 LUGLIO 2010, N. 1112: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 29/4/2010 per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del DM 6/10/2009. Disposizioni regionali attuative12

26 LUGLIO 2010, N. 1118: Presa d'atto rinunce al Protocollo d'Intesa del 29/1/2010 per progetto "Bike sharing and ride" regionale "Mi Muovo in bici". Modifica alla delibera regionale n. 2127/200919

26 LUGLIO 2010, N. 1135: Approvazione dell'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private - ANISAP - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - Triennio 2010/201219

26 LUGLIO 2010, N. 1180: Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - Fabbisogno 201035

26 LUGLIO 2010, N. 1188 : Esito procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla demolizione dell'ex distilleria Orbat sita in Via Roma, nel comune di Forlimpopoli (FC), presentato da Caprara Costruzioni Srl (titolo II L.R. 9/99 e DLgs 152/06).....55

26 LUGLIO 2010, N. 1189 : Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla realizzazione di un macero ad uso

irriguo nel fondo agricolo sito in Via Canaletta n. 19 nel comune di Argelato in provincia di Bologna.....55

26 LUGLIO 2010, N. 1190 : Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Castelverde", attivata da Compagnia generale idrocarburi Srl (Titolo II LR 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)56

26 LUGLIO 2010, N. 1191: Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Cadelbosco Di Sopra", attivata da Po Valley Operations Pty - presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni).....56

26 LUGLIO 2010, N. 1192: Modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi" in Via Chiozzola, 24/bis nel comune di Sorbolo (PR) presentato da Inerti Cavoza Srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. n. 9/1999, come modificata dal DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni).....58

26 LUGLIO 2010, N. 1196: Definizione contenuti del SIA (scoping) relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di realizzazione di un Parco Eolico "Poggio Tre Vescovi - Fresciano" localizzato nei comuni di Verghereto (FC), Casteldelci (FO) e Badia Tedalda (AR), condotto d'intesa con la Regione Toscana65

26 LUGLIO 2010, N. 1207: Procedura di verifica (screening) relativa all'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto di selezione meccanica da effettuarsi in Via Dei Rivi, Gossolengo (PC), ad opera della Ditta R.L.M Ecorecuperi Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4).....68

26 LUGLIO 2010, N. 1213: Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di tre invasi artificiali ad uso irriguo presso campo da golf Il Campanino, comune di Monteveglio (BO)-(L.R. 9/99 Titolo II)69

26 LUGLIO 2010, N. 1208: Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 1554 del 26/04/1994: "L.R. 11/93 art. 8. Delimitazione zone omogenee per la gestione ittica". Variazioni ed integrazioni di dette zone in Provincia di Ravenna70

26 LUGLIO 2010, N. 1209: Inserimento dell'alice (Engraulis encrasicolus) nell'elenco delle specie allevate in acque interne - Modifiche alla D.G.R. n. 5463 del 09/11/1993 - Integrazione.71

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

21 APRILE, N. 4114: Accredimento Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Casa San Leonardo" - Forlì 72

21 APRILE 2010, N. 4115: Accredimento Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Sole" - Misano Adriatico (RN) 73

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

1 SETTEMBRE 2010, N. 167.: Conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale a Maria De Panicis, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001, reso in forma di lavoro autonomo occasionale 74

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

6 AGOSTO 2010, N. 8628 : Concessione e liquidazione della seconda rata a saldo dei contributi annualità 2010 per spese di funzionamento a favore delle Comunità Montane e degli Enti sbrantati a Comunità Montane soppresse..... 74

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE

29 LUGLIO 2010, N. 8237: Nuova individuazione delle "Aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea Gallina* nella Sacca di Goro" ... 79

1 SETTEMBRE 2010, N. 9378 : FEP 2007/2013 - Asse 2, Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione", ulteriori progetti ammessi a contributo di cui alla propria determinazione n. 13881/2009 e contestuale assunzione d'impegno 88

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' URBANA E TRASPORTO LOCALE

29 LUGLIO 2010, N. 8235: Accordo sulla Qualità dell'Aria 2008-2009. Liquidazione dei fondi del 3° periodo dell'iniziativa a n. 4 Comuni che hanno esaurito le risorse dei periodi precedenti per le trasformazioni dei veicoli privati da benzina a metano o gpl 91

4 AGOSTO 2010, N. 8457: Accordo per la Qualità dell'Aria 2008-2009. Liquidazione a favore del Comune di Bologna dei fondi per il 3° periodo dell'iniziativa per la trasformazione dei veicoli privati da benzina a metano o gpl 91

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI

6 SETTEMBRE 2010, N. 9590: Quinto aggiornamento dell'elenco ditte acquirenti di latte bovino attive al 1° aprile 2010 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 marzo 2010: Iscrizione all'Albo regionale delle ditte "Agripace Società agricola SpA" e "Caseificio Risorta Srl", cancellazione della ditta "Consorzio Produttori Biologici Piacentini" 92

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

11 AGOSTO 2010, N. 8817: Determinazione n. 12660/2000 e 4003/2010. Ulteriori specificazioni tecniche in merito alla produzione e commercializzazione di pane di frumento a qualità controllata 93

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICA SITI

30 LUGLIO 2010, N. 8328: DGR 2318/05 - Integrazione elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio (punto 7. deliberativo) con n. 7 impianti 94

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

2 SETTEMBRE 2010, N. 9525 : Regolamento CE n. 510/2006. Parere in merito alla richiesta di modifica del Disciplinare della DOP "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" 96

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

25 MAGGIO 2010, N. 5440: Pigozzi Pietro - Variante alla Concessione assentita con determinazione n. 14001 del 11/10/2006 per derivazione di acque pubbliche dal Rio Spesia ad uso ittico in Comune di Villa Minozzo località Roncopianigi - pratica n. 71 - RE04A0048..... 109

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

29 APRILE 2010, N. 4448: Innsbruck Sas - Domanda 11.03.2009 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo e zootecnico, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza (PR). Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione..... 109

16 GIUGNO 2010, N. 6332: Società Agricola Impero S.S. - Domanda 24.03.2010 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in Comune di Parma (PR), loc. Fraore. Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione..... 109

16 GIUGNO 2010, N. 6341: Azienda Agricola Mercori F.Ili - Domanda 03.12.2008 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso zootecnico, dalle falde sotterranee in comune di Torrile, località S. Andrea. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione ... 110

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED OSSERVATORIO DEI CONTRATTI E DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. EDILIZIA E SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

Comune di Forlì. Approvazione di variante al Piano operativo comunale (POC) ed al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). Articoli 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - Art. 5 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 110

Comune di Fornovo di Taro (PR). Approvazione di modifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 110

Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Approvazione del Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20..... 111

Comune di Zibello (PR) - Approvazione variante normativa al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) - Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20..... 111

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... 111

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... 112

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... 112

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... 114

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica... 114

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica... 116

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... 116

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... 116

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni..... 118

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni..... 120

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni..... 122

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni..... 123

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni..... 123

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE..... 123

PROVINCIA DI BOLOGNA 127

PROVINCIA DI FERRARA 128

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 128

PROVINCIA DI PARMA 129

PROVINCIA DI PIACENZA 131

COMUNE DI ARGENTA (FERRARA)..... 132

COMUNE DI COPPARO (FERRARA) 133

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Province di Modena, Parma, Rimini; Unione Bassa Est Parmense, Unione di Comuni Valle del Samoggia, Comuni di Albinea, Coriano, Forlì, Imola, Meldola, Montechiarugolo, Monte Colombo, Monteveglio, Nonantola, Ostellato, Piacenza, Quattro Castella, Rimini, Serramazzoni, Sissa, Vigolzone, Zola Predosa..... 133

Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazione di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio delle Province di Ferrara, Parma, dei Comuni di Parma, Ravenna; Consorzio di Bonifica della Romagna-Ravenna, Consorzio per il Canale Emiliano-Romagnolo..... 142

Comunicazioni relative a bandi di concorso e/o graduatorie per l'assegnazione di alloggi erp dei Comuni di Monterenzio, San Benedetto Val di Sambro 149

Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti elettrici presentate da Provincia di Bologna, ENEL Distribuzione SpA..... 149

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2010, N. 1006

Contributi per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di TPL autorizzati con le Leggi 47/2004, 58/2005, 296/2006. Concessione definitiva per l'anno 2009 e del saldo da erogare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di rinviare ad un successivo proprio atto la determinazione definitiva della concessione dei contributi di cui trattasi e del relativo saldo da erogare a favore della Società Sila SpA di Milano;

b) di procedere con il presente provvedimento, secondo le motivazioni espresse in premessa e a norma dell'art. 31 comma 2 lettera b bis) e comma 3 bis della L.R. n. 30/1998, alla determinazione definitiva della concessione dei contributi di cui alle Leggi n. 47/2004, L. 58/2005 e L. 296/2006 relativi alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2009 a favore delle Aziende che esercitano il trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie per la mobilità per la competenza territoriale dei servizi svolti, come di seguito elencato e per gli importi a fianco riportati:

Agenzie locali per la Mobilità/ Aziende di trasporto ferroviario	Concessione definitiva 2009
Tempi Agenzia SpA - Piacenza	1.805.162,00
Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico SpA - Parma	3.367.421,00
Consorzio "Azienda Consorziale Trasporti - ACT" - Reggio Emilia	2.800.173,00
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena SpA - Modena	3.193.099,00
SRM - Società Reti e Mobilità SpA - Bologna	12.626.205,00
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara - Ferrara	212.416,00
Provincia di Ravenna	1.602.053,00
Consorzio Azienda Trasporti (ATR) - Forlì-Cesena	2.523.931,00
Agenzia Mobilità - Rimini	1.982.181,00
Ferrovie Emilia Romagna Srl - Bologna	4.447.580,00
Dinazzano PO SpA - Reggio Emilia	32.609,00
Totale	34.592.830,00

c) di quantificare, secondo le motivazioni espresse in premessa e tenuto conto dell'acconto già liquidato con determina dirigenziale n. 10246/2009, il saldo sui contributi in oggetto pari a € 15.194.478,00 a favore delle Aziende che esercitano il trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie per la mobilità per la competenza territoriale dei servizi svolti, come di seguito elencato e per gli importi a fianco riportati:

Agenzie locali per la Mobilità/ Aziende di trasporto ferroviario	Saldo
Tempi Agenzia SpA - Piacenza	793.386,00
Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico SpA - Parma	1.473.399,00

Agenzie locali per la Mobilità/ Aziende di trasporto ferroviario	Saldo
Consorzio "Azienda Consorziale Trasporti - ACT" - Reggio Emilia	1.333.109,00
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena SpA - Modena	1.406.045,00
SRM - Società Reti e Mobilità SpA - Bologna	5.503.241,00
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara - Ferrara	140.348,00
Provincia di Ravenna	685.511,00
Consorzio Azienda Trasporti (ATR) - Forlì-Cesena	1.097.856,00
Agenzia Mobilità - Rimini	827.080,00
Ferrovie Emilia Romagna Srl - Bologna	1.920.775,00
Dinazzano PO SpA - Reggio Emilia	13.728,00
Totale	15.194.478,00

d) di dare atto che le suddette Agenzie dovranno provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento delle somme e senza alcuna trattenuta, al loro trasferimento ai diretti beneficiari sottoindicati e per gli importi a fianco riportati:

Aziende richiedenti	Saldo
Autoservizi Rossi P. e C. Snc - Gropparello (PC)	7.262,00
Tempi Agenzia SpA - Piacenza	35.057,00
Tempi SpA - Piacenza	751.067,00
Albertelli Alberto - Corniglio (PR)	9.059,00
Autonoleggi Dallara Srl - Bedonia (PR)	7.338,00
Dama Tour Sas - Pilastro di Langhirano (PR)	11.540,00
Damenti Bruno - Langhirano (PR)	2.041,00
Gielle Viaggi Snc - Parma	10.506,00
Globo Srl - Gaiano (PR)	4.954,00
Lamorette Daniele - Corniglio (PR)	11.252,00
Landi Roberto - Corniglio (PR)	7.206,00
Riccò Mirko - Tizzano Val Parma (PR)	1.783,00
Rossi Mora Viaggi Sas - Calestano (PR)	7.933,00
TEP SpA - Parma	1.288.183,00
TEP Services Srl - Parma	106.334,00
Zanni Gianluigi - Monchio delle Corti (PR)	5.270,00
ACT - Reggio Emilia	179.178,00
Aguzzoli Claudio - Montecchio Emilia (RE)	5.720,00
Autolinee dell'Emilia SpA - Reggio Emilia	602.284,00
Beta Bus Snc - Toano (RE)	5.691,00
Bismantour sas - Collagna (RE)	12.618,00
Borghi Quinto - Vetto (RE)	4.293,00
GAM Trasporti Snc - Toano (RE)	48.370,00
Gaspari Viaggi Snc - Civago (RE)	31.280,00
La Borettese Tours - Reggio Emilia	7.181,00
Sogea Srl - Reggio Emilia	121.087,00
TIL Srl - Reggio Emilia	292.154,00
Zerocinquedue Service di D'Ambra G. - Reggio Emilia	23.253,00
A.T. di Tripodoro Andrea - Medolla (MO)	8.059,00
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena SpA - Modena	35.374,00
ATCM SpA - Modena	1.247.077,00

Aziende richiedenti	Saldo
Autonoleggio degli Esposti M. e C. Snc – Carpi (MO)	18.822,00
Concord Tours Srl – Carpi (MO)	37.245,00
E. B. Srl – Vignola (MO)	17.143,00
Fly Bus – Concordia sulla Secchia (MO)	1.625,00
Pop Tours Autonoleggi di Umberto Verzola – Camposanto (MO)	16.432,00
Silvaroli Antonio – Carpi (MO)	24.268,00
AF di Alpino Franco & C. Sas – S. Giorgio di Piano (BO)	8.038,00
ATC SpA - Bologna	4.934.447,00
Autonoleggio di Lenzi Luigi – Camugnano (BO)	5.457,00
Autoservizi Due Esse Snc – Castel S. Pietro Terme (BO)	1.318,00
Autoservizi Viviani Maurizio Srl - Bologna	9.818,00
B. & B. di Borghi e Baracani Snc – Bologna	5.175,00
Blescia Rocco – Imola (BO)	4.035,00
Bologna Bus – Castel D’Aiano (BO)	8.186,00
Borghi Maurizio – Bologna	3.302,00
CAAP Snc di Lamma Alberto & C. – Sasso Marconi (BO)	26.703,00
Canè Claudio – Imola (BO)	10.375,00
Consorzio CAR LINE – Imola (BO)	4.126,00
COSEPURI Soc. Coop. p. A. - Bologna	18.164,00
DEAL Srl – Montese (MO)	7.447,00
Europa Bus Snc – Imola (BO)	8.271,00
GBM di Guidotti Giancarlo & C. Snc – Camugnano (BO)	5.571,00
Gino Tour Snc – Conselice (RA)	3.597,00
KANGOLBUS Srl – Casalecchio di Reno (BO)	20.944,00
Linea Bus Srl - Bologna	12.000,00
Mangherini Snc – Pontelagoscuro (FE)	5.658,00
MA.VI.BUS Snc – Venosa (PZ)	4.862,00
Officina Castiglione di Poli C. & C. Snc – Castiglione dei Pepoli (BO)	14.842,00
OMNIBUS - Bologna	4.395,00
Omni Service Noleggio Pullmans - Granarolo dell’Emilia (BO)	7.386,00
Panzacchi Santo Ciro – Bologna	5.203,00
Parazza Gianluca – Vergato (BO)	2.779,00
PDL D Snc - Bologna	53.096,00
F.Ili Pollini Srl - Conselice (RA)	14.327,00
Pollini S. e G. Autoservizi Snc - Alfonsine (RA)	18.636,00
Ricci Bus Srl – Bagnara di Romagna (RA)	99.756,00
Santerno Bus Srl - Castel del Rio (Bo)	7.721,00
Rossi Autoservizi Snc di Rossi Giordano e Mirco – Sala Bolognese (BO)	4.676,00
SACA Soc. Coop. a r.l. - Bologna	29.483,00
Vadis Srl – Castello d’Argile (BO)	41.846,00
Viaggiarte snc di Sammartino Luca & C. – S. Pietro in Casale (BO)	1.952,00
Zanforlini Luca - Castello d’Argile (BO)	9.836,00
Zetaway Srl - Bologna	57.650,00
Zuccarini Fabio Autoservizi Snc - Grizzana Morandi (BO)	22.163,00

Aziende richiedenti	Saldo
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara – Ferrara	13.174,00
Autonoleggi Cornacchini Srl – Pilastrini (FE)	2.227,00
Autoservizi Sarasini sas – Bondeno (FE)	5.882,00
Cornacchini Egidio e Mario Autolinee Snc – Bondeno (FE)	10.319,00
La Valle Trasporti Srl – Ferrara	13.282,00
S.S.T. Srl – Ferrara	95.464,00
APAC di Bertolina Paolo e C. Snc – Pisingnana (RA)	17.152,00
ATM SpA – Ravenna	456.982,00
Autolinee Nicolini Alfio – S. Mauro Pascoli (FC)	2.410,00
Autoservizi Zaganelli Srl – Lugo (RA)	44.129,00
Cooperativa Trasporti Riolo Terme – Riolo Terme (RA)	74.000,00
Gamberini Giovanni & C. Sas – Ravenna	51.849,00
Manenti Srl – Lugo (RA)	3.107,00
SAC Società Autoservizi Cervesi Srl – Cervia (RA)	35.882,00
ARCA Srl – Forlì (FC)	39.663,00
Autolinee F.Ili Spighi Snc di Spighi Pier Luigi & C. – S. Piero in Bagno (FC)	10.774,00
Autoservizi Casadei Snc – Borello (FC)	34.378,00
Autoservizi Rossi Paolo – Cesena (FC)	7.429,00
Baschetti Autoservizi Srl – S. Sepolcro (AR)	13.462,00
Consorzio ATR – Forlì (FC)	203.400,00
AVM SpA – Cesena (FC)	717.408,00
Trasporti Ferrini Snc – Rocca S. Casciano (FC)	2.061,00
Autoservizi Gualtieri E. e C. Snc – Cesena (FC)	6.073,00
Paolo Bus di Tonarelli Paolo e C. Snc – Forlì (FC)	8.724,00
S.A.VI. Snc - Predappio (FC)	12.344,00
SAR Società Autoservizi Ranchio Snc – Pievesestina (FC)	13.731,00
Valsavio Bus Snc di Baldacci Mirko e Casadei Enrico – Cesena (FC)	28.409,00
Agenzia Mobilità – Rimini	31.178,00
Alunni Giuliano – Mondaino (RN)	1.047,00
Autolinee Boldrini Snc - Rimini	16.918,00
Autonoleggi Rampa Snc – Novafeltria (PU)	687,00
Autoservizi Merli Snc - Rimini	8.622,00
Bacchini Giancarlo & C. Snc - Misano Adriatico (RN)	7.939,00
Bonelli Bus di Bonelli Dedeo e Marco e C. Sas - Miramare di Rimini (RN)	37.416,00
Ditta Salvadori Bartolomeo - Cattolica (RN)	6.899,00
TRAM Servizi SpA – Rimini	716.374,00

e) di dare atto inoltre che l’importo di € 15.194.478,00 di cui al punto c) che precede trova copertura finanziaria come segue:

- quanto a € 12.937.359,20 registrato al n. 3178 di impegno assunto sul Capitolo 43251 “Contributi per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico

locale per gli anni 2002-2007 (art. 23, DL 355/2003 convertito con L. 47/2004, art. 1 DL 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con L. 22 aprile 2005, n. 58, art. 1, comma 1230, L. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 296, L. 21 dicembre 2007, n. 244)” di cui all’UPB 1.4.3.2.15262 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2009 conservato tra i residui passivi del corrente esercizio finanziario;

- quanto a € 91.754,00 registrato al n. 1913 di impegno assunto sul Capitolo 43251 “Contributi per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2002-2007 (art. 23, DL 355/2003 convertito con L. 47/2004, art. 1 DL 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con L. 22 aprile 2005, n. 58, art. 1, comma 1230, L. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 296, L. 21 dicembre 2007, n. 244)” di cui all’UPB 1.4.3.2.15262 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a € 2.165.364,80 registrato al n. 2157 di impegno assunto sul Capitolo 43251 “Contributi per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2002-2007 (art. 23, DL 355/2003 convertito con L. 47/2004, art. 1 DL 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con L. 22 aprile 2005, n. 58, art. 1, comma 1230, L. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 296, L. 21 dicembre 2007, n. 244)” di cui all’UPB 1.4.3.2.15262 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

f) di dare atto infine che alla liquidazione ed erogazione dell’importo di € 15.194.478,00 provvederà il Dirigente del competente Servizio regionale con proprio atto formale ad esecutività della presente deliberazione a norma della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m.;

g) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2010, N. 1007

Contributi per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di TPL autorizzati con le leggi 47/2004, 59/2005, 296/2006. concessione preventiva per l’anno 2010, variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

a) di assegnare e concedere, in via preventiva, secondo le motivazioni espresse in premessa e a norma dell’art. 31 comma 2 lettera b bis) e comma 3 bis della L.R. n. 30/1998, i contributi di cui alle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006 relativi alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2010 a favore delle Aziende che esercitano il trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie per la Mobilità per la competenza territoriale dei servizi svolti, come di seguito elencato e per gli importi a fianco riportati:

Agenzie locali per la Mobilità/ Aziende di trasporto ferroviario	Assegnazione
Tempi Agenzia Spa - Piacenza	1.842.885,00
Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Spa - Parma	3.341.585,00
Consorzio “Azienda Consorziale Trasporti - ACT” - Reggio Emilia	2.641.698,00
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena Spa - Modena	3.179.329,00
SRM - Società Reti e Mobilità Spa - Bologna	12.529.459,00
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara - Ferrara	201.942,00
AMBRA - Agenzia per la Mobilità del Bacino di RAvenna - Ravenna	1.584.577,00
Consorzio Azienda Trasporti (ATR) - Forli-Cesena	2.475.177,00
Agenzia Mobilità - Rimini	2.010.120,00
Ferrovie Emilia Romagna srl - Bologna	4.172.212,00
MA.FER srl con Unico Socio - Bologna	434.461,00
Dinazzano PO Spa - Reggio Emilia	35.779,00
Totale	34.449.224,00

(*omissis*)

c) di imputare la spesa complessiva di € 34.449.224,00 registrata al n. 2181 di impegno sul Capitolo 43251 “Contributi per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2002-2007 (art. 23, D.L. 355/2003 convertito con L. 47/2004, art. 1 D.L. 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con L. 22 aprile 2005, n. 58, art. 1, comma 1230, L. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 296, L. 21 dicembre 2007, n. 244)” di cui all’UPB 1.4.3.2.15262 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità in seguito alla variazione di bilancio disposta con il presente provvedimento;

d) di autorizzare il Dirigente del servizio competente, in via cautelativa, essendo i dati inviati dalle Aziende preventivi, a liquidare ed erogare, con proprio atto formale, a norma dell’art. 51 della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., un acconto di € 20.669.533,00 pari al 60% del suddetto importo di € 34.449.224,00;

e) di rimandare ad un successivo proprio atto, a seguito della rendicontazione delle somme effettivamente erogate dalle aziende ai propri dipendenti, la concessione definitiva per l’anno 2010 e l’impegno di eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere necessarie per concorrere al saldo delle richieste di contributo consuntivate, previa registrazione dell’importo sul pertinente capitolo di bilancio non costituendo il presente atto vincolo per l’iscrizione a bilancio di tali risorse;

f) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2010, N. 1045

Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- i Decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministero per le Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e Tutela del territorio relativi alla determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica;

- la Legge Regionale n. 26 del 23.12.2004 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14.11.2007 oggetto n. 2130: "Approvazione del piano energetico regionale";

- il D.Lgs n. 36/03 attuativo della direttiva comunitaria 1999/31/CE in materia di discariche che prevede una gestione post-operativa da attuarsi dopo la chiusura della discarica;

Richiamati:

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nella quale l'UE ha adottato una strategia integrata (cosiddetto pacchetto clima - energia - ambiente "20-20-20") in materia di energia e cambiamenti climatici, che fissa, al 2020, l'obiettivo di sviluppo di un'economia a basse emissioni di CO2 improntata all'efficienza energetica, da realizzarsi attraverso le seguenti misure:

a) ridurre i gas ad effetto serra del 20%;

b) ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell'efficienza energetica;

c) soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l'utilizzo delle energie rinnovabili;

- la Legge Regionale Emilia 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" la quale, oltre a ribadire quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, provvede a:

d) delegare le Province per gli adempimenti concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili;

e) stabilire che i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;

- Il Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel novembre 2007, in cui si prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l'utilizzo di fonti rin-

novabili fra cui il fotovoltaico;

- la deliberazione della Giunta regionale n.808/2009 recante l'approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Associazione Regionale Confservizi Emilia-Romagna per la promozione degli interventi di risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia in attuazione del Piano Energetico Regionale;

Dato atto che:

- il Protocollo sopraccitato ha natura di accordo-quadro con cui le parti hanno definito gli obiettivi condivisi in materia energetica con particolare riguardo alla attuazione del Piano Energetico Regionale e che, ove ritenuto opportuno, possono essere definiti specifici accordi applicativi di carattere settoriale (art. 1, comma 2 del Protocollo);

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed, in particolare:

f) l'art. 2 comma 1 lett. a) che ricomprende il fotovoltaico nel quadro definitorio delle fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili;

g) b) l'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" nell'ambito del quale il comma 3° prevede che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico";

- le norme citate indicano l'autorizzazione unica quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico;

Considerato che:

- è intendimento della Regione, degli Enti Locali rappresentati rispettivamente da UPI ed ANCI, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché delle Aziende che gestiscono servizi pubblici operanti nel territorio regionale, dar corso ad iniziative nell'ambito della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, perseguendo l'obiettivo di limitare il più possibile i potenziali impatti delle iniziative medesime sul sistema agricolo ed imprenditoriale, dando priorità a campi fotovoltaici da realizzarsi su siti improduttivi o comunque da ripristinare e recuperare rispetto agli usi antecedenti al fine di ridurre anche il consumo dei suoli disponibili per altri usi;

- Confservizi Emilia-Romagna è l'Associazione regionale che promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici locali e che ad essa sono associate, fra le altre, 24 aziende che erogano servizi nel settore energetico-ambientale;

- le Aziende che operano nel campo dei servizi ambientali, del trattamento rifiuti e della gestione del servizio idrico integrato devono perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, l'uso razionale delle risorse e lo sfruttamento di fonti rinnovabili a scopo energetico, in accordo con gli obiettivi di interesse pubblico collegati ai servizi resi;

- il sistema associativo Confservizi Emilia-Romagna, interagendo con gli Enti locali, attraverso le imprese associate può assolvere alla funzione di promozione della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo al fotovoltaico da realizzarsi sulle discariche esaurite;

- i Comuni, associati in ANCI Emilia-Romagna sono a loro volta proprietari di discariche esaurite;

- la presenza, sul territorio regionale, di un numero significativo di discariche esaurite, con particolare riguardo a quelle per rifiuti non pericolosi, è ritenuta dai soggetti firmatari del presente Accordo, una valida opportunità per il perseguimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica fotovoltaica;

- in data 8 luglio 2010 è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni il cosiddetto "conto energia 2011" all'interno del quale, fra l'altro, è previsto un ulteriore incentivo, pari al 5%, rispetto alle tariffe incentivanti la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, laddove gli impianti vengano allocati, fra l'altro, presso aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati;

- la gestione dei siti di discarica soggiace ai vincoli normativi di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed, in particolare, al combinato disposto degli artt. 8, 9, 12 e 13 con l'Allegato 2 punti 3, 4 e 5 del provvedimento medesimo;

- ai predetti vincoli il titolare della discarica esaurita non può sottrarsi, essendo funzionali al perseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale legata alla gestione della discarica in tutte le fasi fino all'esaurimento della gestione post-operativa, oltre al rispetto degli obblighi di mantenimento di adeguate condizioni di igiene e sicurezza;

- in particolare, l'art. 12 del richiamato Decreto prevede che, a seguito della chiusura della discarica, il titolare della stessa sia tenuto a realizzare:

- a) la copertura provvisoria e la messa in sicurezza del sito;
- b) la gestione post-operativa per almeno 30 anni;
- c) la copertura definitiva;
- d) il ripristino finale sulla base della destinazione d'uso dell'area;

- con riguardo alla destinazione d'uso di cui all'Allegato 2 punto 3.1 "elementi del Piano di Ripristino Ambientale" del medesimo D.Lgs. n. 36/2003, tale norma prevede che, una volta esaurita la fase di gestione post-operativa, il sito interessato dalla presenza della discarica esaurita possa essere adibito ad una delle seguenti destinazioni:

- a) ecologico-forestale;
- b) ricreativo a verde pubblico;
- c) agricolo, fatta eccezione per produzioni alimentari umane o zootecniche;

- pertanto, nell'ambito di previsto dalla vigente normativa, è necessario assumere un indirizzo interpretativo tale da ricomprendere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante l'apposizione di impianti fotovoltaici sul sedime delle discariche esaurite, nell'ambito della destinazione d'uso "ecologico-forestale";

- relativamente alle procedure autorizzative per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, è prevista una autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 di competenza provinciale per impianti con potenza nominale inferiore ai 50 MWt, quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto

nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241 del 1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico;

- le Province della Regione Emilia-Romagna, associate in UPI, assumono pertanto un ruolo determinante nelle procedure autorizzative sopracitate;

Considerato altresì che:

- rispetto alla installazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite sono da valutare e verificare le potenziali interferenze con tutte le attività di gestione post-operativa da effettuarsi, ai sensi del D.Lgs n. 36 del 2003, dal titolare della discarica e che devono necessariamente riguardare:

- a) la manutenzione per mantenere in buona efficienza il sito;
- b) la recinzione e i cancelli di accesso;
- c) la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- d) la viabilità interna ed esterna;
- e) il sistema di drenaggio del percolato;
- f) la rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
- g) il sistema di impermeabilizzazione sommitale;
- h) la copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;
- i) i pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
- j) la modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile;

- è necessario tenere in debita considerazione queste potenziali interferenze in sede di approvazione del progetto nell'ambito della Conferenza dei Servizi ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, relativamente alla realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico da installare sul sedime della discarica esaurita;

Ritenuto

- pertanto opportuna l'emanazione di linee-guida regionali volte a regolare la compresenza promiscua, nel medesimo sito, di attività fra loro eterogenee, alle quali le Conferenze dei Servizi dovranno attenersi in sede di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003;

- Altresì opportuno sottoporre in via preventiva tali linee guida regionali alla Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

- che in tal modo si possano eliminare i profili di rischio connessi alle potenziali interferenze tra tali attività eterogenee;

- il sistema delle discariche esaurite sia quello preferibile per lo sviluppo di iniziative di produzione di energia da impianti fotovoltaici, sia per la dimensione delle superfici utili disponibili, sia per i minori impatti economici che genera a motivo dell'impossibilità delle stesse di essere diversamente utilizzate con finalità produttive, sia infine per l'obiettivo di ripristino e recupero rispetto agli usi antecedenti nonché per un minor consumo dei suoli;

- altresì che, a fronte dello snellimento procedurale che il presente Accordo si prefigge, onde consentire l'agevolazione di obiettivi di interesse pubblico, Confservizi Emilia-Romagna, per il tramite delle proprie aziende associate, si debba far carico di alcune iniziative di natura promozionale, correlate all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, a beneficio diretto dei cittadini;

Valutato che:

- il presente Accordo richiede, per la completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Regione Emilia-Romagna, dell'UPI Emilia-Romagna, dell'ANCI Emilia-Romagna, nonché di Confservizi Emilia-Romagna;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile e dell'Assessore Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera:

- per le finalità espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare lo schema di "Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico" allegato al presente atto, delegando l'Assessore Ambiente, Riqualficazione urbana Sabrina Freda e l'Assessore Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata Gian Carlo Muzzarelli alla sottoscrizione;

- di dare atto, che le linee guida applicative di cui all'art. 3 dello schema di accordo allegato siano sottoposte in via preventiva al CAL;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico

In data presso la sede della Regione Emilia-Romagna - in Via tra:

- la Regione Emilia-Romagna....., di seguito Regione, nella persona del pro tempore

- l'Unione delle Province d'Italia Emilia-Romagna – di seguito UPI, con sede in Bologna – Via Malvasia n. 6, nella persona del Presidente pro tempore Vincenzo Bernazzoli;

- l'ANCI Emilia-Romagna, di seguito ANCI, con sede in Bologna – Piazza Liber Paradisus n. 6 (Torre C), nella persona del Presidente pro tempore Daniele Manca;

- la Confservizi Emilia-Romagna, di seguito Confservizi, con sede in Bologna – Via Malvasia n. 6, nella persona del Presidente pro tempore Graziano Cremonini;

Richiamati:

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nella quale l'UE ha adottato una strategia integrata (c.d. pacchetto clima – energia – ambiente "20-20-20") in materia di energia e cambiamenti climatici, che fissa, al 2020, l'obiettivo di sviluppo di un'economia a basse emissioni di CO2 improntata all'efficienza energetica, da realizzarsi attraverso le seguenti misure:

a) ridurre i gas ad effetto serra del 20%;

b) ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell'efficienza energetica;

c) soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l'utilizzo delle energie rinnovabili;

- il Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel novem-

bre 2007, in cui si prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili fra cui il fotovoltaico;

- il Protocollo d'intesa che è stato stipulato fra la Regione E.R. e Confservizi Emilia-Romagna per la promozione di interventi attuativi del Piano Energetico Regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.808 dell'8/06/2009 di cui si richiamano integralmente le premesse e gli obiettivi;

- il Protocollo sopracitato ha natura di accordo-quadro con cui le parti hanno definito gli obiettivi condivisi in materia energetica con particolare riguardo alla attuazione del Piano Energetico Regionale e che, ove ritenuto opportuno, possono essere definiti specifici accordi applicativi di carattere settoriale;

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed, in particolare:

a) l'art. 2 comma 1 lett. a) che ricomprende il fotovoltaico nel quadro definitorio delle fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili;

b) l'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" nell'ambito del quale il comma 3° prevede che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 recante "Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" la quale, oltre a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa Comunitaria e Nazionale, provvede a:

a) delegare alle Province gli adempimenti concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili;

b) stabilire che i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;

Dato atto che:

- è intendimento della Regione, degli Enti Locali qui rappresentati, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché delle Aziende che gestiscono servizi pubblici operanti nel territorio regionale, dar corso ad iniziative nell'ambito della produzione di energia elettrica da fotovoltaici, perseguendo l'obiettivo di limitare il più possibile i potenziali impatti delle iniziative medesime sul sistema agricolo ed imprenditoriale, dando priorità a campi fotovoltaici da realizzarsi su siti improduttivi o comunque da ripristinare e recuperare rispetto agli usi antecedenti al fine di ridurre anche il consumo dei suoli;

- Confservizi Emilia-Romagna è l'Associazione regionale che promuove lo sviluppo e la qualificazione dei SPL e che ad essa sono associate, fra le altre, 24 aziende che erogano servizi nel settore energetico-ambientale;

- le Aziende, che operano nel campo dei servizi ambientali,

del trattamento rifiuti e della gestione del Servizio idrico integrato, devono perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, l'uso razionale delle risorse e lo sfruttamento di fonti rinnovabili a scopo energetico, in coordinamento con gli obiettivi di interesse pubblico collegati ai servizi resi;

- il sistema associativo Confservizi Emilia-Romagna, interagendo con gli Enti locali e attraverso le imprese associate, può assolvere alla funzione di promozione della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo al fotovoltaico da realizzarsi sulle discariche esaurite;

- i Comuni, associati in ANCI Emilia-Romagna sono a loro volta proprietari di discariche esaurite;

- la presenza, sul territorio regionale di un numero significativo di discariche esaurite, con particolare riguardo a quelle per rifiuti non pericolosi, è ritenuta dai soggetti firmatari del presente Accordo, una valida opportunità per il perseguimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica fotovoltaica;

- in data 8 luglio 2010 è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni il cosiddetto "conto energia 2011" all'interno del quale, fra l'altro, è previsto un ulteriore incentivo, pari al 5%, rispetto alle tariffe incentivanti la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, laddove gli impianti vengano allocati, fra l'altro, presso aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati;

- la gestione dei siti di discarica soggiace ai vincoli normativi di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed, in particolare, al combinato disposto degli artt. 8, 9, 12 e 13 con l'Allegato 2 punti 3, 4 e 5 del provvedimento medesimo; vincoli ai quali il titolare della ex-discarica non può sottrarsi, essendo funzionali al perseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale legata alla gestione della discarica in tutte le fasi fino all'esaurimento della gestione post-operativa, oltre al rispetto degli obblighi di mantenere condizioni adeguate di igiene e sicurezza;

- in particolare, l'art. 12 del richiamato Decreto prevede che, a seguito della chiusura della discarica, il titolare della stessa sia tenuto a realizzare:

- a) la copertura provvisoria e la messa in sicurezza del sito;
- b) la gestione post-operativa per almeno 30 anni;
- c) la copertura definitiva;
- d) il ripristino finale sulla base della destinazione d'uso dell'area;

- con riguardo alla destinazione d'uso di cui all'Allegato 2 punto 3.1 "elementi del Piano di Ripristino Ambientale", la disposizione prevede che, una volta esaurita la fase di gestione post-operativa, il sito interessato dalla presenza della ex-discarica possa essere adibito ad una delle seguenti destinazioni:

- a) ecologico-forestale;
- b) ricreativo a verde pubblico;
- c) agricolo, fatta eccezione per produzioni alimentari umane o zootecniche;

- pertanto, nell'ambito di quanto la norma consente, è necessario assumere un indirizzo interpretativo tale da ricomprendere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante l'apposizione di celle fotovoltaiche sul corpo delle ex-discariche, nell'ambito della destinazione d'uso "ecologico-forestale";

- relativamente alle procedure autorizzative per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, le norme citate in premessa prevedono una autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n.

387 del 2003 di competenza provinciale per impianti con potenza nominale inferiore ai 50 MWt, quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241 del 1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico;

Considerato:

- che, rispetto alla installazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite sono da valutare e verificare le potenziali interferenze con tutte le attività di gestione post-operativa da effettuarsi, ai sensi del D.Lgs n. 36 del 2003, dal titolare della discarica e che devono necessariamente riguardare:

- e) la manutenzione per mantenere in buona efficienza il sito;
- f) la recinzione e i cancelli di accesso;
- g) la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- h) la viabilità interna ed esterna;
- i) il sistema di drenaggio del percolato;
- j) la rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
- k) il sistema di impermeabilizzazione sommitale;
- l) la copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;
- m) i pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
- n) la modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.

Di queste potenziali interferenze è necessario tenere in debito conto in sede di approvazione del progetto, nell'ambito della Conferenza dei Servizi ex Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di realizzazione e gestione del campo fotovoltaico da installare sul corpo della discarica esaurita;

- che, per quanto sopra descritto, risulta, pertanto, opportuna l'emanazione di linee-guida, a valere in ambito regionale emiliano-romagnolo, volte a mitigare i potenziale impatti nocuosi dovuti alla compresenza promiscua, nel medesimo sito, di attività fra loro eterogenee, alle quali le Conferenze dei Servizi dovranno attenersi in sede di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003;

Ritenuto che:

- adottando le prudenze sopra descritte, si possano eliminare i profili di rischio connessi alle potenziali interferenze;

- pertanto, il sistema delle discariche esaurite sia quello preferibile per lo sviluppo di iniziative di produzione di energia da fotovoltaico, sia per la dimensione delle superfici utili che è in grado di mettere a disposizione, sia per i minori impatti economici che genera a motivo dell'impossibilità delle stesse di essere diversamente utilizzate con finalità produttive, sia infine per l'obiettivo di ripristino e recupero rispetto agli usi antecedenti nonché per un minor consumo dei suoli;

Ritenuto altresì che a fronte dello snellimento procedurale che il presente Accordo si prefigge, onde consentire l'agevolazione di obiettivi di interesse pubblico, Confservizi ER, per il tramite delle proprie aziende associate, si debba far carico di alcune iniziative di natura promozionale, correlate all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, a beneficio diretto dei cittadini;

Considerato che:

- il presente Accordo richiede, per la completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Regione Emilia-Romagna, dell'UPI Emilia-Romagna, dell'ANCI Emilia-Romagna, nonché di Confservizi Emilia-Romagna;

- gli interventi oggetto dell'accordo, per le finalità perseguite, rivestono il carattere di rilevante interesse pubblico e che, a norma di legge, l'approvazione di essi comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti indicati in epigrafe si conviene:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

L'Accordo persegue la finalità di favorire e incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre il consumo dei suoli, mediante l'installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici rese disponibili nelle discariche esaurite. A tal fine, anche attraverso la emanazione di specifiche linee-guida, le parti concordano sull'importanza di favorire la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici da installare sul sedime delle discariche esaurite insistenti nel territorio regionale.

Articolo 2 – Piani di ripristino ambientale e destinazioni d'uso

La installazione di impianti fotovoltaici effettuata nell'ambito del quadro definito dal presente Accordo e per le finalità ambientali che persegue è da ricondurre, per quanto esposto in premessa, fra le possibili destinazioni d'uso previste per i piani di ripristino ambientale delle discariche esaurite di cui all'Allegato 2 punto 3.1 del D.Lgs n. 36 del 2003.

Articolo 3 – Linee guida applicative

Le parti concordano che per il perseguimento delle finalità che il presente accordo si prefigge venga emanata una direttiva della Giunta regionale che, nel rispetto della disciplina vigente, individui le possibili semplificazioni relativamente:

- alla regolamentazione edilizia e al titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

- alle modalità e ai criteri di organizzazione e gestione della Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387 del 2003 tenuto conto di quanto già specificato dalla Giunta regionale con propria deliberazione in data 12 luglio 2010, n. 987;

- ai criteri per rendere compatibile la gestione post operativa delle discariche con l'installazione e gestione degli impianti fotovoltaici;

- alle modalità di messa a disposizione delle aree interessate e di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti, qualora le stesse siano di proprietà degli Enti Locali.

Le medesime linee guida contengono i criteri per la definizione degli indennizzi a fini ambientali di cui all'art. 4.

Articolo 4 – Indennizzo a fini ambientali

In sede di approvazione dei progetti degli interventi i Comuni aventi titolo sugli impianti potranno prevedere specifiche forme di incentivazione a carico dei soggetti realizzatori degli impianti fotovoltaici sulle discariche, destinate a far fronte agli oneri connessi alla gestione post operativa della discarica.

Articolo 5 – Impegni della Regione

La Regione si impegna ad emanare entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo la direttiva di cui all' art. 3 nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ai fini di omogeneizzare i criteri applicativi e le procedure di autorizzazione di competenza delle Province.

Articolo 6 - Impegni di ANCI, UPI e Confservizi E.R.

ANCI, UPI e Confservizi E.R. si impegnano a divulgare i contenuti e obiettivi del presente accordo fra gli associati. Attraverso le imprese e gli Enti Locali associati si impegnano ad assolvere alla funzione di promozione della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite di rispettiva competenza anche attraverso il concorso di eventuali soggetti terzi. UPI si impegna altresì a promuovere l'applicazione delle linee guida di cui agli artt. 3 e 4 in sede di Conferenza dei Servizi ex art. 12 D.Lgs n. 387 del 2003 ai fini di agevolare le iniziative proposte.

Articolo 7 - Interventi dimostrativi a favore della riduzione di emissioni da fonti veicolari

Confservizi, per il tramite delle Aziende associate, si impegna a realizzare nei principali Comuni a scopo dimostrativo un numero adeguato di colonnine destinate al rifornimento di energia elettrica per moto e biciclette elettriche in favore dei cittadini, in esecuzione di un progetto che la stessa Confservizi si impegna a presentare alla Regione entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie

Le parti si impegnano a perfezionare il contenuto del presente Accordo, per trovare le forme più idonee per migliorare l'efficacia e i risultati degli interventi previsti.

Per:

Regione Emilia-Romagna

Unione delle Province d'Italia Emilia-Romagna

Anci Emilia-Romagna

Confservizi Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1112

Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 29/4/2010 per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del DM 6/10/2009. Disposizioni regionali attuative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2009 "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94";

Richiamate:

- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- la legge regionale n. 24 del 4 dicembre 2003 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare, il Capo II "Promozione del sistema integrato di sicurezza";
- la propria deliberazione n. 287 del 10/3/2008 "Approvazione della direttiva per gli Enti locali relativa alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 24/2003";

Tenuto conto che nel già citato D.M. 6/10/2009:

- l'art. 1 comma 4, lettera g), prevede quale requisito per l'esercizio dell'attività di addetto ai servizi di controllo il superamento di uno specifico corso di formazione;
- l'art. 3, dispone che «Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
 1. area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
 2. area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
 3. area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.»;

Preso atto che in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 è stato sancito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma

4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Ritenuto:

- di procedere al recepimento del suddetto Accordo, al fine di garantire che la formazione del personale addetto ai servizi di controllo si basi su standard professionali e formativi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull'intero territorio nazionale;
 - di dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale del Personale addetto ai servizi di controllo;
- Considerato inoltre che:
- l'art. 9 della citata L.R. 24/2003 ha istituito in Emilia-Romagna la figura del "Referente per la sicurezza", con funzioni di controllo nei di locali e durante l'organizzazione di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, contribuendo all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi e alla mediazione dei conflitti, anche in cooperazione con le polizie locali e nazionali;
 - tra i requisiti per l'esercizio dell'attività di Referente per la sicurezza lo stesso articolo ha previsto la frequenza con profitto ad uno specifico corso di formazione professionale, disciplinato poi dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 287/2008;
 - in attuazione della suddetta previsione, la DGR 287/2008 ha stabilito che la formazione per il Referente per la sicurezza è assolta attraverso l'acquisizione della qualifica regionale di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e di persone" di cui alla propria DGR n. 1347/2007 e – per un periodo transitorio di tre anni dalla data di pubblicazione sul BUR della DGR 287/2008 (09/04/2008) - attraverso la frequenza di uno specifico corso di settantacinque ore disciplinato all'Allegato 1 della stessa DGR 287/2008;

Valutato che gli obiettivi formativi previsti dalla DGR 287/2008 per Referente per la sicurezza sono coerenti in termini di capacità e conoscenze da acquisire ed equivalente in termini di risultati di apprendimento con quelli previsti per il Personale addetto ai servizi di controllo di cui al D.M. 6 ottobre 2009;

Preso atto che l'Accordo prevede «Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contexti formativi e/o professionali.»;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di riconoscere il possesso sia della attestazione della formazione relativa al "Referente per la sicurezza" di cui all'allegato 1 della DGR n. 287/2008 sia della qualifica di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e di persone" quale requisito formativo valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco del "Personale addetto ai servizi di controllo" di cui al DM 6 ottobre 2009;

Ritenuto inoltre opportuno - al fine di razionalizzare la regolamentazione formativa di tale profilo professionale nei confronti dei soggetti a vario titolo interessati (utenti, soggetti attuatori, Amministrazioni provinciali, Prefetture) - di far cessare il regime transitorio previsto dalla propria deliberazione n. 287/2008

per la formazione del “Referente per la sicurezza”;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 105 dell'1/02/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265”.
- n. 177 del 10 febbraio 2003 recante “Direttive regionali in ordine alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
- n. 265 del 14/02/2005 “Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 177/2003”, e successive modifiche e integrazioni”;
- n. 1057 del 24/07/06, recante “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;
- n. 1663 del 27/11/2006 recante “Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 1173/2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;
- n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008 e aggiornamento della delibera 450/2007 e s.m.”.

Sentito il Comitato Tecnico di Polizia Locale di cui all'art. 13 della L.R. 24/2003, in data 24 marzo 2010;

Sentite le parti sociali;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale “Scuola. Formazione professionale. Università e Ricerca. Lavoro” e del Vice Presidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Po-

litiche per la sicurezza”;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 tra il Ministero dell'Interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
2. di approvare le “Disposizioni per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del DM 6/10/2009” di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il possesso della attestazione della formazione per lo svolgimento dell'attività di “Referente per la sicurezza” di cui alla propria deliberazione n. 287/2008, costituisce, per quanto in premessa esposto, requisito formativo valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al DM 6 ottobre 2009;
4. di stabilire, altresì, che il possesso della qualifica professionale di “Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone” di cui alla propria deliberazione n. 1347/2007, costituisce, per quanto in premessa esposto, requisito formativo valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al DM 6 ottobre 2009;
5. di far cessare, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il regime transitorio previsto dalla propria deliberazione n. 287/2008 per la formazione del “Referente per la sicurezza”. Tali attività formative sono valide, ai fini del precedente punto 3), se avviate o autorizzate o realizzate prima della suddetta data;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

20.03.2008, e/o attraverso soggetti specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione”;

RILEVATO che il Ministero dell'interno, con nota prot. 11001/185/5 del 12 marzo 2010, ha comunicato di condividere i contenuti del predetto emendamento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla stipula dell'accordo nella stesura trasmessa dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, con l'ulteriore precisazione relativa ai soggetti formatori;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/035/SR3/C9

*Conseguate
nelle sedute
del 29 aprile 2010*



ACCORDO IN MERITO ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 6 OTTOBRE 2009 RECANTE "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, GLI AMBITI APPLICATIVI E IL RELATIVO IMPIEGO, DI CUI AI COMMI DA 7 A 13 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

PREMESSA

L'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94" richiama il ruolo delle Regioni e Province Autonome nell'organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

In tal senso il documento che segue contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco previsto all'art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l'esercizio dell'attività professionale.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

La formazione dell'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

La tematica in oggetto, inoltre, investe le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisite indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell'art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività:

- 1) controlli preliminari
- 2) controlli all'atto dell'accesso del pubblico
- 3) controlli all'interno del locale

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste art. 3 del D.M.:

A). Area giuridica

Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Conoscenze

- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio
- funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo;
- norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo
- collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali



B). Area tecnica

Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.

Conoscenze

- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni di primo soccorso sanitario
- nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, AIDS.

C) Area psicologico-sociale

Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.

Conoscenze

- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)
- tecniche di mediazione dei conflitti
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

SOGGETTI FORMATORI

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.



La prova di verifica è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. L'attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore

La certificazione rilasciata al termine del corso consente l'iscrizione all'elenco di cui all'art 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009.

Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.

Roma, 29 aprile 2010

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1118

Preso d'atto rinunce al Protocollo d'Intesa del 29/1/2010 per progetto "Bike sharing and ride" regionale "Mi Muovo in bici". Modifica alla delibera regionale n. 2127/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

a) di prendere atto delle rinunce pervenute dai Comuni di Carpi e di Faenza al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 29 gennaio 2010 fra - Regione Emilia-Romagna e i Comuni sopra i 50.000 abitanti per il progetto di "bike sharing and ride" regionale "Mi Muovo in bici";

b) di riallocare le forniture spettanti ai Comuni rinunciatari a favore dei restanti dieci Comuni firmatari del succitato Protocollo di Intesa: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini;

c) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1135

Approvazione dell'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private - ANISAP - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - Triennio 2010/2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l'art. 8 bis del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni, il quale tra l'altro indica che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del richiamato decreto, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies,

- gli articoli 8 quinquies e 8 octies del sopra citato decreto legislativo, relativi agli accordi contrattuali con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni assistenziali;

- la propria deliberazione n. 293/05 con la quale sono stati indicati criteri e metodologie per la definizione del fabbisogno relativo all'assistenza specialistica ambulatoriale e alla predisposizione dei Programmi aziendali della specialistica ambulatoriale;

Valutato opportuno definire un accordo generale (Accordo Quadro) con le strutture ambulatoriali territoriali private quale riferimento per il settore, per favorire omogeneità di comportamenti e per consolidare e qualificare l'apporto di tale categoria di fornitori per il soddisfacimento del fabbisogno della popolazione e per far fronte anche a necessità contingenti che richiedono

flessibilità e tempestività di risposta;

Preso atto che alla trattativa per la definizione dell'Accordo Quadro ha partecipato l'ANISAP Emilia-Romagna (Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private), associazione maggiormente rappresentativa delle strutture sanitarie private ambulatoriali e che l'attività di negoziazione e confronto fra parte pubblica e parte sindacale ha portato al raggiungimento di intese sui contenuti e sugli obiettivi dell'Accordo Quadro ed alla elaborazione di un testo condiviso, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 dall'Assessore alle Politiche per la Salute e dall'Associazione sopraindicata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto inoltre che ha aderito a tale accordo anche la sezione Emilia-Romagna di FederLab Italia;

Vista la propria delibera n. 2416/2008 e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato:

a) di recepire l'Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale Triennio 2010-2012, sottoscritto dall'Assessore alle Politiche per la Salute e da ANISAP Regionale e FederLab Italia sezione Emilia-Romagna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**Accordo Quadro tra
Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie
Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di
Assistenza Specialistica Ambulatoriale
Triennio 2010 – 2012**

Considerazioni introduttive

La sempre più accentuata tendenza a spostare dal livello di ricovero a quello ambulatoriale una sempre maggiore e più complessa quantità di prestazioni influenza fortemente i problemi delle liste e dei tempi d'attesa tipici di un sistema sanitario pubblico ed universalistico. La definizione delle modalità attraverso cui affrontare adeguatamente tali problemi è stata alla base, tra l'altro, delle recenti scelte della pianificazione regionale che ha demandato alle Aziende USL il compito di procedere, attraverso l'elaborazione e l'aggiornamento annuale di "piani di produzione aziendali" ad effettuare una oggettiva valutazione della capacità complessiva aziendale pubblico/privata di rispondere al fabbisogno di assistenza specialistica dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa stabiliti nel Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa.

Il perseguimento degli obiettivi accennati comporta non solo la necessità di valutare attentamente la qualità e i volumi delle prestazioni rese dalle diverse tipologie di soggetti erogatori, ma anche una particolare attenzione sulla distribuzione dei punti di offerta, evitando per un verso la ridondanza dell'offerta con sovrapposizione di attività e inappropriato uso di risorse ad alta professionalità e tecnologia, per l'altro la inadeguata copertura di alcune aree territoriali in particolare relativamente alle prestazioni specialistiche "di base".

Gli elementi evidenziati hanno ispirato l'approccio attraverso cui sono stati definiti i criteri per l'attuazione del processo di accreditamento istituzionale che, anche in attuazione della legge 296/2006, sta per essere completato con l'accREDITAMENTO delle strutture private ambulatoriali.

Tale percorso ha comportato, da parte di ciascuna Azienda USL, una valutazione della coerenza dell'accREDITAMENTO rispetto al fabbisogno di prestazioni di assistenza



specialistica riferito alle singole articolazioni distrettuali, con particolare riferimento alla salvaguardia del principio di equità di accesso alle stesse; inoltre, l'opzione a favore dell'accreditamento dell'intera struttura, (ovviamente relativamente alle funzioni riscontrate in possesso dei requisiti previsti), ha voluto mettere a disposizione della pianificazione delle Aziende elementi di flessibilità nella gestione dei rapporti con il privato, tali da consentire - attraverso la possibilità di variazioni e/o adeguamenti annuali dei contratti di fornitura delle attività specialistiche e delle stesse tipologie di prestazioni oggetto dei singoli contratti -, di far fronte alle eventuali modificazioni dell'effettivo fabbisogno della popolazione di riferimento, già nel corso del periodo di validità dell'accreditamento.

Attraverso tali opzioni si è voluto avviare, in sostanza, un percorso destinato a collocare stabilmente anche il contributo del privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, consolidando e qualificando l'apporto di tale categoria di fornitori per il soddisfacimento del fabbisogno della popolazione e per far fronte anche a necessità contingenti che richiedono flessibilità e tempestività di risposta.

Attraverso l'inserimento stabile di tale categoria di fornitori, tra l'altro, si renderà ancora più concreto il raggiungimento di quegli obiettivi di appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, derivanti dall'applicazione di linee guida, protocolli diagnostico terapeutici e di criteri di priorità di accesso, per specifiche patologie, individuati in sede di revisione del decreto sui Livelli Essenziali di Assistenza, in modo da pervenire ad un coinvolgimento di tutte le categorie sul percorso di qualificazione dell'assistenza specialistica.

L'effettiva integrazione nel sistema erogativo dell'assistenza specialistica ambulatoriale comporta il soddisfacimento, anche da parte delle strutture private, del complesso dei debiti informativi riguardanti il settore, con particolare riferimento alla rilevazione dei dati riguardanti le prestazioni erogate e alla relativa trasmissione alla banca dati regionale


(ASA), sia ai fini economici sia ai fini del mantenimento dello stato di soggetto accreditato.

Riprendendo l'esperienza ormai consolidata che la Regione Emilia-Romagna ha in essere con le Associazioni rappresentative dell'ospedalità privata, che ha consentito, a livello regionale, l'affermazione di un sistema di relazioni organico e condiviso di una serie di principi posti a riferimento per la definizione dei contenuti dei rapporti negoziali delle Aziende USL con le strutture private che producono prestazioni di ricovero ospedaliero, si ritiene ora utile, con la presente intesa, introdurre anche nell'ambito dei rapporti con le associazioni sindacali rappresentative dei produttori privati di prestazioni specialistiche

ambulatoriali in ambito territoriale, una serie di principi di riferimento idonei a dar vita ad un analogo sistema di relazioni.

Ciò premesso e considerato, la Regione Emilia-Romagna e l'ANISAP Emilia-Romagna, si danno reciprocamente atto che:

- l'ANISAP è il Sindacato maggiormente rappresentativo delle strutture sanitarie private che, in un contesto integrato con l'insieme delle strutture sanitarie pubbliche gestite direttamente dalle Aziende USL della Regione, concorrono al soddisfacimento del fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale;
- tale funzione, nell'ambito del macrolivello relativo all'Assistenza Distrettuale, contribuisce ad assicurare l'erogazione, a favore dei cittadini aventi diritto all'assistenza a carico del SSR, delle varie tipologie di prestazioni specialistiche incluse nei L.E.A e, in tal senso, riconoscono la vocazione territoriale delle strutture associate all'ANISAP che, grazie alla loro dislocazione articolata sul territorio regionale, sono storicamente partecipi della rete integrata delle strutture ambulatoriali. Tale vocazione territoriale rende le strutture private titolari di accreditamento, una volta che siano divenute titolari di contratti per la fornitura di prestazioni, naturalmente destinatarie del Progetto regionale "Sole" che, pertanto, sarà gradualmente esteso anche ad esse secondo modalità da definire.
- tra le varie Aziende USL della regione e l' ANISAP, nell'ambito de piani preventivi annuali di attività sono stati concordati, sin dagli anni '90, diversi Protocolli d'Intesa finalizzati all'erogazione di prestazioni specialistiche dai cui contenuti sono scaturiti risultati positivi per entrambe le parti e per la popolazione nel suo complesso;
- è opportuno - al fine di dar corso ad una corretta applicazione, in termini quanto più possibile univoci sull'intero territorio regionale, delle procedure e delle innovazioni connesse all'instaurazione dei nuovi rapporti contrattuali derivanti dall'applicazione della normativa nazionale e regionale relativa all'istituto dell'Accreditamento istituzionale che sta per essere compiutamente realizzato nella regione - pervenire alla formalizzazione di un accordo quadro regionale che, inserito nel sistema degli accordi contrattuali regionali con i produttori di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, consenta di superare, a livello locale, incertezze e dubbi interpretativi,



e convengono su quanto segue:

Art. 1. (OGGETTO E FINALITÀ)

Il presente accordo quadro ha l'obiettivo di individuare i principi ispiratori di una rete integrata dei servizi pubblico/privati, secondo i principi di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale indicati nella L.R. n. 29/2004, fondata su una collaborazione continuativa tra soggetti che agevolino l'accesso alle cure da parte del paziente, nel rispetto della libera scelta della struttura erogatrice.

I rapporti contrattuali tra le Aziende USL e le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale saranno singolarmente regolamentati alla luce dei principi di cui al presente accordo quadro attraverso contratti di fornitura formalizzati, per le parti compatibili, sulla base delle indicazioni di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n. 426/2000 ed ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, relativi agli accordi contrattuali con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni assistenziali.


I professionisti accreditati come tali ed espletanti l'attività professionale nel proprio studio singolo o associato non sono compresi nel presente accordo.

La validità del presente accordo quadro è stabilita in anni tre a decorrere dal 01/01/2010, fatta salva la necessità di procedere a modificazioni e/o integrazioni concordate.

Art. 2. (RAPPORTI TRA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTRATTO)

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciato dal Comune competente per territorio e il possesso del provvedimento regionale di accreditamento istituzionale (o definitivo) rilasciato con propria Determinazione dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali si pongono quali presupposti indispensabili per la stipulazione, da parte della struttura privata, di eventuali contratti di fornitura a favore dei cittadini aventi diritto all'assistenza sanitaria a carico del S.S.R.

Al fine di dare stabilità ai rapporti derivanti dai contratti di fornitura stipulati tra il Titolare della Struttura Sanitaria Privata accreditata e il Direttore Generale dell'Azienda USL di



riferimento si conviene che i rapporti giuridici così costituiti abbiano durata triennale, ma che annualmente, in sede di definizione del Piano annuale di attività, per adeguare la risposta alle eventuali variazioni del fabbisogno da soddisfare, l'Azienda USL contraente possa procedere a ridefinire la tipologia e i volumi delle prestazioni oggetto del contratto stesso selezionandole, tra quelle per le quali la struttura è autorizzata e accreditata. Le parti provvederanno, ai conseguenti adeguamenti del contratto di fornitura.

In base al II comma dell'articolo 8 quater del D.l. gs. n. 502/92 e succ. mod. e int., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, per cui, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 3, la struttura accreditata che proceda, in difformità a quanto previsto, all'erogazione di prestazioni, non avrà titolo ad avanzare le relative richieste di pagamento nei confronti di qualunque articolazione del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3. (CONTRATTO E MOBILITA' INFRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE)

Il contratto instaurato dall'AUSL con una struttura privata accreditata ha ad oggetto il soddisfacimento del fabbisogno stimato della popolazione assistita dall'Azienda contraente che a tale fabbisogno ha commisurato sia la qualità che la quantità delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura.

Tale affermazione deve, tuttavia, conciliarsi con la norma sancita dal II comma dell'articolo 8 bis del D.l.gs 502/92 e succ. mod. e int. che sancisce il principio della libera scelta del cittadino del luogo di cura sia tra le strutture pubbliche collocate all'interno o all'esterno del territorio dell'Azienda di residenza, sia nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali.

Al fine di individuare una regolamentazione che consenta di armonizzare le esigenze e i principi richiamati con la salvaguardia della programmazione aziendale che, per evitare inutili disagi ai cittadini, ha quale obiettivo quello dell'autosufficienza territoriale, si stabilisce che l'accesso a strutture collocate al di fuori del territorio aziendale sia da ritenere fisiologico qualora abbia caratteristiche di occasionalità. Non così, invece, qualora il ricorso a strutture extraterritoriali assuma una consistenza tale da interagire con le potenzialità della risposta predisposta dall'Azienda per soddisfare la popolazione residente, vanificandone o riducendone la portata.

Si stabilisce, pertanto, che qualora l'accesso di utenza proveniente da altre Aziende abbia natura occasionale, l'accesso da parte di utenza extraaziendale sia subordinato alla sola esistenza di regolare contratto con l'Azienda competente per territorio con addebito dei relativi oneri direttamente all'azienda infraregionale di provenienza del cittadino e, qualora si tratti di cittadini provenienti da aziende extraregionali, fatti salvi i vincoli derivanti da eventuali accordi interregionali, attraverso i più generali meccanismi regolatori della mobilità sanitaria. A condizione, ovviamente, che si tratti delle medesime prestazioni oggetto di contratto con l'Azienda USL contraente, quale espansione di tale originario contratto.

Qualora, invece, tale accesso assuma consistenza tale da configurarsi come sistematico, sarà necessario sottoscrivere uno specifico contratto di fornitura di durata annuale, eventualmente rinnovabile, tra la struttura accreditata e l'Azienda Usl regionale di residenza dei cittadini. Tale possibilità è da prevedere anche tenuto conto delle problematiche inerenti alla mobilità passiva sia infra che interregionale che dimostra un trend incrementale nell'ultimo triennio.

Al fine di evitare dubbi e contestazioni si concorda che gli accessi da parte di utenza extraaziendale infraregionale perdano la natura di occasionalità qualora le prestazioni rese da ciascuna struttura comportino, nel corso dell'anno, un onere eccedente i 7.500 Euro. Di conseguenza fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato le prestazioni saranno oggetto di liquidazione secondo la regolamentazione regionale di riferimento, quelle eccedenti invece potranno formare oggetto di liquidazione solo in presenza di contratto stipulato con le Aziende.

Al fine inoltre di governare la spesa della mobilità infraregionale, l'assistenza specialistica delle strutture private accreditate erogata a favore dei pazienti non residenti nell'ambito territoriale di competenza dà luogo alla definizione di budget aziendali con appositi meccanismi di riduzione economica delle eventuali prestazioni erogate oltre il tetto economico del suddetto budget. Il budget indicato, da ritenersi congruo in relazione all'attività erogata, e che si prevede di erogare, rispetto ai fabbisogni rilevati e compatibile con le risorse del sistema, comprende anche gli importi dei contratti stipulati o che dovranno essere stipulati ai sensi del paragrafo precedente .

I budget di riferimento sono costruiti tenendo conto della necessità di ricondurre la presente intesa ad un assetto più avanzato e più consono rispetto alle mutate esigenze

del sistema, al maggior livello di integrazione tra pubblico e privato, al riconoscimento di una maggiore capacità di alcuni soggetti in termini di risposta alle esigenze di cambiamento e di produzione integrata. In particolare viene considerata la spesa consolidata nell'anno 2008 in capo alle Aziende sull'assistenza specialistica ambulatoriale in mobilità infra-regionale adeguata per il 2010 di una quota pari al 5%. Si concorda fin da ora che i budget aziendali verranno adeguati del 2% anche per gli anni 2011 e 2012.

BUDGET AZIENDALE – BASE SPESA CONSOLIDATA 2008

	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Piacenza	89.000	91.000	93.000
Parma	660.000	674.000	688.000
Reggio Emilia	158.000	161.000	164.000
Modena	916.000	935.000	954.000
Bologna	124.000	127.000	130.000
Imola	249.000	254.000	259.000
Ferrara	273.000	278.000	284.000
Ravenna	26.000	27.000	28.000
Forlì	116.000	118.000	120.000
Cesena	162.000	165.000	168.000
Rimini	127.000	130.000	132.000
Totale	2.900.000	2.960.000	3.020.000

Il meccanismo di rientro nel budget aziendale opera come segue:

- qualora si superi il livello complessivo del budget aziendale si opererà un impianto di penalizzazione a tariffa variabile attraverso riduzioni applicabili solo al fatturato in eccesso rispetto a quello negoziato a livello regionale
- le penalità verranno applicate ai produttori fino a concorrenza del rientro nel budget regionale rispetto ai limiti individuali di ogni struttura in misura percentuale rispetto alla concorrenza dello sforamento.

E' prevista la possibilità comunque che le Aziende Sanitarie possano, per straordinarie necessità assistenziali, stipulare contratti con erogatori fuori provincia che non concorreranno al raggiungimento del tetto. Pertanto non saranno sottoposti alle penalità di cui sopra, ma alle specifiche clausole eventualmente indicate nei contratti stipulati.

L'esistenza, nella struttura, di altre funzioni e/o prestazioni accreditate, ma non oggetto di contratto con l'Azienda USL sul cui territorio insiste la struttura, consente ad

altre Aziende USL infraregionali di stipulare contratti a termine per la fornitura di prestazioni a favore di loro utenti.


Per le prestazioni erogate a residenti fuori regione si farà riferimento alle regole concordate a livello nazionale e ad eventuali accordi tra regioni.

Art. 4. (MODALITA' PARTICOLARI DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA)

Qualora una Azienda USL della Regione, in sede di pianificazione territoriale dell'assistenza specialistica ambulatoriale accerti la necessità di coprire determinate aree distrettuali carenti, prima di far ricorso alle procedure per l'attivazione di eventuali nuovi accreditamenti, potrà acquisire la disponibilità di una delle strutture già accreditate operanti in territori sovradotati, per avviare, in tempi e secondo modalità da concordare, un percorso di mobilità della struttura anche attraverso operazioni di riconversione delle attività preesistenti. Le procedure relative all'acquisizione di nuove disponibilità dovranno essere oggetto di segnalazione alla commissione paritetica aziendale di cui all'articolo 11 del presente accordo. In assenza della commissione paritetica aziendale tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla commissione paritetica regionale di cui all'articolo 11.

L'inizio dell'attività in tal modo definita è comunque subordinata all'autorizzazione all'esercizio della nuova sede e alla sua inclusione tra le strutture accreditate da parte della Regione oltre che agli opportuni aggiornamenti del preesistente contratto di fornitura.

Una struttura accreditata e titolare di contratto di fornitura può autonomamente decidere, nell'ambito delle proprie scelte imprenditoriali, di espandere la propria attività avviando nuove funzioni specialistiche o, nell'ambito di quelle già esercitate e accreditate decidere, specialmente nell'ambito della diagnostica per immagini, di dotarsi di apparecchiature per la "diagnostica pesante". L'avvio dell'attività professionale connessa alle espansioni accennate è, ovviamente, subordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio da parte del Comune competente. Il possesso di tale provvedimento, tuttavia, abilita la struttura ad erogare le prestazioni in regime libero professionale, non con oneri a carico del SSR. Perché ciò avvenga sarà necessario intervenire sul provvedimento regionale di accreditamento istituzionale e, successivamente, sul contratto di fornitura.



Occorrerà, in tali casi, avanzare domanda di variazione del provvedimento regionale di accreditamento alla competente Direzione regionale che, nell'ipotesi di espansione dell'attività a discipline specialistiche per le quali non sia previsto, dalla normativa regionale sull'accredimento, il possesso di "requisiti specifici" (in particolare "visite specialistiche") potrà consistere anche in una semplice "presa d'atto".

Qualora, invece, si tratti di "espansioni" comportanti dotazioni tecnologiche predittive di un volume economico sufficientemente remunerativo dell'investimento effettuato, l'eventuale ulteriore provvedimento regionale di accreditamento istituzionale non potrà prescindere da una valutazione del fabbisogno riguardante le ricadute di una tale espansione sulla programmazione aziendale e/o regionale. Solo in caso di esito positivo di tale valutazione – e previo accertamento circa il possesso dei relativi requisiti specifici da parte dell'Agenzia Regionale Sociale e Sanitaria – si potrà avviare un percorso di "accredimento provvisorio" secondo la normativa di cui al settimo comma dell'articolo 8 quater del D.L.gs. n. 502 e succ. mod. e int.

In entrambi i casi le nuove funzioni e/o prestazioni potranno essere effettuate con oneri a carico del SSN solo previa eventuale integrazione del contratto di fornitura con l'Azienda ASL di riferimento e con decorrenza dalla data di efficacia di tale integrazione contrattuale.

Eventuali necessità contingenti di assistenza specialistica derivanti da eventi non prevedibili potranno formare oggetto di contratti integrativi a termine, con budget specifici, purché relativi ad attività sanitarie autorizzate e accreditate.

Art. 5. (CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA)

In sede di prima applicazione del presente accordo quadro le singole Aziende USL individuano, tra le strutture accreditate, quelle con le quali, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale, intendono procedere alla stipulazione o al rinnovo del contratto triennale di fornitura articolando il fabbisogno stimato per tipologia e per volume.

In sede di definizione dell'oggetto del contratto le parti specificano, tra quelle accreditate, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 quinquies del D.L.gs. 502/92 e succ. mod. e int., le tipologie di attività e, per ciascuna di esse, le prestazioni da includere nel contratto in quanto ritenute necessarie per il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza specialistica della popolazione da servire. Stabiliscono, nella medesima sede, il budget di

massima assegnato alla struttura entro il quale contenere la spesa annuale a proprio carico.

Durante il periodo di validità del contratto, fatte salve esigenze particolari o contingenze non prevedibili da affrontare secondo quanto previsto al precedente art. 4, con periodicità annuale, al fine di adeguare l'oggetto del contratto alle eventuali modificate esigenze del territorio da servire, le parti contraenti possono procedere alle necessarie variazioni qualitative e/o quantitative delle attività e/o prestazioni oggetto del contratto medesimo. In caso di silenzio sono confermati i contenuti preesistenti.


I contratti di fornitura potranno regolamentare le modalità attraverso cui attivare percorsi semplificati per il cittadino, all'interno delle strutture private accreditate, per consentire l'erogazione di prestazioni di completamento dell'accertamento *e dei percorsi terapeutici* richiesti dal medico curante che abbiano natura chiaramente complementare rispetto alla richiesta che ha determinato l'accesso alla struttura.

Tali percorsi potranno essere effettuati solo entro i limiti stabiliti nei contratti ed esclusivamente per le tipologie di prestazioni e i volumi espressamente previsti.

Dato atto che il ricettario SSN, come da normativa vigente, può essere utilizzato esclusivamente in attività istituzionale da parte dei medici con rapporto di dipendenza o convenzionale con il SSN, le prestazioni erogate nell'ambito di percorsi semplificati dovranno essere registrate su appositi moduli, predisposti sia ai fini delle verifiche stabilite dal contratto, sia della rilevazione tramite il flusso ASA, come da circolare regionale n. 9/2008 (v. allegato 2).

Art. 6. (MODALITA' DI GESTIONE DEL BUDGET AZIENDALE DESTINATO AI RAPPORTI CON LE STRUTTURE ACCREDITATE)

Annualmente le AUSL, in sede di formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, provvedono alla definizione dello stanziamento aziendale complessivamente destinato al soddisfacimento del proprio fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale da parte delle strutture private accreditate e titolari di contratto operanti sul proprio territorio. Tale previsione, anche se articolata per struttura, deve avere comunque una valenza programmatica riferita all'intero fabbisogno oggetto di stanziamento.



Non rientrano nella composizione del budget così definito le prestazioni rese a favore di utenza avente la propria residenza in altre USL della Regione o in altre regioni, mentre le prestazioni eventualmente inserite per periodi limitati - ad esempio i percorsi di garanzia previsti dalla DGR 1035/2009 - e vanno inserite in accordi speciali dotati di propri, specifici, limiti di spesa.

Al fine di monitorare l'andamento del Programma annuale e controllare il rispetto del budget aziendale, tutti i pagamenti effettuati a favore delle strutture incluse nel programma avranno valore di pagamenti in acconto, salvo conguaglio.

Entro il primo trimestre dell'anno successivo, i pagamenti stessi saranno valutati per procedere o meno alla loro conferma. Di conseguenza:

- Qualora l'importo del consuntivo sia pari o inferiore al budget aziendale previsto, l'importo già corrisposto assumerà valore definitivo, anche in presenza di superamento, da parte di una o più strutture, del limite di spesa inizialmente assegnato a ciascuna di esse.
- *Qualora l'importo del consuntivo sia superiore rispetto a quello aziendale previsto, si provvederà alla decurtazione del fatturato maturato dalle strutture che hanno concorso allo sforamento, salvo ci sia stata esplicita autorizzazione da parte dell'Azienda committente.*

ART. 7. (INCOMPATIBILITÀ)

Si ribadisce l'incompatibilità assoluta del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché del restante personale, compreso quello universitario integrato, che comunque intrattiene rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, a prestare, a qualsiasi titolo, la propria attività a favore delle strutture accreditate e titolari di contratto. E' vietato pertanto per dette strutture avere nel proprio organico, anche in qualità di consulente, personale medico e non medico in posizione di incompatibilità. Il principio dell'incompatibilità deve intendersi riferito all'attività professionale sanitaria a qualsiasi titolo espletata presso la struttura accreditata, ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio.

Sono fatti salvi eventuali specifici accordi intervenuti in merito tra gli enti pubblici preposti all'erogazione di prestazioni sanitarie (Aziende Sanitarie e Università, quest'ultima per la specifica funzione didattica e comunque nel rispetto del Protocollo d'intesa Regione -

Università) e le strutture private accreditate interessate, per attività svolte nell'ambito di programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Fatta salva l'assunzione di ogni altra iniziativa o provvedimento conforme alla legge, le Associazioni private firmatarie del presente accordo impegnano, in caso di accertata inadempienza, le strutture private destinatari del presente accordo quadro a corrispondere all'Azienda Usl di riferimento una somma pari al fatturato delle ultime due mensilità. E' fatta salva la facoltà della Azienda USL contraente di esigere l'eventuale maggior danno.

La penale di cui sopra sarà dovuta in tutti i casi di incompatibilità accertata, fatti salvi i casi in cui risulti che i sanitari interessati, con apposita autocertificazione rilasciata alle strutture e a disposizione delle Aziende UUSSLL e della Regione, abbiano falsamente attestato la sussistenza della propria compatibilità ad operare presso strutture accreditate.


ART. 8. (CONTROLLI)

Le Aziende USL titolari del rapporto contrattuale potranno, in qualunque momento, effettuare controlli e/o ispezioni tendenti ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni rese, sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e relative tariffe.

Le strutture private si impegnano alla partecipazione dei propri sanitari alla definizione di protocolli di comportamento clinico od alla scelta di linee-guida in sede locale. Si impegnano altresì al rispetto delle modalità di comportamento previste da linee guida regionali su priorità di accesso e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni.

I controlli sulle prestazioni intra-AUSL, in base al dato anagrafico risultante dalla prescrizione e dalla tessera sanitaria, saranno espletati dall'Azienda competente per territorio, che analogamente provvederà anche ai controlli per le prestazioni da inserire in mobilità extra regionale – in accordo con l'AUSL destinataria della fatturazione. I controlli sulle prestazioni ricevute da utenti extra-AUSL della regione potranno essere svolti sia dall'Azienda competente per territorio che dall'Azienda destinataria della fattura, previo loro accordo, onde evitare un raddoppio delle attività di controllo e indirizzi interpretativi non omogenei.

Su richiesta della struttura interessata i controlli con accesso presso la struttura avranno luogo con la presenza di una rappresentanza dell'Associazione firmataria.



Art. 9. (Fatturazione)

Le prestazioni effettuate nei confronti dei cittadini residenti nella Regione sono fatturate alle AUSL di residenza del paziente, nei limiti di cui al precedente art. 3.

Le fatture emesse dagli erogatori dovranno essere accompagnate dalla documentazione conforme al flusso ASA così come previsto dalla circolare n. 3 del 7/2/2002 e successive.

Le prestazioni erogate a favore di cittadini residenti di altre Regioni verranno fatturate in forma di acconto all'AUSL di competenza territoriale della struttura, con la medesima documentazione relativa al flusso ASA eventualmente integrata per conformità alle vigenti regolamentazioni sulla mobilità o alle convenzioni internazionali.

Le prestazioni a cittadini non residenti e non iscritti al SSN, né coperti dalle disposizioni internazionali in materia di reciprocità, dovranno essere erogate secondo la disciplina ministeriale vigente e non saranno comunque conteggiate nell'ambito dei limiti di spesa.


Il volume di fatturato relativo ai residenti fuori regione non è sottoposto a condizionamenti o limitazioni da parte delle Aziende Sanitarie dell'Emilia Romagna tranne che per il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3.

La Regione si riserva il recupero di eventuali somme derivanti da mancato riconoscimento per contestazioni da parte delle regioni di residenza dei cittadini per il tramite dell'AUSL territorialmente competente che ne informerà la struttura erogatrice della prestazione e assicurerà il suo coinvolgimento nelle procedure di definizione della contestazione.

Art. 10. (Pagamenti)

Le prestazioni rese a favore di cittadini residenti nell'AUSL di competenza territoriale della struttura privata ed a favore di cittadini residenti fuori regione o a stranieri, fatturate con separata evidenza, verranno saldate dalla stessa AUSL entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Le prestazioni rese a favore di cittadini residenti in altre AUSL della Regione sono fatturate separatamente alle AUSL di residenza e saranno saldate dalle stesse entro il termine sopra stabilito.

Tutte le strutture private accreditate, in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura, si impegnano a rispettare il debito informativo di cui al "flusso" ASA per il monitoraggio degli accordi contrattuali, con l'avvertenza che il mancato rispetto o l'erronea compilazione della



modulistica di cui a tale obbligo darà luogo al rifiuto di pagamento delle prestazioni oggetto di fatturazione.

In sostanza, i dati riguardanti le prestazioni rese dovranno essere trasmessi entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale che annualmente regola il flusso ASA, in quanto soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale possono giustificare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione), ed essere quindi riferimento per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.


Art. 11. (Commissione paritetica)

E' istituita una Commissione Paritetica, composta da n. 8 membri, 4 designati dalla Associazione privata firmataria del presente accordo e 4 nominati dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, di cui uno individuato nel responsabile del Servizio Distretti sanitari con il compito di coordinare la Commissione, e almeno uno tra i DD.GG. delle Aziende USL. La Commissione, che si riunisce di norma due volte all'anno previa formale convocazione, ha il compito di monitorare l'andamento del presente accordo, nonché le sue modalità di applicazione e di formulare eventuali proposte di modifica e completamento dell'accordo stesso da sottoporre al vaglio delle parti firmatarie, anche in vista dell'eventuale loro recepimento in accordi successivi. Nella fase iniziale di applicazione del presente accordo, al fine di monitorare l'andamento della mobilità infraregionale di cui al paragrafo 3, le parti concordano di riunirsi con cadenza almeno trimestrale.

La Commissione potrà, altresì, esprimere pareri e/o indirizzi in ordine ai contenuti degli accordi locali riguardanti riconversioni di attività, attivazione di accordi temporanei su prestazioni particolari, forme atipiche di collaborazione pubblico/privato.

Per iniziativa delle singole realtà aziendali sarà possibile procedere all'attivazione di analoghi organismi di controllo a livello locale con un numero di rappresentanti da definire localmente.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali.



Art.12. (Accesso alle strutture)

Si concorda che l'accesso alle singole strutture rappresentate dall'Associazione firmataria del presente accordo avvenga tramite prenotazione effettuata attraverso gli specifici sistemi aziendali (CUP ,Farmacie , etc.).

Al fine di aumentare i punti di accesso al sistema e di assicurare la semplificazione delle relative procedure è possibile la stipula di accordi locali che estendano la rete dei punti di prenotazione del sistema sanitario pubblico alle postazioni di prenotazione delle strutture private.

Bologna, li 12.02.2010

L'Assessore alle Politiche per la salute

ANISAP Regionale

Dr. Giovanni Momi

ADERISCE ALL'ACCORDO

FEDERLAB ITALIA SET. Emilia - Romagna

Am

1-6-2010

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1180

Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - Fabbisogno 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che definisce la disciplina dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie, confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell'erogazione di prestazioni per conto o a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale; l'accREDITAMENTO costituisce titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8 – quinquies dello stesso Decreto legislativo;

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 recante "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997", e successive modificazioni, la quale stabilisce tra l'altro che:

- la Giunta Regionale ha il compito di determinare i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale;
- la Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO avvalendosi dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR);
- il procedimento di accREDITAMENTO si conclude con determinazione del Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, che concede o nega l'accREDITAMENTO stesso;
 - la propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 e successive modifiche, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e dei professionisti dell'Emilia-Romagna;

- la propria deliberazione n. 293 del 14 febbraio 2005 con cui questa Giunta:

- ha avviato il processo di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture pubbliche, delle strutture private e dei professionisti transitoriamente accREDITATI ai sensi della L. 724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, 6° comma, del citato D.Lgs. 502/92, nonché dei soggetti titolari di contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali con le Aziende Unità sanitarie locali della regione;
- ha dato mandato alle Aziende Unità sanitarie locali della regione di elaborare secondo specifiche modalità il Programma aziendale della specialistica ambulatoriale, nel quale siano individuati il fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali relative a ciascun distretto e le azioni necessarie per soddisfare tale fabbisogno;
- ha stabilito che il Direttore generale sanità e politiche sociali definisca, con proprio provvedimento, le priorità nell'attuazione del processo di accREDITAMENTO istituzionale delle

strutture sopracitate;

visto l'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private - ANISAP - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2010/2012;

valutato opportuno, nell'ambito del rinnovo dell'accordo fra Regione Emilia-Romagna e AIOP, fornire indicazioni omogenee per la valutazione dell'attività ambulatoriale erogata dalle strutture di cui all'accordo medesimo, in relazione alla programmazione del fabbisogno territoriale;

dato atto che con determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 6952/07 e n. 9549/08 sono state definite le procedure e le priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture transitoriamente e provvisoriamente accREDITATE di cui all'art. 1, comma 796, lett. s) e t) della L. 296/06 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e che i conseguenti procedimenti di accREDITAMENTO relativi alle strutture ambulatoriali private per l'erogazione di prestazioni specialistiche per esterni si sono conclusi con l'emanazione delle determinazioni di accREDITAMENTO, assunte, per ciascuna struttura, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n. 34/98, e successive modifiche, come analiticamente riportato nell'allegato n. 1;

richiamato l'art. 1, comma 796, lett. u), della citata L. 296/06, il quale stabilisce che le regioni non possano concedere nuovi accREDITAMENTI ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e che tale provvedimento di ricognizione va trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della Intesa 23 marzo 2005;

dato atto che a seguito dell'adozione delle determinazioni citate n. 6952/07 e n. 9549/08 è stato avviato e concluso l'iter sopra richiamato;

ritenuto che dalla conclusione del processo di accREDITAMENTO di cui alla L. 296/06, riguardante le strutture eroganti assistenza specialistica ambulatoriale per esterni, emerga un quadro della capacità produttiva complessiva della regione, risultante dall'apporto delle strutture pubbliche e private accREDITATE, vicino al soddisfacimento del fabbisogno, valutato in conformità a quanto stabilito dal comma 3, lett. b) del più volte richiamato art. 8-quater, e definito dalla programmazione regionale con DGR 293/05 sopracitata, e successive integrazioni, tenuto conto degli indirizzi della programmazione nazionale;

considerato, avendo soddisfatto per i motivi detti la previsione di cui alla citata lett. u), comma 796, art. 1, L. 296/06, propedeutica all'avvio di eventuali nuovi accREDITAMENTI di strutture private, di avviare nuovi procedimenti finalizzati a soddisfare l'ulteriore fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale verificato con le Aziende USL della regione, anche nell'ambito dell'aggiornamento del Programma aziendale di cui alla richiamata DGR 293/05 e successive integrazioni, specificandone i relativi ambiti territoriali;

preso atto che dalla ricognizione richiamata è emerso un fabbisogno che, relativamente a ciascuna Azienda USL, è evidenziato dall'allegato prospetto (prospetto A), dal quale risulta che il fabbisogno rilevato da parte delle Aziende USL riguarda:

- necessità di accREDITAMENTO di nuove strutture ambulatoriali private ovvero necessità di ampliamento a nuove attività

o discipline/prestazioni nell'ambito di strutture già accreditate;

valutato che, nei limiti risultanti dal sopra citato prospetto A, i soggetti interessati potranno inoltrare per il tramite dell'Azienda USL competente per territorio domanda di accreditamento secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.);

ritenuto opportuno inoltre ricondurre ad omogeneità le procedure relative a richieste di ampliamento da parte di strutture ambulatoriali private già accreditate definendo i casi che rendono necessaria la valutazione del fabbisogno;

valutato inoltre che il fabbisogno concerne anche soggetti privati che forniscono servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico di strutture accreditate, non obbligatoriamente presenti all'interno della struttura, ovvero di supporto ad attività accreditata (es. servizio di laboratorio in strutture di degenza, prestazioni di anatomia patologica);

ritenuto pertanto necessario garantire l'accertamento della presenza dei requisiti di accreditamento anche per i soggetti che forniscono tali prestazioni, ove non già titolari di accreditamento istituzionale, ai fini dell'accreditamento per tale attività fornita a soggetti accreditati pubblici e privati come servizio complementare all'attività rivolta al paziente;

ritenuto inoltre, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, di acquisire tra i documenti da allegare allo schema di domanda per il rilascio dell'accreditamento di struttura sanitaria – di cui agli all. 4 e 4 bis alla propria deliberazione n. 327/2004 e successive modifiche – anche la documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;

Richiamate:

- la L.R. 43/2001 e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di dare atto di avere soddisfatto alla previsione di cui all'art. 1, comma 796, lett. s), t), u), della L. 296/06, con la conclusione dei percorsi di accreditamento relativi alle strutture ambulatoriali private eroganti prestazioni specialistiche per esterni di cui alle sopra citate lettere s) e t) come analiticamente riportato nell'allegato

n. 1, e con la ricognizione del fabbisogno di nuovi accreditamenti di cui al prospetto A;

2. di avviare nuovi procedimenti di accreditamento finalizzati a soddisfare l'ulteriore fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato n. 2, riguardante il percorso di accreditamento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni e degli eventuali ampliamenti di strutture ambulatoriali private già accreditate;

4. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. telematico della Regione Emilia-Romagna, nei limiti risultanti dal prospetto A e secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 2, potrà essere presentata, per il tramite dell'Azienda USL competente per territorio, domanda di accreditamento da parte delle strutture ambulatoriali private idonee a soddisfare il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni così come evidenziato dal medesimo prospetto A, ovvero domanda di ampliamento da parte di strutture già accreditate;

5. di stabilire, come meglio precisato in premessa, che il procedimento di accreditamento riguarda anche i soggetti privati che forniscono servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente da strutture accreditate pubbliche e private, ai fini dell'accertamento dei requisiti di qualità e dell'accreditamento per tale funzione, che potranno presentare domanda con data di decorrenza e modalità indicate al precedente punto 5;

6. di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, acquisendo tra i documenti da allegare allo schema di domanda per il rilascio dell'accreditamento di struttura sanitaria – di cui agli all. 4 e 4 bis alla propria deliberazione n. 327/2004 e successive modifiche – anche la documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;

7. di demandare a proprio successivo provvedimento la definizione di indicazioni operative per la gestione dei rapporti con strutture sanitarie private titolari di accreditamento istituzionale e di aspetti attinenti al fabbisogno complessivo della specialistica ambulatoriale;

8. di prevedere la trasmissione del presente provvedimento al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della Intesa 23 marzo 2005 come da art. 1, comma 796, lett. u) della L. 296/06;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato n. 1**ELENCO STRUTTURE PRIVATE AMBULATORIALI TERRITORIALI
ACCREDITATE**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO THUJA	PIACENZA	PC	PIACENZA
POLIAMBULATORIO ORIVATO SILVA SILVIO	FIORENZUOLA D'ARDA PC	PC	PIACENZA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO SPRINT E SALUTE	CASTEL SAN GIOVANNI PC	PC	PIACENZA
POLIAMBULATORIO PRIVATO KINESIS	PIACENZA	PC	PIACENZA
AMBULATORIO PRIVATO DI FISIOCHINESITERAPIA CENTRO SPRINT E SALUTE	PIACENZA	PC	PIACENZA
POLIAMBULATORIO PRIVATO FISIOMED	PIACENZA	PC	PIACENZA
POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICAL THERMAE	FORNOVO DI TARO PR	PR	PARMA
CENTRO EMILIANO RICERCHE BIOMEDICHE CERB PROF. TARDINI	PARMA	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO/LABORATORIO DI ANALISI CHECK UP	SALSOMAGGIORE TERME PR	PR	PARMA
LABORATORIO DI ANALISI FLEMING	NOCETO PR	PR	PARMA
LABORATORIO DI ANALISI - POLIAMBULATORIO REDI	TRAVERSETOLO PR	PR	PARMA
STUDIO FISIOKINESITERAPICO RIGHELLI ENRICO	TRAVERSETOLO PR	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO PRIVATO M.F.R. CENTRO EMILIANO	PARMA	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO PRIVATO MA.BA.	PARMA	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO CENTRO FISIOTERAPICO MARIA LUGIA	PARMA	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO PRIVATO STUDIO MEDICO DI FISIOKINESITERAPIA DOTT. LECCE E APE	LANGHIRANO PR	PR	PARMA

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICAL THERMAE	S. ANDREA BAGNI DI MEDESANO PR	PR	PARMA
STUDIO PROFESSIONALE DI OTORINOLARINGOIATRIA STUDIO ASSOCIATO DOTT. BANCHINI STEFANO E DOTT. BANCHINI LUCA	PARMA	PR	PARMA
LABORATORIO ANALISI SAN LUIGI (1)	RAMIOLA DI MEDESANO PR	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO PRIVATO DALLA ROSA PRATI (1)	PARMA	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO PRIVATO DIALCENTER (1)	FORNOVO DI TARO PR	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO MATER GRATIA (1)	BARDI PR	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO PRIVATO DIALPOINT (1)	TRAVERSETOLO PR	PR	PARMA
LABORATORIO MICRON	REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE SANT'ILARIO	SANT'ILARIO D'ENZA RE	RE	REGGIO EMILIA
LABORATORIO RICERCHE CLINICHE DOTT. MARCO UGOLETTI	REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO DI TERAPIA RIABILITATIVA CTR	REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA
POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICAL CENTER	REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA
PRESIDIO SANITARIO PRIVATO AMBULATORIALE DI FISIOKINESITERAPIA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E MEDICINA DELLO SPORT	SANT'ILARIO D'ENZA RE	RE	REGGIO EMILIA
AMBULATORIO CENTRO TERAPIA FISICA	CAVRIAGO RE	RE	REGGIO EMILIA
STRUTTURA SANITARIA PER PUNTO PRELIEVI - LABORATORIO MICRON	NOVELLARA RE	RE	REGGIO EMILIA
LABORATORIO MICRON - PUNTO PRELIEVI	RUBIERA RE	RE	REGGIO EMILIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE S. ILARIO - PUNTO PRELIEVI	MONTECCHIO EMILIA RE	RE	REGGIO EMILIA
C.A.M. CENTRO ANALISI MODENESE	MODENA	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO MICRON	MODENA	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO MODENA MEDICA	MODENA	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO HESPERIA DIAGNOSTIC CENTER CARPI	CARPI MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO ALFA	MODENA	MO	MODENA
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE - POLIAMBULATORIO TEST	MODENA	MO	MODENA
LABORATORIO - POLIAMBULATORIO TEST	FORMIGINE MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO FISIO- MEDICAL	FORMIGINE MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO FISIO- MEDICAL	SASSUOLO MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO BIOS	FORMIGINE MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO TERME DELLA SALVAROLA	SASSUOLO MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO B.C.P.	MARANELLO MO	MO	MODENA
LABORATORIO DI ANALISI E POLIAMBULATORIO PRIVATO DNA DI SASSUOLO (MO) E DNA PUNTO PRELIEVI DI MARANELLO (MO)	SASSUOLO MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO GAMMA - LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE	CARPI MO	MO	MODENA
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE - POLIAMBULATORIO CROMATON	VIGNOLA MO	MO	MODENA
CHECK-UP CENTER POLIAMBULATORIO	MODENA	MO	MODENA

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO KOS	SASSUOLO MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO COLISEUM CENTER	MODENA	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO FISIOTERAPICO CITTA' DI VIGNOLA	VIGNOLA MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO C.A.F.	MODENA	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO LOSAM	CARPI MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO SAN GIORGIO	SASSUOLO MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO NEOFISIK	VIGNOLA MO	MO	MODENA
CENTRO FISIOTERAPIA ZOCCA	ZOCCA MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO SAN NICOLO'	CARPI MO	MO	MODENA
AMBULATORIO PRIVATO DI FISOCHINESITERAPIA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE C.F.R.CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO	CASTELFRANCO EMILIA MO	MO	MODENA
LABORATORIO DI ANALISI E POLIAMBULATORIO PRIVATO DNA DI SASSUOLO (MO) E DNA PUNTO PRELIEVI DI MARANELLO (MO)	MARANELLO MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO SERVIZI MEDICI E DIAGNOSTICI SAN FELICE (1)	S. FELICE SUL PANARO MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CITTA' DI CARPI (1)	FOSSOLI DI CARPI MO	MO	MODENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO DI RIABILITAZIONE AXIA	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA PER RAGAZZI SPASTICI	BOLOGNA	BO	BOLOGNA

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
LABORATORIO ANALISI PRIVATO CARAVELLI	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
LABORATORIO ANALISI CLINICHE RESIDENCE VITTORIA	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
LABORATORIO ANALISI PRIVATO TECHNOANALYSES	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
CENTRO IPERBARICO	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO HERCOLANI	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO DI TERAPIA IONOFRETICA	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO DI TERAPIA S. BIAGIO	CASALECCHIO DI RENO BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CTR	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO DUE MADONNE	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RONCATI	SASSO MARCONI BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CHIROPRACTIC	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO DESCOVICH CORCOVADO	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO DOTT.SSA GIUSEPPINA FORNI E C.	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO S.CAMILLO	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO SAN LAZZARO	SAN LAZZARO DI SAVENA BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO SAN MICHELE	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO SAN PETRONIO	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO LABORATORIO ANALISI LA SALUTE	ANZOLA EMILIA BO	BO	BOLOGNA

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
POLIAMBULATORIO PRIVATO CAVOUR	SASSO MARCONI BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO DI FISIOKINESITERAPIA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	CASTENASO BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO S. GIUSEPPE	ZOLA PREDOSA BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO S.ANTONIO	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO RIVA RENO	CASALECCHIO DI RENO BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO TERME DELL'AGRITURISMO	MONTERENZIO BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO TERME FELSINEE	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO FISIOTERAPIK	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO PLURICENTER	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO ANTALGIK	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
CENTRO FISIOLASERTERAPICO EMILIANO	OZZANO EMILIA BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO ETRURIA	MARZABOTTO BO	BO	BOLOGNA
STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DELLA SOCIETA' DEGLI ALBERGHI E DELLE TERME DI PORRETTA S.P.A.	PORRETTA TERME BO	BO	BOLOGNA
STUDIO PROFESSIONALE DI OCULISTICA DOTT.SSA CRISTINA MAMBELLI	BOLOGNA	BO	BOLOGNA
STUDIO PROFESSIONALE DI OCULISTICA DOTT.SSA MARINA BOSI	ZOLA PREDOSA BO	BO	BOLOGNA
STUDIO PROFESSIONALE DI OCULISTICA DOTT. PAOLO BORRI	SAN LAZZARO DI SAVENA BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO ACQUABIOS (1)	MINERBIO BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICA (1)	S. GIOVANNI IN PERSICETO BO	BO	BOLOGNA

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
POLIAMBULATORIO PRIVATO DI CASALECCHIO DI RENO ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (1)	CASALECCHIO DI RENO BO	BO	BOLOGNA
POLO SANITARIO BARBERINI- ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (1)	CREVALCORE BO	BO	BOLOGNA
POLO SANITARIO DI MOLINELLA - ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (1)	MOLINELLA BO	BO	BOLOGNA
POLO SANITARIO DI PIEVE DI CENTO - ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (1)	PIEVE DI CENTO BO	BO	BOLOGNA
POLO SANITARIO DI S. PIETRO IN CASALE - ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (1)	SAN PIETRO IN CASALE BO	BO	BOLOGNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO FISIOLASERTERAPICO EMILIANO	CASTEL SAN PIETRO TERME BO	BO	IMOLA
CENTRO CLINICO DI IONOFRESI	TOSCANELLA DI DOZZA BO	BO	IMOLA
POLIAMBULATORIO PRIVATO VITALIS	FERRARA	FE	FERRARA
FERRARA DAY SURGERY (2)	FERRARA	FE	FERRARA
CENTRO IPERBARICO (2)	RAVENNA	RA	RAVENNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO SANATRIX – FAENZA	FAENZA RA	RA	RAVENNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO SANATRIX – CASTELBOLOGNESE	CASTEL BOLOGNESE RA	RA	RAVENNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO E LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE A. FLEMING	FAENZA RA	RA	RAVENNA
POLIAMBULATORIO PRIVATO TERME DI PUNTA MARINA	PUNTA MARINA TERME RA	RA	RAVENNA
LABORATORIO ANALISI NUOVA ISTAM	FORLI'	FC	FORLI'

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
POLIAMBULATORIO E LABORATORIO ANALISI MEDICHE L.A.M.	FORLI'	FC	FORLI'
POLIAMBULATORIO DELLE TERME	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE FC	FC	FORLI'
STUDIO PROFESSIONALE DI DERMATOLOGIA DOTT. FABIO FABBRI	FORLI'	FC	FORLI'
POLIAMBULATORIO E PRESIDIO DI MEDICINA RIABILITATIVA ARCADE	MERCATO SARACENO FC	FC	CESENA
POLIAMBULATORIO E CENTRO DI MEDICINA RIABILITATIVA ARCADE	SAVIGNANO SUL RUBICONE FC	FC	CESENA
CENTRO DI MEDICINA RIABILITATIVA E POLIAMBULATORIO ARCADE	CESENA	FC	CESENA
POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICO- CHIRURGICO COLUMBUS (1)	CESENA	FC	CESENA
POLIAMBULATORIO DANTE	RIMINI	RN	RIMINI
POLIAMBULATORI DI RIMINITERME SPA	MIRAMARE DI RIMINI	RN	RIMINI
POLIAMBULATORIO PRIVATO COSMOL	BELLARIA IGEA MARINA RN	RN	RIMINI
POLIAMBULATORIO PRIVATO MALATESTA	RIMINI	RN	RIMINI
STUDIO PROFESSIONALE DI DERMATOLOGIA DOTT. MASSIMO BARONE	CORIANO RN	RN	RIMINI
STUDIO MEDICO MONOSPECIALISTICO ORL DOTT. FABIO GIAVOLUCCI	RICCIONE RN	RN	RIMINI

NOTE:

- 1) procedimento di verifica requisiti concluso - formalizzazione in corso del provvedimento di accreditamento
- 2) procedimento di accreditamento precedente alla L. 296/06

ELENCO STRUTTURE PRIVATE CON PROCEDIMENTO IN ITER

DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROVINCIA	AZIENDA USL
POLIAMBULATORIO PRIVATO CITTA' DI FIDENZA (1)	FIDENZA PR	PR	PARMA
POLIAMBULATORIO PRIVATO TERME DI SANT'AGNESE DI SAN PIERO IN BAGNO (1)	BAGNO DI ROMAGNA FC	FC	CESENA
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE A. FLEMING (2)	CATTOLICA RN	RN	RIMINI

1) sospensione per ulteriore verifica dei requisiti

2) sospensione per trasferimento struttura)

Allegato n. 2**PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE AMBULATORIALI PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI - FABBISOGNO 2010**

Il percorso procedurale è definito come segue. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente provvedimento:

1. Le strutture private non accreditate che presentano le condizioni per rispondere al fabbisogno della programmazione regionale e aziendale di cui al prospetto A) di seguito riportato, in termini di ubicazione e/o attività erogate, possono inoltrare apposita domanda, corredata dalla relativa documentazione, sulla base dei fac-simili di cui agli allegati n. 4 e N. 4 bis alla D.G.R. n. 327/04, integrati della documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;
2. Le strutture private già accreditate che intendono chiedere l'ampliamento dell'accREDITAMENTO per attività/discipline/prestazioni già autorizzate alla data di adozione del presente provvedimento potranno inoltrare apposita domanda sulla base dei fac-simili già indicati al precedente punto 1. integrati della documentazione antimafia;
3. Le strutture private che forniscono servizi strumentali al processo assistenziale/diagnostico, complementari all'attività rivolta al paziente da parte di strutture accreditate pubbliche e private, possono inoltrare domanda sulla base dell'apposito fac-simile (scheda in allegato), corredata dalla relativa documentazione;

- La domanda, rivolta alla Direzione generale Sanità e Politiche sociali, andrà inoltrata per il tramite dell'Azienda USL competente per territorio allegando:
 - copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dal Comune competente ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 327/2004 e successive modificazioni;
 - dichiarazione attestante che la struttura stessa, anche relativamente a funzioni ed attività diverse da quelle oggetto di accreditamento, non impieghi personale incompatibile e che, comunque, in ipotesi diversa, contenga l'impegno del titolare a sciogliere tale situazione entro 30 giorni dalla data di emanazione dell'eventuale determinazione regionale di accreditamento, dandone comunicazione alla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.

Le Aziende USL, previa individuazione di un proprio collaboratore quale responsabile del procedimento, dovranno procedere, ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 9, quarto comma, della L.R. n. 34/98 e successive modificazioni, all'annotazione in un apposito registro della data di ricevimento dell'istanza medesima da parte del soggetto interessato, accertando:

- il possesso di regolare autorizzazione all'esercizio delle attività;
- che alla domanda di accreditamento sia unita la dichiarazione che attesti l'assenza di personale incompatibile, secondo quanto sopra specificato;

- *per le strutture private non accreditate, la rispondenza o meno della richiesta, anche relativamente solo ad alcune delle attività oggetto di domanda di accreditamento, all'aggiornamento del Programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni specialistiche, di cui alla DGR n. 293/2005 e successive integrazioni;*

- *per le strutture private già accreditate che presentano domanda di ampliamento:*
 - a) *rispondenza o meno della richiesta al fabbisogno, nel caso l'ampliamento riguardi una o più delle 39 tipologie di attività di cui all'elenco dell'Allegato 1 alla DGR n. 327/04, ovvero nuove discipline di cui all'elenco allegato alla circolare regionale 10/1999, e successivi aggiornamenti;*
 - b) *rispondenza o meno della richiesta al fabbisogno nel caso l'ampliamento, ferme restando le tipologie di attività e le discipline specialistiche esercitate, riguardi la gamma delle prestazioni offerte qualora si tratti di prestazioni complesse (in particolare se comportanti la dotazione di apparecchiature tecnologiche "pesanti" quali RM, TAC),*
 - c) *non è prevista la valutazione della rispondenza al fabbisogno nel caso di ampliamenti relativi a prestazioni con caratteristiche che non rientrano al precedente punto b), ferme restando le tipologie di attività e le discipline specialistiche esercitate, in quanto si procederà,*

previa valutazione dei requisiti da parte dell'ASSR sulla base della documentazione presentata, ad una procedura di presa d'atto;

- *per le strutture private che forniscono servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente da parte di strutture accreditate pubbliche e private: esistenza di contratto con struttura pubblica e/o privata accreditata;*

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di accreditamento, l'Azienda USL competente per territorio dovrà trasmettere la domanda stessa alla Direzione generale Sanità e Politiche sociali - Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari - corredandola delle dichiarazioni e attestazioni di cui sopra, anche nell'ipotesi in cui non siano soddisfatte le condizioni sopra evidenziate, specificando le carenze riscontrate, al fine della formalizzazione dell'eventuale diniego dell'accREDITAMENTO per insussistenza delle condizioni preliminari.

All'atto del ricevimento dall'Azienda USL competente della documentazione di cui ai punti precedenti, il Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari della Direzione generale Sanità e Politiche sociali darà corso agli adempimenti per la prosecuzione del procedimento, seguendo lo schema già definito con propria determinazione n. 8315/2005 relativamente all'accREDITAMENTO degli ambulatori e studi odontoiatrici e successive modifiche.

Le domande presentate comporteranno l'avvio di una procedura di accreditamento provvisorio ai sensi dell'articolo 8 quater, settimo comma, del D.L.gs. n. 502/92 e successive modificazioni, in quanto si tratta di nuove strutture ovvero di nuove tipologie di attività o nuove discipline/ prestazioni, ad eccezione delle procedure di presa d'atto per gli ampliamenti relativi a sole prestazioni che non comportano la dotazione di strumentazioni complesse.

PROSPETTO A

AZIENDA USL	FABBISOGNO NUOVI ACCREDITAMENTI
PIACENZA	SU BASE AZIENDALE: Prestazioni di riabilitazione Risonanza magnetica
PARMA	DISTRETTO DI FIDENZA: dermatologia e discipline con tempi di attesa critici
REGGIO EMILIA	Nessuno
MODENA	DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA: Diagnostica per immagini (mammografia, ecografia mammaria con ago aspirato) DISTRETTO DI PAVULLO: Dermatologia, medicina fisica e riabilitativa, neurologia DISTRETTO DI MIRANDOLA: Chirurgia generale, medicina fisica e riabilitativa, neurologia
BOLOGNA	Nessuno
IMOLA	Risonanza magnetica
FERRARA	DISTRETTO SUD EST (Mesola) e DISTRETTO OVEST (San Agostino) Prestazioni di riabilitazione
RAVENNA	Nessuno
FORLI	AREA OMOGENEA DEL NCP VALLATA DEL TRAMAZZO (Modigliana e Tredozio): visite e prestazioni strumentali
CESENA	DISTRETTO DEL RUBICONE (Sogliano): prelievo venoso
RIMINI	DISTRETTO DI RICCIONE: Risonanza magnetica

Le richieste di *ampliamento* di accreditamento e le richieste di accreditamento dei *soggetti privati che forniscono servizi complementari* al percorso assistenziale/diagnostico di strutture accreditate pubbliche o private, saranno valutate secondo le modalità in precedenza indicate.

SCHEDA FAC-SIMILE MODELLO di domanda

**DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO
PER STRUTTURA AMBULATORIALE PRIVATA CHE FORNISCE
SERVIZI COMPLEMENTARI AL PROCESSO
ASSISTENZIALE/DIAGNOSTICO EROGATO AL PAZIENTE DA
PARTE DI STRUTTURE ACCREDITATE PUBBLICHE E/O PRIVATE**

Al Direttore Generale Sanità
e Politiche Sociali
della Regione Emilia-Romagna
Viale A.Moro 21
40127 BOLOGNA

Il sottoscritto nato a
....., il....., C.F....., in qualità di
.....(titolare/ legale rappresentante) della
.....(ditta/società/azienda), con sede legale
in.....(Pr.....),ViaNr.....,
telefono.....fax.....e-mail.....

chiede

il rilascio dell'accREDITamento per la seguente attività:

- laboratorio esami chimica clinica/ematologia/immunoematologia-Settore di (specificare) ...
- laboratorio microbiologia
- anatomia-istologia patologica
- genetica medica
-

Dichiara altresì di avere in atto per l'erogazione dell'attività sopra descritta un rapporto con le seguenti strutture pubbliche e/o private accreditate:

.....
.....
.....

Allega il Documento identificativo di struttura, nonché la Documentazione necessaria.

Il legale rappresentante

.....

Data

allegati nr.

DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA per l'accreditamento

Alla domanda devono essere allegati documenti così individuati:

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

composto dai DATI IDENTIFICATIVI DELL'AMBULATORIO e dalla SCHEDA DI PRESENTAZIONE

Dati identificativi della Struttura Ambulatoriale:
Denominazione
Titolare
Responsabile Clinico
Ubicazione sede riferimento (indirizzo – telefono – e-mail)

La scheda di presentazione deve essere così articolata:

Scheda sintetica di presentazione della Struttura per l'attività di cui si chiede l'accreditamento:
<u>prestazioni</u> erogate facendo riferimento al nomenclatore tariffario;
<u>risorse umane</u> utilizzate suddivise: <ul style="list-style-type: none"> - in dipendenti e altre tipologie di contratto - per categorie secondo i consueti riferimenti contrattuali
<u>organigramma</u> e <u>funzionigramma</u>
eventuali riconoscimenti ricevuti;
schematica <u>planimetria</u> della sede/i della Struttura.

Documentazione antimafia di cui al D.P.R. 252/98

Documentazione allegata:

1. **Documento istitutivo da cui si evinca: mandato specifico dell'organizzazione, obiettivi generali e per la qualità**
2. **Documento** da cui si evincano gli **obiettivi a breve** (anno in corso) della organizzazione esaminata e la pianificazione del loro raggiungimento
3. **Piano di inserimento, affiancamento e formazione del personale (anno in corso)** della Struttura/Organizzazione oggetto di verifica
4. Sezioni della **Carta dei Servizi** (se dovuta) inerenti la Struttura/Organizzazione oggetto di verifica
5. **Documento** da cui si evincano i principali indicatori utilizzati per la verifica interna dei risultati e se esistenti i dati relativi agli indicatori contenuti nei documenti specifici di accreditamento applicabili
6. **Elenco delle procedure generali** disponibili e corrispondenti schede relative alle procedure eventualmente possedute dalle articolazioni organizzative afferenti
7. **Elenco delle attrezzature più significative in dotazione** (estratto da inventario)
8. **Piano di programmazione degli acquisti delle attrezzature** (eventualmente estratto da piano aziendale)

N.B. La documentazione di cui sopra può essere sostituita da Manuale per l'accreditamento (se posseduto) e debitamente compilato

NOTA BENE

Il Team incaricato della verifica può richiedere e acquisire prima o durante la visita di verifica ulteriore documentazione.

È fatto obbligo alla struttura di fornire tutta la documentazione richiesta. Tale documentazione deve rispondere in maniera veritiera al requisito cui si riferisce ed, in caso di non corrispondenza, su tale requisito sarà espresso un giudizio negativo.

Inoltre l'ulteriore documentazione necessaria a dare evidenza ai requisiti applicabili e non allegate alla domanda dovrà essere conservata presso l'organizzazione richiedente l'accreditamento e dovrà essere disponibile durante la visita di verifica.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1188

Esito procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla demolizione dell'ex distilleria Orbat sita in Via Roma, nel comune di Forlimpopoli (FC), presentato da Caprara Costruzioni Srl (titolo II L.R. 9/99 e DLgs 152/06)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di "impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla demolizione dell'ex distilleria ORBAT sita in via Roma, a Forlimpopoli" da svolgersi nel Comune di Forlimpopoli(FC) ad opera della Ditta Caprara Costruzioni s.r.l., da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull'ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto e nelle prescrizioni contenute nella determina di autorizzazione n. DR4/237 del 22 dicembre 2009 rilasciata dalla Regione Abruzzo Direzione Protezione Civile - Ambiente;

b. devono essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la durata del cantiere, compresa la fase di dismissione e pulizia finale dell'area;

c. le operazioni di bagnatura dovranno essere estese oltre che ai cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie, anche alle piste di transito e alle gomme degli automezzi in modo da evitare il trascinarsi di polveri nelle aree esterne al cantiere;

d. dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte ad evitare eventuali sversamenti accidentali che potrebbero, in qualche modo, essere causa di turbamento della qualità delle acque sotterranee;

e. l'impianto di frantumazione dovrà essere posizionato nell'area individuata dal P.P.G.R. della Provincia di Forlì come "disponibile senza vincoli" alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani speciali e pericolosi;

f. in fase autorizzativa dovrà essere verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione vigenti presso i recettori vicini all'area di intervento, e in caso di superamento dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione, ferma restando la possibilità di richiedere autorizzazione comunale in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per attività temporanee, ai sensi della del. G.R. 21-1-2002 n.45;

g. si dovranno mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo i formulari di trasporto e i registri di carico e scarico su cui sono annotate le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e la loro destinazione;

h. il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con il codice CER 170904, potrà essere recuperato solo a seguito di conformità all'Allegato C della Circolare del MATTM 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto del

DM 5/2/1998;

i. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le risultanze dei test del cessione eseguiti per ognuno dei cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, nonché una relazione che espliciti la campionatura del campione di rifiuto dal cumulo successivamente sottoposto a test di cessione;

j. la ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento; per minimizzare gli impatti sull'ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto e nelle prescrizioni contenute nella determina di autorizzazione n.DR4/237 del 22 dicembre 2009 rilasciata dalla Regione Abruzzo Direzione Protezione Civile - Ambiente;

2) che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Caprara Costruzioni s.r.l., alla Provincia di Forlì, al Comune di Forlimpopoli, all'ARPA sezione provinciale di Forlì, all'AUSL di Forlì;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1189

Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla realizzazione di un macero ad uso irriguo nel fondo agricolo sito in Via Canaletta n. 19 nel comune di Argelato in provincia di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione di vaso ad uso irriguo in via Canaletta n. 19 nel Comune di Argelato in Provincia di Bologna dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l'area di cantiere;

2. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell'impatto paesaggistico e visivo dell'opera si eseguirà una piantumazione a corona, nella quale si dovranno utilizzare specie autoctone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo);

3. assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come

invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);

4. devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo strato impermeabile di argilla ed i paramenti dell'invaso; le argille affioranti utilizzate per l'impermeabilizzazione devono essere opportunamente vibrocompattate;

5. ai fini della sicurezza dovranno essere messe in opera: una recinzione perimetrale di protezione di altezza di 1.80 m dotata di cancello; 2 scalette di sicurezza ancorate al suolo che giungono fino a fondo invasore;

6. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera oggetto della presente valutazione dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) di trasmettere la presente delibera al proponente Sig. Sarti Loris, al Servizio Tecnico di Bacino Reno, alla Amministrazione provinciale di Bologna, al Comune di Argelato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Reno Galliera, all'ARPA sezione provinciale di Bologna;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1190

Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Castelverde", attivata da Compagnia generale idrocarburi Srl (Titolo II LR 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di giudicare, con riferimento al territorio della Regione Emilia-Romagna, ambientalmente compatibile il programma di ricerca idrocarburi denominato "Castelverde", limitatamente all'acquisto e alla rielaborazione di km 50 di linee sismiche preesistenti;

b) di ritenere necessario assoggettare ad ulteriore specifica procedura di VIA, una volta precisamente localizzato il sito di interesse, il pozzo esplorativo in previsione, fermo restando che:

- la realizzazione del sondaggio è subordinata al parere della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;

- il sondaggio non potrà essere ubicato nelle "zone A1", nelle "zone A2", nelle "zone A3" e nelle zone appartenenti al sistema delle aree di interesse archeologico, individuate dal PTCV vigente e/o adottato della Provincia di Piacenza;

1.1 di dare atto che in merito alla Valutazione d'Incidenza inerente il sito appartenente a Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", il competente Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna, con lettera prot. n. 136470 del 20 maggio 2010, ha comunicato l'esito positivo della pre-Valutazione d'Incidenza in quanto l'attività di ricerca idrocarburi in progetto non incide in maniera significativa sul sito in questione, risultando compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione

siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sottoporre ad ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza l'eventuale pozzo esplorativo, in seguito all'individuazione della sua esatta ubicazione rispetto ad un sito della Rete Natura 2000;

- sottoporre ad ulteriore Valutazione di incidenza eventuali progetti di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi individuati con l'indagine svolta, in quanto la presente valutazione è limitata alla fase di studio e ricerca e non di utilizzo dei medesimi;

c) di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'esito della presente procedura di verifica (screening) è stato stabilito d'intesa con la Regione Lombardia, che provvederà a formalizzare la decisione in merito alla compatibilità ambientale del permesso di ricerca idrocarburi denominato "Castelverde" con proprio autonomo atto;

d) di trasmettere la presente delibera alla Società proponente Compagnia Generale Idrocarburi Srl; alla Regione Lombardia; al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - UNMIG ex Ufficio XVIII; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di Piacenza; ai Comuni di Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli D'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda; ad ARPA Sez. Prov.le di Piacenza e ad ARPA Direzione Tecnica;

e) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

f) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1191

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Cadelbosco Di Sopra", attivata da Po Valley Operations Pty - presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Cadelbosco di Sopra", proposto da Po Valley Operations Pty, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 22 luglio 2010, sono nel complesso ambientalmente compatibili;

b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Prospezione sismica

1. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
 - le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali della Provincia e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;
 - gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i siti SIC e/o ZPS appartenenti a Rete Natura 2000;
 - la Riserva Naturale Orientata Regionale "Fontanili di Corte Valle Re";
 - le aree umide, i fiumi, i canali, i laghi e gli specchi d'acqua naturali e/o artificiali, individuate nell'Allegato 9 "Carta di prima fattibilità delle operazioni di rilievo sismico" della documentazione prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni;
 - le aree di frana attiva, quiescente e relitta, individuate nell'Allegato 9 "Carta di prima fattibilità delle operazioni di rilievo sismico" della documentazione prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni e/o dai PTCP delle Province di Reggio Emilia e Parma;
 - le aree di interesse archeologico individuate nell'Allegato 9 "Carta di prima fattibilità delle operazioni di rilievo sismico" della documentazione prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni e/o dai PTCP delle Province di Reggio Emilia e Parma;
 - le "Zone di Tutela Naturalistica" di cui all'art. 44 del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia;
 - le "Zone di deflusso di piena" di cui all'art. 13 del PTCP della Provincia di Parma;
 - nel territorio del Comune di Campegine le aree individuate nelle tavole del Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato come:
 - Insedimento Storico ed Archeologico
 - aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
 - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti;

Sistema delle Infrastrutture per l'Urbanizzazione degli Insediamenti e Relative Fasce di Rispetto

 - rispetto cimiteriale;
 - stazioni radiobase per la telefonia mobile e relative fasce di rispetto;
2. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei vigenti PTCP delle Province di Reggio Emilia e Parma, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;
3. nelle zone boscate, in particolare in quelle appartenenti al "Sistema forestale e boschivo" individuato dai PTCP di Reggio Emilia e Parma, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d'accesso e/o di accedervi con mezzi motorizzati; qualora fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le amministrazioni territoriali competenti, l'impiego dell'elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione;
4. nel territorio del Comune di Reggio Emilia dovrà essere salvaguardata la sensibilità delle seguenti opere realizzate nella

zona nord della città: i tre ponti progettati dall'architetto Santiago Calatrava, la stazione AV e il nuovo casello autostradale, considerando una distanza di rispetto e salvaguardia da concordarsi con l'Amministrazione comunale;

5. la realizzazione dell'indagine sismica è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nella lettera prot. n. 13143 pos. B/15 del 19 novembre 2008;

6. dovrà essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA territorialmente competente, almeno 30 giorni prima, idonea cartografia con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l'ubicazione dei punti di energizzazione. Gli elaborati grafici da produrre dovranno essere realizzati su una base aggiornata che riporti tutte le trasformazioni territoriali più recenti. In particolare per quanto riguarda la zona nord del territorio del Comune di Reggio Emilia, gli elaborati dovranno contenere la stazione Alta Velocità, i tre ponti progettati dall'architetto Santiago Calatrava, il nuovo Casello Autostradale, l'asse attrezzato Reggio-Bagnolo, l'elettrodotto a servizio della linea ad Alta Velocità, ecc.;

7. con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le modalità operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate;

8. per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni): personale dell'amministrazione comunale potrà presenziare alle operazioni;

9. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o della Provincia interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi;

10. i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell'area del permesso, se non diversamente specificato nella strumentazione urbanistica;

11. con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all'ipotizzata indagine sismica, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere richiesta inoltre, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;

12. dovrà essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando preventivamente e formalmente con gli enti gestori le cautele da adottare e le garanzie a copertura di eventuali danni che comunque si verificassero;

Pozzi esplorativi

13. i pozzi esplorativi non potranno essere ubicati nelle zone "agricole in ambito di tutela delle falde acquifere", cartografate nel vigente strumento urbanistico del Comune di Montecchio

Emilia [art. 64 delle Norme Tecniche di attuazione (NTA)];

14. i pozzi esplorativi non potranno essere ubicati, entro le zone di rispetto ristrette e allargate delimitate nella tav. 2 "Tutele ambientali e storico-culturali" del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Cavriago;

15. la perforazione dei pozzi esplorativi è sottoposta alle stesse preclusioni e, per quanto di interesse, prescrizioni indicate per la prospezione sismica;

16. la realizzazione dei pozzi esplorativi dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare la prospezione sismica;

17. lo sfruttamento dell'eventuale giacimento rinvenuto, subordinato al conferimento della concessione di coltivazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è subordinato a sua volta all'effettuazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

18. i pozzi esplorativi, così come eventuali progetti di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi individuati con le indagini in programma, dovranno essere sottoposti ad ulteriore procedura di Valutazione di incidenza, qualora limitrofi ad un sito Natura 2000;

19. la documentazione da presentare nell'ambito della procedura di VIA dovrà contenere una Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 447/95, della LR 15/2001, delle delibere di Giunta Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento Comunale per particolari attività;

c) di dare atto che il parere dovuto ai sensi dell'art. 18 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dai Comuni di Cadelbosco di Sopra e Scandiano, è contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che lo stesso parere, espresso ai sensi dell'art. 18 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Reggio Emilia e dai Comuni di Campegine, Correggio, Montecchio Emilia, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Traversetolo, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato anticipato tramite e-mail, fax e/o lettera acquisiti agli atti della Regione ed è contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9, il presente atto sostituisce il parere dovuto ai sensi dell'art. 18 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Parma e dai Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Gattatico, Montechiarugolo, Novellara, Parma, Sant'Ilario d'Enza, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

f) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto necessario acquisire il nulla-osta ai sensi della LR 18 febbraio 2005, n. 6 da parte della Provincia di Reggio Emilia, Ente gestore della Riserva Naturale Orientata Regionale "Fontanili di Corte Valle Re", né procedere alla Valutazione di Incidenza delle opere sui siti di Rete Natura 2000 da parte del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione [per i siti ricadenti nell'area di permesso ma esterni all'area della Riserva] e da parte della Pro-

vincia di Reggio Emilia [per il sito coincidente con l'area della Riserva], vista la tavola prodotta dalla Società proponente che esclude le suddette aree dalle attività di ricerca [esclusione recepita come prescrizione nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi];

g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Po Valley Operations Pty;

h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - UNMIG ex Ufficio XX; alle Province di Reggio Emilia e Parma; ai Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Gattatico, Montecchio Emilia, Montechiarugolo, Novellara, Parma, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Traversetolo; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov. le di Reggio Emilia; ad ARPA - Sez. Prov. le di Parma; ad ARPA Direzione Tecnica; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna;

i) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 12 (dodici);

j) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

k) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1192

Modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi" in Via Chiozzola, 24/bis nel comune di Sorbolo (PR) presentato da Inerti Cavoza Srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. n. 9/1999, come modificata dal DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuata da Inerti Cavoza Srl in Via Chiozzola, 24 bis nel comune di Sorbolo (PR) proposto dalla Società Inerti Cavoza, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il

giorno 12 luglio 2010, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto

conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'ALLEGATO 1, di seguito sinteticamente riportate:

1. le quantità di rifiuti e le tipologie di rifiuti che l'impianto Interti Cavozza è autorizzato a trattare suddiviso per tipologia di codice e di operazione di recupero è riportato nella tabella che segue:

CODICI	DESCRIZIONE E CER	OPERAZ RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Trattamento massimo annuo
			t	mc	t
150101 150105 200101	Carta e cartone (ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98)	R13 - R3	35	500	5.000
150107 160120 170202 191205 200102	Vetro(ex tipologia 2.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	30	30	400
120101 120102 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	Metalli (ex tipologia 3.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	30	30	400
020104 150102 170203 191204 200139	Plastica imballaggi (ex tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	180	540	3.500
070213 120105 160119 160306	Plastica sfridi (ex tipologia 6.2 e 6.5 di cui al DM 05/02/98)	R13	10	30	600
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti (ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98)	R13 - R5	2.000	1.400	20.000
150103 170201 191207 200138 200301	Legno grossolano(ex tipologia 9.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	150	800	5.000
030101 030105 030199	Legno fine (ex tipologia 9.1 di cui al DM)	R13	20	30	500

	05/02/98)				
160103	Pneumatici (ex tipologia 10.2 di cui al DM 05/02/98)	R13	90	90	2.500
150106	Imballaggi in materiali misti imballaggi misti(ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	70	300	8.000
170604	Materiali isolanti	R13	20	30	2.000
200307	Rifiuti ingombranti	R13	10	30	350
	TOTALE		2.645	3.810	48.250

1. per quanto riguarda la potenzialità massima di rifiuti speciali non pericolosi conferibili dovrà essere rispettato il quantitativo massimo pari a 48.250 t/anno e a 350 t/giorno;

2. il permesso di costruire per la realizzazione delle opere del progetto in oggetto rilasciato dall'Unione Bassa Est Parmense prescrive quanto segue:

a) il permesso di costruire è rilasciato facendo salvi i diritti e gli interessi dei terzi, verso i quali il titolare del medesimo assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato l'Ente da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal permesso stesso;

b) il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori o l'impresa costruttrice dovrà comunicare il giorno di inizio dei lavori, di copertura dell'edificio e di ultimazione dei lavori;

c) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie od aree pubbliche; i ponti di servizio e gli steccati eventualmente occorrenti dovranno essere costruiti e difesi in modo da garantire in ogni caso l'incolumità delle persone osservando le prescrizioni del regolamento per l'edilizia; non è permessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche se non previa autorizzazione dell'autorità comunale, il pagamento della tassa relativa e con l'osservanza delle prescrizioni che saranno date dall'ufficio tecnico; gli ingombri e le occupazioni sulle aree pubbliche dovranno essere adeguatamente segnalate al fine di una sicura tutela dell'incolumità pubblica;

d) sul confine o nell'interno del cantiere deve essere apposto un cartello, sempre visibile e facilmente leggibile dall'area pubblica, indicante l'oggetto dei lavori, l'intestazione del proprietario del fabbricato, l'impresa esecutrice, la generalità del direttore dei lavori, del direttore di cantiere, del progettista e gli estremi del presente permesso di costruire;

e) le aree che verranno eventualmente occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio tecnico;

f) il permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle costruzioni: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore e l'esecutore delle opere secondo le vigenti disposizioni di legge;

g) le opere con strutture in conglomerato cementizio armato normale, in conglomerato cementizio precompresso od a struttura metallica, devono essere preventivamente denunciate a norma della L. 5 novembre 1971, n. 1086, all'Unione Bassa Est Parmense;

h) dovranno essere rigorosamente osservate tutte le condizioni e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e speciali vigenti in materia d'igiene, di edilizia, di sicurezza, di circolazione stradale, di polizia locale, di sicurezza sul lavoro e nei cantieri, e delle disposizioni aventi attinenza con l'intervento in oggetto;

i) il committente titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nel presente permesso di costruire;

j) qualora siano eseguite opere in contrasto con il presente permesso di costruire o non rispondenti alle prescrizioni del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) o del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.U.E.), il Comune di Sorbolo o l'Unione Bassa Est Parmense può disporre la sospensione o la demolizione;

k) il permesso di costruire ha una validità non superiore ad

un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata domanda diretta ad ottenere il rinnovo;

l) i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire;

m) il proponente si impegna e si obbliga, in caso di cessazione dell'attività esistente, a demolire contestualmente la superficie coperta (asfaltata) e non utilizzare l'area stessa per usi e funzioni diverse da quelle collegate con l'attività esistente di cui all'art. 29 commi 3 e 17 del RUE vigente;

3. al fine di potere garantire la possibilità di controllo delle quantità emunte, in particolare ai fini industriali, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, oltre al misuratore già installato sul pozzo, dovrà essere posizionato un ulteriore misuratore in corrispondenza dell'impianto di macinazione; tali strumenti dovranno fornire i dati dei volumi d'acqua utilizzati, secondo modalità di funzionamento, nonché di trasmissione dei dati, che dovranno essere concordati con il competente Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna; tale trasmissione non potrà avere, comunque, cadenza inferiore all'anno; la portata massima derivabile dal pozzo dovrà essere pari a mod. 0.01 (1 l/s) da utilizzare sia ad uso industriale sia ad uso igienico ed assimilato, con un volume massimo di mc 300 annui per usi industriali;

4. il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale di Enia Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;

5. dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi in detrazione dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Enia Spa;

6. dovrà essere installato, a cura del titolare dello scarico, uno strumento per la misura delle acque complessivamente scaricate in pubblica fognatura, giudicato idoneo e collocato in posizione corretta da parte di Enia Spa; tali acque saranno costituite dall'attuale scarico di acque di dilavamento, da acque domestiche e dallo scarico, in caso di eventi piovosi eccezionali, del troppo pieno delle acque piovane recuperate dalla nuova area pavimentata;

7. al fine di garantire l'eccezionalità dell'entrata in funzione del troppo pieno, il volume di stoccaggio da predisporre dovrà essere pari a 80 mc;

8. le caditoie relative alla rete fognaria interna esistente, che sono posizionate sull'area di futura pavimentazione, dovranno essere chiuse a garantire che le acque piovane ricadenti sulla nuova pavimentazione vengano completamente intercettate dalla nuova rete di raccolta prevista per il recupero delle stesse;

9. gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;

- i limiti di accettabilità stabiliti dalla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- è vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di

- depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi;
 - i fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
 - i sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - i limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare la Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06;
 - è vietata l'immissione in pubblica fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto precedente;
 - qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/297297, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente;
 - qualora intervengano modificazioni nel regime degli scarichi, secondo quanto indicato all'art. 9 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione, dovute ad ampliamenti ed interventi edilizi o a modificazioni del ciclo produttivo che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico/scarichi oggetto del presente parere o predisposizioni di nuovi allacci alla pubblica fognatura dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione allo scarico all'autorità competente;
 - i veicoli in uscita, contenenti materiali destinati agli utilizzatori o non recuperabili, devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare sia emissioni di polveri sia la caduta accidentale di materiale grossolano;
 - al fine di rimuovere eventuali depositi dei materiali movimentati nei pressi dello stabilimento, imputabili all'attività di trasporto degli stessi, la ditta Cavoza deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell'area in prossimità dell'ingresso, e più precisamente 200 m a valle e 200 m a monte dell'ingresso stesso, con particolare riferimento alla pista ciclabile nonché alle banchine stradali e al relativo sistema di drenaggio (bocca di lupo) a servizio della strada;
 - per quanto riguarda il Certificato di Prevenzione Incendi, qualsiasi ulteriore variante che comporti un'alterazione delle condizioni di sicurezza valutate in fase di esercizio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in fase di rilascio del CPI, dovrà essere, ai sensi del DPR 37/98, sottoposto a preventivo parere di conformità attraverso le procedure dettate dal DPR citato e dal DM 4/5/98;
 - devono essere rispettati i disposti della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Per le operazioni di trattamento rifiuti il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e deve programmare e mettere in atto, le misure di prevenzione conseguenti, con particolare riferimento agli accorgimenti per la riduzione del rumore, del rischio biologico e infortunistico, delle polveri aerodisperse;
 - le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di cui all'art. 70 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, utilizzate conformemente alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie, così come previsto dagli art. 71 del medesimo D.Lgs.;
 - deve essere predisposta l'organizzazione in sicurezza della viabilità interna dei mezzi, che tenga conto del contesto, della movimentazione prevedibile e dei flussi pedonali. La viabilità deve essere gestita e deve essere effettuato il controllo dell'adozione delle procedure e istruzioni operative individuate. Deve essere predisposta idonea segnaletica orizzontale e verticale e gli addetti indossare abbigliamento ad alta visibilità. Devono essere previste misure di sicurezza e di prevenzione per i mezzi di movimentazione con particolare attenzione agli operatori a terra;
 - le cabine dei mezzi devono essere dotate, oltre dei mezzi di insonorizzazione, antivibranti, di climatizzazione, di adeguato ricambio dell'aria convenientemente filtrata all'ingresso. Deve essere verificata l'opportunità di dotare anche i carrelli elevatori di cabina chiusa, rispondente alle caratteristiche sopra descritte;
 - le barriere acustiche devono essere idoneamente ancorate e la loro collocazione deve garantire adeguato spazio di accesso e manovra all'impianto di frantumazione;
 - devono essere redatte procedure e istruzioni operative per la attuazione delle misure di controllo della radioattività dei materiali in ingresso;
 - devono essere previste procedure per l'intero impianto, al fine di garantire idonea e frequente pulizia, sanificazione, l'adozione delle modalità di controllo delle infestazioni di roditori e insetti;
 - devono essere individuate le misure di emergenze da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. L'organizzazione e la gestione delle emergenze deve tenere conto della sicurezza degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente esterno;
 - devono essere garantite la delimitazione e il controllo delle aree dedicate al trattamento dei rifiuti e al loro deposito, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la loro eventuale dispersione incontrollata;
 - la ditta "Inerti Cavoza srl" rappresentata da Michelina Malori in qualità di legale rappresentante e gestore impianti, con sede legale nel Comune di Sorbolo Via Chiozzola n. 24 bis, può essere autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi" da svolgere in Comune di Sorbolo Via Chiozzola n. 24 bis; l'attività della ditta è subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5)

del D.Lgs. 152/2006, anche alle seguenti disposizioni:

- Emissione autorizzata:

Emissione n. E1 "Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio della pressa compattatrice - imballatrice (pot. 87.5 kW)"
(emissione autorizzata)

Durata ore/giorno..... 6 h

Durata giorni/anno..... 240 giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:

Polveri..... 130 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 4000 mg/Nm³

Ossido di carbonio (espressi come CO) 650 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

- Impianti esenti da autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 14 DEL DLgs 152/2006 ma soggetti al rispetto dei limiti di emissione, ai sensi dell'art. 271 dello stesso DLgs 152/2006:

Emissione n. E2 "Motore diesel a servizio del frantumatore (pot. 115 kW)"

Durata ore/giorno..... 4 h

Durata giorni/anno..... 240 giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:

Polveri..... 130 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 4000 mg/Nm³

Ossido di carbonio (espressi come CO) 650 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

Dovrà, inoltre, essere effettuato un campionamento ed analisi delle emissioni per quanto riguarda i parametri sopra specificati al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di emissione, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Emissione n. E3 "Impianto di frantumazione marca OM modello SK MOUSE II"

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno..... 4 h

Durata giorni/anno..... 240 giorni

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, come concentrazione massima un valore di:

- polveri totali..... 5 mg/Nmc

determinato esclusivamente secondo il metodo UNICHIM n. 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche - Metodo gravimetrico).

Vista la tecnologia degli impianti, per l'emissione n. E3 si ritiene che:

- la messa in esercizio coincide con la messa a regime;

- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 5 D.L.gs. 152/06;

- il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;

- i controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 all'emissione n. E3 devono avere una periodicità annuale.

- Emissioni diffuse - Modalità di contenimento:

Dovrà essere evitata la dispersione di polveri in atmosfera provenienti:

- dai cumuli dei rifiuti inerti speciali non pericolosi da costruzione/demolizione ancora da frantumare o frantumato (es: tramite umidificazione o copertura);

- dall'eventuale taglio grossolano de rifiuti inerti speciali non pericolosi da costruzione/demolizione prima del caricamento nella tramoggia dell'impianto di frantumazione.

Occorre provvedere alla bagnatura ed alla pulizia dei piazzali di manovra/transito mezzi secondo le necessità stagionali e quotidiane;

Occorre verificare che i mezzi che trasportano rifiuti o MPS che possono liberare polveri siano dotati di coperture/telo nature;

- l'azienda dovrà inoltre effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati;

- i punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990. L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08);

- i referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

a) l'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;

- b) lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;
- c) il tipo di attività svolta;
- d) la data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- e) l'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di rifiuto speciale non pericoloso (Indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
- f) descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- g) la composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
- h) i risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
- i) i metodi di campionamento ed analisi utilizzati;
- j) le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- k) nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del DLgs 152/2006 od a quanto altrimenti stabilito;
- l) firma e timbro dal professionista abilitato;
- dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissivi, della quantità annua di rifiuti speciali non pericolosi gestiti (Indicatore di esercizio) e della quantità annua di gasolio utilizzato (Indicatore di consumo);
 - il registro, con pagine numerate, dovrà essere vidimato e timbrato dall'Ente di controllo che ne verificherà la completezza e l'aggiornamento alla data di presentazione, che dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi al termine fissato, o prorogato, per la comunicazione dei dati relativi alla messa a regime. Il registro dovrà essere conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
 - per la componente rumore è necessario un collaudo acustico da effettuarsi dopo la messa a regime dell'attività e da trasmettere ad ARPA per la successiva valutazione;
 - per quanto riguarda i rifiuti prodotti è necessario mantenere la separazione delle diverse tipologie di rifiuti e rispettare i quantitativi previsti dal progetto;
 - per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso devono provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
 - tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se

- non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
- i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;
 - devono essere adottate tutte le misure utili ad impedire la diffusione ambientale di materiale polverulento sia in fase di carico/scarico;
 - dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da...) per i quali deve essere attestata la non pericolosità;
 - in adempimento a quanto previsto in allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per le tipologie di rifiuti riconducibili alle tipologie 1.1 e 7.1 per le quali viene autorizzata la fase di recupero finale (R3 e R5), la ditta stessa dovrà effettuare la caratterizzazione delle Materie Prime Seconde secondo le modalità e la frequenza indicate agli articoli 8 e 9 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.; i referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività; il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Parma;
 - entro il 30 aprile di ogni anno, dovranno essere presentate, su supporto informatico, al Servizio Ambiente della Provincia di Parma, le informazioni di cui all'art. 189 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. (dichiarazione MUD) relative all'anno solare precedente;
 - gli orari di lavoro devono avvenire su un unico turno di lavoro, spezzato e diurno, di 8 ore; l'attività di trattamento dei rifiuti inerti deve essere svolta dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
- b) di dare atto che l'Unione Bassa Est Parmense e la Provincia di Parma hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
- c) di dare atto che la Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n. 2522 del 23 luglio 2010, e che costituisce l'Allegato n. 2 della presente delibera;
- d) di dare atto che l'Unione Bassa Est Parmense, l'ARPA e l'AUSL hanno espresso il proprio parere per l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
- e) di dare atto che la Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione all'emissione in atmosfera dell'impianto ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n. 2499 del 21 luglio 2010, e che costituisce l'Allegato n. 3 della presente delibera;
- f) di dare atto che l'Unione Bassa Est Parmense, l'ARPA hanno espresso il proprio parere per l'autorizzazione all'emissione

in atmosfera ai sensi dell'art.269 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;

g) di dare atto che il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia – Romagna, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del regolamento regionale 41/04 con determina del Dirigente del Servizio, Dott. Gianfranco Larini n. 7781 del 19/7/2010 e che costituisce l'Allegato n. 4 della presente delibera;

h) di dare atto che la Provincia di Parma ha espresso il proprio parere per la concessione di derivazione ai sensi del RR 41/04 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;

i) di dare atto che l'Unione Bassa Est Parmense ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione dell'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma ATO 2, con atto prot. n. 5649 del 23 luglio 2010 e che costituisce l'Allegato 5 alla presente delibera;

j) di dare atto che ENIA e ARPA hanno espresso il proprio parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3, comma 2 della DGR 1053/2003 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;

k) di dare atto che l'Unione Bassa Est Parmense ha rilasciato il permesso di costruire per le opere previste nel progetto ai sensi della L.R. 31/2002 con con atto n. 8 prot. 2125 del 7/5/2010 e che costituisce l'ALLEGATO 6 alla presente delibera;

l) di dare atto che l'Unione Bassa Est Parmense ha rilasciato una dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti comunali per alcune opere previste nel progetto sottoposte a Denuncia di Inizio attività ai sensi della L.R. 31/2002 con prot. 5827 del 27/7/2010 e che costituisce l'Allegato 7 alla presente delibera;

m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società Inerti Cavoza;

n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, all'Autorità di Bacino del Po, alla Provincia di Parma, all'Unione Bassa Est Parmense, all'ARPA Sez. Prov. Parma, all'AUSL di Parma, ad ENIA;

o) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

p) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

q) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Allegato 1: Rapporto ambientale

Allegato 2: Autorizzazione realizzazione e gestione rifiuti

Allegato 3: Autorizzazione emissione atmosfera

Allegato 4: Concessione di Derivazione Acque pubbliche

Allegato 5: Autorizzazione scarico pubblica fognatura

Allegato 6: Permesso Costruire

Allegato 7: Conformità urbanistica DIA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1196

Definizione contenuti del SIA (scoping) relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di realizzazione di un Parco Eolico “Poggio Tre Vescovi - Fresciano” localizzato nei comuni di Verghereto (FC), Casteldelci (FO) e Badia Tedalda (AR), condotto d'intesa con la Regione Toscana

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di dare atto delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 24 marzo 2010 e riunitasi successivamente in data 14 aprile 2010 come risulta dal relativo verbale, che costituisce l'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

b) di dare atto del decreto del dirigente del Settore VIA della Regione Toscana n. 2210 del 11 maggio 2010 che individua, ai sensi del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, le integrazioni da apportare al SIA e costituisce l'Allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

c) di approvare il Piano di lavoro e il Documento di scoping per definire i contenuti del S.I.A. e ritenerli adeguati per la redazione del S.I.A. relativo al progetto di realizzazione di un “parco eolico Poggio Tre Vescovi – Fresciano” che sarà localizzato nei Comuni di Verghereto (FC), Casteldelci (RN) in Regione Emilia-Romagna e Badia Tedalda (AR) in Regione Toscana, presentato dalla società GEO Italia Srl, acquisito al PG 2010.0045621 del 22 febbraio 2010, depositato e consultabile presso il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna in Via dei Mille 21 a Bologna, con le seguenti prescrizioni:

In generale

1. il SIA deve inquadrare il progetto relativamente al contesto geologico, ambientale, fisico e pianificatorio relativo alla regione Emilia - Romagna ed alle province di Rimini e Forlì – Cesena, per il territorio del comune di Casteldelci, ai sensi della L.R. n.17 del 2009, si dovrà fare riferimento alla pianificazione prevista dalla regione Marche e dalla provincia di Pesaro - Urbino;
2. è necessario che il SIA fornisca l'elenco delle concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assenti comunque denominati, preordinati alla realizzazione dell'intervento proposto; le autorizzazioni saranno da distinguere tra quelle necessarie all'esercizio dell'opera principale ed opere connesse e quelle relative alla fase di cantiere con la specificazione di quelle comprese nell'ambito della procedura di VIA e con particolare riferimento alla eventuale necessità di realizzare nuova viabilità; dovranno pertanto essere presentati tutti gli elaborati previsti dalla normativa di settore vigente;
3. relativamente alla presenza di un altro progetto di parco eo-

lico proposto dalla società Larus che, per il territorio del comune di Casteldelci, prevede di installare aerogeneratori nelle medesime aree del progetto in esame, si chiede al proponente di valutare la compatibilità dei due impianti sia per quanto concerne gli aspetti progettuali che soprattutto per gli aspetti ambientali;

4. in riferimento al bilancio energetico dell'impianto e al ciclo di vita previsto per il Parco eolico è necessario effettuare una analisi che sulla base delle condizioni anemologiche dell'area valuti l'efficienza energetica degli aerogeneratori previsti e definisca il beneficio ambientale che tale progetto, comprendendo le fasi di costruzione, esercizio e dismissione, produce in termini di mancate emissioni di gas climalteranti;
5. dovrà essere presentato un documento che valuti la sostenibilità economica dell'intero progetto, in particolare dovrà essere verificata l'efficienza e sostenibilità complessiva dell'impianto comprendendo tra i costi di investimento anche quelli di smantellamento e di ripristino paesaggistico-ambientale delle aree interessate; dovrà inoltre essere evidenziato nel computo economico anche il contributo dei "certificati verdi" al fine di valutarne il peso nel bilancio di sostenibilità complessivo;
6. dovranno infine essere predisposte adeguate proposte che prevedano l'assunzione di necessari impegni e garanzie fideiussorie, affinché lo smantellamento e recupero finale delle aree avvenga in maniera certa ed efficace;

Quadro di riferimento programmatico

1. il Quadro di Riferimento Programmatico deve prendere in considerazione il sistema della pianificazione territoriale e paesaggistica (cartografie e NTA) per un congruo intorno delle opere ed interventi in progetto, compresi gli elettrodotti di collegamento con la rete Terna, sia per la fase di cantiere che di esercizio;
2. in riferimento all'interesse paesaggistico per l'area di progetto, in particolare per il comune di Verghereto come aree di valore naturalistico e ambientale, mentre per il comune di Casteldelci come aree a "Boschi e pascoli" si chiede di valutarne la conformità con le disposizioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica;
3. relativamente alla compatibilità del progetto con il PTCP di Forlì - Cesena si evidenzia che:

a) nella Tav. 3 "Carta forestale e dell'uso dei suoli", una delle 4 torri e parte dell'elettrodotto che ricadono nel comune di Verghereto interessano una zona boschiva normata dall'art. 10 delle Norme del PTCP che prevede misure di compensazione al fine di mitigare l'impatto dell'opera sull'area boscata. In particolare il comma 8 bis prevede che le opere di compensazione siano realizzate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e dovranno ricadere nelle aree individuate dall'art. 55 come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche. Considerando però la posizione della pala e la vicinanza di aree non boscate, sarebbe preferibile spostare l'opera all'interno di una di queste aree. Qualora quest'alternativa non sia attuabile, si rimanda alla previsione di misure di compensazione adeguate;

b) relativamente alla Tav.4 "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale", tre delle torri sembrano ricadere in aree caratterizzate da presenza di frane quiescenti. L'art. 26 del PTCP prevede la possibilità di costruire opere purché queste non creino situazioni peggiorative sulle stabilità del versante in frana. Si

chiede che il proponente valuti un posizionamento alternativo per i suddetti impianti e qualora non ci sia alternativa percorribile a quella proposta, deve essere giustificato, tramite adeguate e approfondite relazioni geologiche geotecniche la stabilità del versante e l'effetto non peggiorativo dell'opera sulla stabilità del versante;

c) nella Tav.5 "Schema di assetto territoriale", si evidenzia che una delle torri è situata in prossimità del SIC di "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo e Rupe della Moia". È necessaria quindi una valutazione di incidenza che verifichi l'impatto dell'opera e comunque una valutazione per una diversa collocazione dell'aerogeneratore;

Quadro di riferimento progettuale e progettazione definitiva:

10. per ogni aerogeneratore e opera connessa, la scelta della tipologia progettuale da realizzare e della relativa taglia, sarà stabilita nel corso della Valutazione di Impatto Ambientale, a valle di apposita comparazione delle tecnologie disponibili; risulta, quindi, indispensabile che lo Studio di Impatto Ambientale contenga ipotesi comparative, anche con riferimento a diverse distribuzioni spaziali e tipologie degli aerogeneratori evidenziando le possibili interferenze con gli ambienti naturali e che solo al termine della comparazione sia scelta quella ottimale; in particolare si richiede la possibilità da parte del proponente di prendere in considerazione l'eventualità di delocalizzare alcuni aerogeneratori posizionati in prossimità del sito di importanza comunitaria Rete Natura 2000 - SIC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia";

11. predisporre cartografia ad una scala adeguata con l'ubicazione dell'impianto e delle opere secondarie e accessorie (viabilità, elettrodotto, piste di cantiere, piazzole, ecc.) nella quale siano individuati i confini amministrativi regionali ed in particolare i siti della Rete Natura 2000, le aree protette e le aree vincolate dal punto di vista paesaggistico-ambientale;

12. definire la soluzione progettuale migliore in termini progettuali e di impatti sul territorio tra le due ipotizzate per il tracciato dell'elettrodotto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale di Terna (collegamento a Quarto o a Badia Tedalda), sottolineando che Terna sta valutando la soluzione di collegamento con la cabina primaria di Badia Tedalda; in particolare dovrà essere rappresentato il tracciato ad una scala adeguata per individuare possibili interferenze con manufatti e infrastrutture esistenti (es. linee elettriche a media e bassa tensione) e con le diverse matrici ambientali;

13. realizzare uno studio di fattibilità per il trasporto degli aerogeneratori, rappresentando cartograficamente la viabilità della Regione Emilia-Romagna che in fase di cantiere sarà interessata e descrivere gli eventuali interventi di adeguamento che si ritengono necessari, compresi quelli per la realizzazione delle piazzole di scambio; in particolare dovranno essere approfondite le eventuali criticità sia del tracciato stradale scelto sia del tracciato previsto per l'elettrodotto di servizio, dovranno essere evidenziate puntualmente le opere da realizzare correate, per quanto riguarda gli attraversamenti di corsi d'acqua e l'occupazione di suolo demaniale, di adeguate relazioni idrauliche, utili anche per quelle che saranno le istruttorie per l'ottenimento delle relative autorizzazioni idrauliche e concessioni di aree demaniali;

14. con particolare riferimento alla viabilità di cantiere per il trasporto pale e sostegni, si specifica fin d'ora, che è necessario fornire indicazioni in merito alla viabilità (sia quella su strada che quella su sterrato) ed ai centri abitati interessati, ai flussi di traffico ed alle caratteristiche dimensionali dei mezzi utilizza-

ti per il trasporto. In particolare, oltre al tragitto seguito, devono essere forniti: lunghezza, larghezza ed altezza dei mezzi di trasporto, comprensivi del carico trasportato, del loro peso e dello schema di carico;

15. in riferimento ai tratti stradali comunali e vicinali da realizzare all'interno del Parco eolico, dovranno essere definite le caratteristiche costruttive e dimensionali, le interferenze con l'assetto morfologico e con le aree ad elevata pericolosità geomorfologica individuate dalla pianificazione di Bacino e dalla Carta geologica regionale, dovranno inoltre essere minimizzati gli interventi di scavo e riporto per realizzare i tratti stradali e verificata la stabilità dei relativi versanti anche in condizioni sismiche;

16. al fine della autorizzazione temporanea all'esenzione del vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923) sono necessari i seguenti approfondimenti:

17. a) Viabilità pubblica esistente esterna al cantiere: localizzazione e descrizione delle opere di allargamento della carreggiata esistente, ricostruzione di opere di sostegno ed attraversamenti di corsi d'acqua, riprofilatura dei versanti;

18. b) Realizzazione/adequamento della viabilità interna di cantiere: descrizione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, stima della superficie di bosco e/o del numero di piante da tagliare (con o senza eliminazione delle ceppaie) e relative misure di compensazione e/o di ripristino;

19. c) Aree di stoccaggio (anche temporaneo) di materiale di risulta da scavi: localizzazione e descrizione (compresa volumetria e natura litologica del materiale) dei depositi e della loro stabilità. Descrizione anche delle azioni di ripristino alle condizioni ante operam;

20. d) Conduttori elettrici interrati: localizzazione e descrizione delle opere;

21. è necessario un adeguato approfondimento delle tematiche geologiche e geomorfologiche dell'area interessata dall'intervento mediante la realizzazione di elaborati cartografici di dettaglio (carta geologica e geomorfologica in scala 1:5.000) e la messa a punto di un elaborato cartografico che metta in relazione gli interventi in progetto (ubicazione degli aerogeneratori, tracciato del cavidotto, viabilità di servizio) con la cartografia del dissesto del PAI territorialmente competente;

22. dovrà essere realizzata una adeguata indagine geognostica corredata da carte litologiche di dettaglio in relazione alla tipologia di intervento, mirata alla verifica delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche delle aree interessate dal progetto;

23. dovrà essere realizzato uno specifico elaborato cartografico che indichi i corsi d'acqua demaniali interessati dagli attraversamenti per tutti i tratti di cavidotto sia interno al parco eolico che di collegamento con la Rete TERNA e la viabilità di servizio; inoltre dovranno essere presentati i particolari costruttivi di attraversamento tipo (sub-alveo e/o aereo) quali elementi indispensabili per le valutazioni necessarie ai fini del rilascio di regolare concessione demaniale;

24. dovrà essere effettuato un adeguato approfondimento relativo alla classificazione sismica dei comuni interessati dal progetto con particolare riferimento alla pericolosità e al rischio sismico, alla categoria di suolo di fondazione e ai possibili effetti di amplificazione sismica locale per le aree dove saranno installati gli aerogeneratori, utilizzando gli "Indirizzi per gli studi di micro zonazione sismica in Emilia-Romagna" approvati con DGR 112/2007;

25. dovranno essere realizzati adeguati approfondimenti ge-

ologici e geofisici per la definizione del modello geologico e idrogeologico e dei parametri caratteristici dei terreni per ogni singolo aerogeneratore anche in condizioni sismiche e approfondimenti geotecnici in relazione alle azioni sismiche di progetto, ai carichi di progetto e agli approcci scelti secondo quanto indicato dal DM 14/01/2008;

26. presentare al Ministero Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna la documentazione tecnico amministrativa comprovante la regolarità delle interferenze tra l'elettrodotto in progetto e le linee di telecomunicazione, in base alla quale potrà essere emesso il Nulla Osta alla Costruzione prevista dal DLgs 259/03, art. 95;

27. occorre definire il piano particellare di esproprio comprensivo di elenco dei proprietari per tutte le aree interessate dagli interventi in progetto, compreso il tracciato definitivo dell'elettrodotto di connessione con la Rete di TERNA;

28. in riferimento alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale formulata dal proponente a TERNA con due ipotesi di tracciato differenti; dopo che TERNA di concerto con Enel Distribuzione avrà individuato la soluzione possibile, TERNA elaborerà la Soluzione Minima Tecnica Generale (SMTG) di connessione che contiene esclusivamente lo schema generale di connessione alla Rete nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti Rete, eventualmente coinvolgendo il distributore locale territorialmente competente. A seguito della formale accettazione della SMTG, ai fini autorizzativi, nell'ambito del procedimento di VIA integrato con il procedimento di Autorizzazione Unica come previsto dall'art. 12 del DLgs 387/03, il proponente dovrà presentare la documentazione progettuale completa delle opere di Rete benestariata dal Gestore di riferimento. Pertanto qualora fosse prevista da Terna una soluzione di connessione sulla RTN, sarà necessario che il progetto delle opere RTN sia sottoposto a Terna per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici di Terna medesima, con conseguente rilascio del parere tecnico che sarà acquisito all'interno della VIA;

Quadro di riferimento ambientale

Vegetazione e fauna

29. con riferimento alla Delibera regionale n. 1191 del 30/07/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/04" e considerando che gli aerogeneratori, i cavidotti e parte della viabilità di cantiere, compreso il trasporto in sito dei componenti degli aerogeneratori ricade in prossimità di siti Rete Natura 2000, e in Emilia-Romagna in particolare del SIC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiole e Rupe della Moia", è necessario procedere alla redazione dello Studio di Incidenza rispetto ai siti della Rete Natura 2000 per valutare sia gli impatti diretti che indiretti;

30. nella valutazione dell'impatto dovrà essere posta particolare attenzione alle specie e agli habitat individuati dalle direttive comunitarie "Habitat" 43/92 e "Uccelli" 409/79;

31. le analisi ambientali sulla componente biotica (flora, fauna e habitat) presenti nel Documento di scoping sono riferite alla legislazione e agli elenchi e banche dati della Rete Natura 2000 della Toscana; si ritiene che debbano essere considerate nel SIA anche le leggi di riferimento per la regione Emilia-Romagna (L.R. 7/2005, L.R. 6/2005 e L.R. 15/2006), confrontando gli elenchi e le banche dati presenti nel documento di scoping con:

32. le specie e gli habitat tutelati e prioritari in base alle Direttive europee;

33. le specie e gli habitat di interesse conservazionistico indicate dalla Regione Emilia-Romagna e riportati nel sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/natura2000/pagine/dati.htm>;

34. le specie e gli habitat di riferimento presenti nel SIC IT4080008;

35. in relazione a tale approfondimento dovrà pertanto essere implementato il SIA e il monitoraggio prendendo a riferimento le locali normative e in particolare considerando quali specie significative per valutare possibili impatti delle opere in progetto, anche le specie e gli habitat elencati nella scheda del SIC "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo e Rupe della Moia";

36. si ritiene che il monitoraggio ante-operam proposto debba essere integrato con un numero significativo di rilievi in particolare per lo svernamento e la migrazione degli uccelli sia per il periodo primaverile che autunnale; dovranno inoltre essere presentate tutte le indagini ambientali effettuate durante il periodo di osservazione dell'area per gli habitat, la flora e la fauna;

37. tenendo conto della probabilità che il parco eolico determini un impatto negativo sulle popolazioni ornitiche tutelate entro i siti della rete Natura 2000 interessati, è necessario presentare i risultati di studi e di un monitoraggio volto alla definizione della frequentazione ed identificazione dell'avifauna migratoria e nidificante presente nella zona;

38. il monitoraggio ante operam dell'avifauna, redatto secondo gli standard dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA) e i rilievi conseguenti, devono avere una durata di almeno 18 mesi; in particolare dovranno essere indicate con precisione le strategie di campionamento adottate, le tecniche di monitoraggio utilizzate ed i relativi protocolli applicativi così come dovrà essere reso ben chiaro il periodo di rilevamento e la relativa durata; si ricorda che le schede di rilevamento dovranno essere firmate dal tecnico incaricato;

39. dovrà essere definito nel dettaglio il piano di monitoraggio in corso d'opera e post operam per le diverse matrici ambientali ed in particolare per quanto riguarda gli habitat e l'avifauna;

40. specificare le caratteristiche tecniche degli aerogeneratori di progetto, soprattutto in relazione alla velocità di rotazione delle pale ed alla loro visibilità, indicando se risultano, allo stato attuale, come quelli a minor impatto per l'avifauna;

Rumore

41. la relazione sulle emissioni sonore dovrà valutare attraverso specifica analisi delle frequenze (alte e basse) eventuali interferenze con i recettori individuati, con gli ambienti naturali e i siti Rete Natura 2000; in post opera si dovranno prevedere specifiche azioni di misura e di monitoraggio periodico;

Campi elettromagnetici

42. relativamente ai cavidotti interrati all'interno del Parco eolico, alla linea elettrica di connessione con la Rete Nazionale di TERNA e alla cabina di trasformazione si chiede il calcolo del DPA come da Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/2008;

Paesaggio

43. per valutare gli effetti sul paesaggio, il SIA dovrà essere elaborato prendendo come riferimento le "Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici" della Regione Toscana (2004), con particolare riferimento alla defini-

zione delle aree di studio (ASIP, AIL, AIP, AIVA);

44. il SIA deve contenere ricostruzioni tridimensionali dell'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento anche per valutare il raggio di visibilità degli aerogeneratori, con un numero significativo di angoli di vista;

45. in riferimento al fatto che gli interventi previsti dal progetto dovranno ottenere l'autorizzazione paesaggistica, in fase di VIA dovrà essere presentata la Relazione Paesaggistica prevista dall'art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004 che dovrà costituire uno specifico elaborato, redatto secondo il disposto del DPCM 12.12.2005;

Interferenze

46. dovranno essere dichiarate e proposte eventuali soluzioni progettuali per la risoluzione delle interferenze ad opere già esistenti sul territorio ed in particolare dovrà essere verificata la presenza di impianti radiantistici presenti nelle vicinanze che potrebbero avere impatti negativi in fase di esercizio degli aerogeneratori;

Mitigazioni e compensazioni

47. il Quadro di Riferimento Ambientale deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione e di compensazione, anche degli impatti sul paesaggio, sia della fase di cantiere che di esercizio e tenendo conto di impianti analoghi esistenti, in corso di istruttoria o già autorizzati nell'area; dovranno comunque essere affrontate le diverse tematiche in modo contestuale alle peculiarità dell'area in esame;

48. lo stesso deve, inoltre, contenere ipotesi compensative in tutti i territori impattati, sia dalla fase di cantiere che di esercizio.

d) di trasmettere a tutte le amministrazioni convocate le citate conclusioni della Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

e) di pubblicare per estratto il presente deliberato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1207

Procedura di verifica (screening) relativa all'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto di selezione meccanica da effettuarsi in Via Dei Rivi, Gossolengo (PC), ad opera della Ditta R.L.M Ecorecuperi Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di assoggettare, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ad ulteriore procedura di V.I.A. il progetto di "impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto di selezione meccanica da effettuarsi in via dei Rivi, Gossolengo(PC), ad opera della Ditta Ecorecuperi s.r.l." in considerazione degli elementi di incompatibilità rispetto alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale come già evidenziato nel punto 4 precedente e

di seguito riportati:

b. dall'esame del progetto e delle relative integrazioni presentate dal Soggetto proponente, non viene dimostrata la compatibilità dell'intervento con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Piacenza;

c. dall'esame della conformità del progetto presentato con il P.R.G. del Comune di Gossolengo, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 343 del 18.10.2000, emerge un'incompatibilità, in particolare, all'art.45 denominato "zone industriali ed artigianali esistenti D1"; tale articolo prevede infatti che "nelle zone D1 interne all'area urbana è escluso l'insediamento delle attività nocive di prima classe nonché di tutte le attività insalubri, moleste o nocive per fumi, odori e rumori"; dall'esame effettuato, l'attività di progetto risulta appartenere alle attività nocive di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (RD 1265/1934);

d. il sito in esame si colloca inoltre nei pressi dell'area protetta IT4010016/SIC/ZPS Basso Trebbia;

e. gli elaborati progettuali e quelli integrativi siano inadeguati per consentire una individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alle operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti in oggetto;

f. gli approfondimenti documentali necessari ad esprimere un giudizio circostanziato, siano tali da configurare la necessità di effettuare una procedura di VIA;

g. di trasmettere la presente delibera alla ditta ECORECUPE-RI s.r.l., alla Provincia di Piacenza, all'ARPA, all'AUSL Servizio Igiene Pubblica e al Comune di Gossolengo;

h. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

i. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1213

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di tre invasi artificiali ad uso irriguo presso campo da golf Il Campanino, comune di Monteveglio (BO)-(L.R. 9/99 Titolo II)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione degli interventi previsti e dei conseguenti limitati impatti ambientali, il progetto relativo all'ampliamento campo da golf Campanino con la realizzazione di tre invasi artificiali ad uso irriguo, localizzato in Via Barlete, 52, nel comune di Monteveglio in provincia di Bologna da ulteriore procedura di VIA, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli scavi previsti per la realizzazione degli invasi, stante

le caratteristiche pedologiche e litostratigrafiche dell'area, non dovranno interessare i materassi ghiaiosi alluvionali e la falda idrica, al fine di non compromettere il sistema idrogeologico locale, interessando il meno possibile i terrazzi alluvionali e gli ambiti fluviali del torrente Samoggia;

2. l'approvvigionamento dei bacini avverrà con acque meteoriche e da regimazione superficiale delle acque di scorrimento; i bacini, connessi tra loro, fungeranno da accumulo per uso irriguo nei mesi estivi, come da calcoli idrobiologici presentati nella documentazione;

3. dovrà essere garantita l'impermeabilizzazione dell'invaso allo scopo di evitare perdite per infiltrazione e interferenze con le acque di falda; a tale riguardo la posa in opera dello strato impermeabilizzante dovrà avvenire a regola d'arte per strati successivi di piccolo spessore opportunamente compattati; la tenuta idraulica dell'invaso dovrà comunque essere verificata in fase di collaudo, provvedendo se necessario all'impermeabilizzazione con materiale argilloso o con altro sistema idoneo;

4. per l'inerbimento dei riporti esterni e per il ripristino delle aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica; tutto il materiale di scavo varrà reimpiegato in loco nella rimodellazione delle superfici del piano di campagna come da progetto;

5. nella ricostituzione del verde e nella progettazione della nuova alberatura post realizzazione dei bacini, evitare la piantumazione di specie alloctone invasive quali *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima* a favore di specie esclusivamente autoctone, sia arboree sia arbustive, al fine multiobiettivo di valorizzare l'area non solo dal punto di vista sportivo, ma anche migliorando l'inserimento paesaggistico nel contesto ambientale circostante e salvaguardando la funzione di corridoio ecologico che implementi le reti esistenti a supporto della conservazione della biodiversità locale;

6. installare, anche come misure di compensazione, all'interno delle fasce alberate periferiche, apposite ed idonee cavità artificiali (minimo n° 10/ettaro) per la fauna minore (avifauna, chiroteri, artropodi) che dovranno essere valutate in relazione alle specie di interesse ecologico e conservazionistico, in accordo con le disposizioni del Regolamento comunale di Monteveglio per la tutela ed il benessere degli animali, Deliberazione n. 4 del 28/01/2010;

7. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) di confermare che la realizzazione del progetto è subordinata al rilascio, da parte dalle autorità competenti, delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) di trasmettere la presente delibera alla ditta Campanino s.p.a.; allo Studio Geologico Associato Geo-Probe di Casalecchio; alla Provincia di Bologna; al Comune di Monteveglio ed all'Unione dei Comuni Valle del Samoggia – SUAP; al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Tecnico Bacino Reno; all'Autorità di Bacino del Reno; all'ARPA sezione provinciale di Bologna;

d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della LR 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1208

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 1554 del 26/04/1994: "L.R. 11/93 art. 8. Delimitazione zone omogenee per la gestione ittica". Variazioni ed integrazioni di dette zone in Provincia di Ravenna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11, il quale prevede che la Giunta regionale delimiti i bacini idrografici per la gestione delle zone ittiche, e le zone ittiche di propria competenza su proposta della Provincia competente;

richiamata la propria deliberazione n. 1554/1994 e sue modifiche ed integrazioni, con la quale si provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica nei bacini idrografici regionali di competenza delle Province;

considerato che con deliberazione n. 85 del 03/03/2010, la Giunta provinciale di Ravenna ha approvato il "Programma di intervento annuale in materia di pesca nelle acque interne";

preso atto della nota della Provincia di Ravenna, prot. 49494 del 18/05/2010, class. 12-02-01 fasc. 2010/1, acquisita agli atti del Servizio competente con prot. n. PG/2010/0134827 del 18/05/2010, con la quale detta Provincia propone le variazioni e le modifiche da apportare ai confini delle zone ittiche omogenee di propria competenza, ed altresì propone l'istituzione della zona "D" per gli affluenti del fiume Lamone e del torrente Senio;

ritenuto pertanto di provvedere, nell'ambito del solo Bacino idrografico della Provincia di Ravenna, alla ridefinizione delle zone omogenee per la gestione ittica, così come richiesto dalla provincia medesima;

richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

a voti unanimi e palesi
delibera

1) di prendere atto della richiesta di variazione delle delimitazioni delle zone omogenee per la gestione ittica formulata dalla provincia di Ravenna con nota prot 49494 del 18/05/2010, class. 12-02-01 fasc. 2010/1, acquisita agli atti del Servizio competente con prot. n. PG/2010/0134827 del 18/05/2010;

2) di modificare, in conformità a quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, il punto 1) del dispositivo della propria deliberazione n. 1554/1994, in ordine alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica della provincia di Ravenna, nei bacini idrografici di competenza della medesima provincia;

3) di dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto 2), la nuova suddivisione delle zone ittiche omogenee nei bacini di competenza della provincia di Ravenna

risulta essere la seguente:

Provincia di Ravenna - Bacino idrografico del fiume Lamone

Zona ittica omogenea A

Sono classificate di zona "A" tutte le acque superficiali ricomprese nella zona così delimitata:

Confine sud: segue il confine di provincia dal mare alla SS 16 Adriatica.

Confine ovest: (direzione sud - nord) dall'intersezione fra il confine con la provincia di Forlì-Cesena e la SS 16, segue quest'ultima fino alle saline di Cervia, continua lungo il canale circondariale (incluso) delle saline fino a ricongiungersi con la Via Romea Nord del comune di Cervia, prosegue lungo la via Romea Nord fino al fiume Savio, (qui la strada entra nel territorio del Comune di Ravenna e prende il nome via Romea Sud). Segue la via Romea Sud fino allo svincolo di Classe, da qui via Classicana SS 67 fino all'intersezione con i Fiumi Uniti, da qui scende lungo l'argine DX fino alla chiusa Rasponi per risalire per l'argine SX fino alla ferrovia RN-FE e da qui, lungo la ferrovia, fino alla stazione FS di Ravenna. Prende la linea ferroviaria a servizio della zona industriale fino all'intersezione con via Romea Nord. Segue la via Romea Nord fino allo Scolo via Cupa, scende l'argine DX dello Scolo via Cupa fino all'impianto idrovoro "Canala - Valtorto, da qui passa all'argine SX dello Scolo Canala e torna alla via Romea Nord che viene seguita fino all'intersezione con l'argine DX dello Scolo via Cerba, scende fino all'impianto idrovoro "Via Cerba" per passare all'argine SX, risale fino al ponte della via Romea Nord (S.S.309). Segue la statale fino al canale Fossatone, scende l'argine DX per circa trecento metri fino al primo sbarramento, da qui passa all'argine SX e risale fino al ponte della via Romea Nord (S.S.309). Segue la statale fino all'argine DX del canale Destra di Reno e lo risale fino alla chiusa di Mandriole. Scende lungo l'argine sinistro del Canale Destra di Reno fino all'intersezione con via Romea Nord, che viene seguita fino all'argine DX del fiume Reno. Risale l'argine destro del fiume fino alla chiusa di Volta Scirocco.

Confine nord: dalla chiusa di Volta Scirocco sale lungo l'argine SX del fiume Reno fino al confine provinciale e da qui scende lungo quest'ultimo fino al mare includendo la parte di valli di Comacchio ricomprese in provincia di Ravenna.

Confine est: delimitazione fra acque marittime ed acque interne;

Zona ittica omogenea B

Tutte le acque superficiali comprese fra il confine ovest della zona ittica omogenea A e la SS 9 Emilia;

Zona ittica omogenea C

Tutte le acque superficiali comprese a sud della SS 9 Emilia, con l'eccezione degli affluenti del torrente Senio e del fiume Lamone compresi nell'elenco delle acque D;

Zona ittica omogenea D

a. Affluenti del torrente Senio: - Torrente Sintria: dal ponte di Cavina al confine di provincia; - Torrente Cestina: tutto il corso;

b. Affluenti del fiume Lamone: - Rio di Purocielo: tutto il corso; - Rio di Campodosio: tutto il corso; - Rio Corneto: dal ponte in località Cà Boscone alla sorgente;

4) di dare atto che rimane inalterato quant'altro stabilito dalla propria deliberazione n. 1554/1994 e sue modifiche ed integrazioni;

5) di pubblicare la presente deliberazione per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1209

Inserimento dell'alice (*Engraulis encrasicolus*) nell'elenco delle specie allevate in acque interne - Modifiche alla D.G.R. n. 5463 del 09/11/1993 - Integrazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 13 che prevede, nell'ambito di una politica di tutela della fauna ittica, che la Giunta regionale determini con apposita deliberazione le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento;

Preso atto della richiesta dell'Ente parco del delta del Po pervenuta in data 23/11/2009 (prot. 7482) con la quale chiede sia riconosciuta l'Alice (*Engraulis encrasicolus*) pescata nella Valli di Comacchio come prodotto di allevamento anche in applicazione delle sentenze del Tribunale di Pesaro (n. 182 del 3 marzo 2009 e n. 522 dell'8 giugno 2009); in quanto trattasi di una specie eurialina che entra negli stadi giovanili nelle valli costiere per crescere e per poi ridiscendere a mare, e quindi è un patrimonio consistente che completa l'attività delle vallicolture costiere ed in particolare delle Valli di Comacchio.

Considerato:

- che tale prodotto, presente in quantità nelle Valli di Comacchio sia da considerare un prodotto proveniente da allevamento e quindi sia possibile pescarlo anche con dimensioni diverse da quelle fissate dall'Unione Europea che si riferiscono ad un prodotto pescato in mare;
- che sulla base di tale considerazione si ritiene di poter riconoscere l'Alice (*Engraulis encrasicolus*) quale prodotto ittico di allevamento in acque interne e che per la sua commercializzazione non rientri fra le specie pescate in mare e quindi, come tale, di poter promuoverne la vendita tramite una tracciabilità commerciale che indichi inequivocabilmente la loro provenienza da un allevamento.

Richiamata la propria deliberazione n. 5463/93 avente per oggetto "L.R. 11/93 art.13 - Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento".

Ritenuto:

- di modificare il punto 2 del dispositivo della sopracitata deliberazione n. 5463/93 inserendo la specie Alice (*Engraulis encrasicolus*) fra quelle oggetto di allevamento nelle acque interne costiere e conseguentemente di consentirne la commercializzazione solo tramite una sua tracciabilità di provenienza e di destinazione per distinguerla da quella pescata in mare;

- di definire a tal fine un metodo per la sua tracciabilità con la tenuta di un registro di produzione e di vendita presso gli allevatori che riporti, fra l'altro, le epoche di raccolta, i quantitativi e le destinazioni, una etichetta che evidenzi nella confezione la qualità e la quantità del prodotto, il metodo di allevamento, l'epoca di pesca, la provenienza e la destinazione, oltre all'autorizzazione alla pesca rilasciata dalla Provincia di competenza o dall'Ente Parco territorialmente competente.

Dato atto:

- del parere positivo delle Province e delle Associazioni di pesca sportiva nella seduta del 5/02/2010;
- del parere della Commissione Ittica regionale del 12/07/2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

a voti unanimi e palesi

delibera:

- di accogliere la richiesta dell'Ente parco del delta del Po pervenuta in data 23/11/2009 (prot. 7482) per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, in merito alla richiesta dell'inserimento della specie Alice (*Engraulis encrasicolus*) fra le specie allevate in acque interne;
- di definire, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 11/93, l'Alice (*Engraulis encrasicolus*), quale specie ittica pescata nelle vallicolture costiere ed in particolare come prodotto ittico delle Valli di Comacchio;
- di consentire la produzione e la pesca di tale specie ittica previa autorizzazione dell'allevamento rilasciato dalla Provincia territorialmente competente o parere rilasciato dall'Ente Parco del delta del Po per gli allevamenti ricadente in ambiti SIC o ZPS di Natura 2000;
- di consentire la commercializzazione di tale prodotto solo tramite una sua tracciabilità di provenienza e di destinazione per distinguerlo da quello pescato in mare;
- di definire a tal fine un metodo per la tracciabilità che consideri presso gli allevatori un registro di produzione e di vendita che riporti fra l'altro, le epoche di raccolta, i quantitativi e le destinazioni; che evidenzi nella confezione la qualità e la quantità del prodotto, il metodo di allevamento, l'epoca di pesca, la provenienza e la destinazione, nonché l'autorizzazione alla pesca rilasciata dalla Provincia o dall'Ente Parco di competenza territoriale;
- di dare atto che gli atti e documenti citati sono depositati presso il Servizio Economia Ittica regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 APRILE, N. 4114

Accreditamento Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Casa San Leonardo" - Forlì

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- l'art. 8 ter del sopra citato decreto legislativo, che stabilisce che le Regioni rilascino nuovo atto di accREDITAMENTO alle strutture già accreditate qualora la sede di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie subisca trasferimento;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della l.r. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accREDITAMENTO, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della l.r. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

- il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della l.r. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accREDITAMENTO con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 4740 del 29 aprile 2008 "AccREDITAMENTO istituzionale della Residenza Sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Casa San Leonardo", ubicata a Forlì e gestita dalla Società Cooperativa Sociale Domus Coop. Onlus, con sede legale in Forlì";

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 17 settembre 2009, con protocollo n. 1063/09, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Domus Coop Onlus, Sig.ra Sansavini Angelica, con sede legale in Forlì (FC), via Allegretti 14, chiede nuovo rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Casa San Leonardo", già accreditata con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 4740/2008, a seguito di trasferimento della struttura in Via Golfarelli 175, Forlì, per 20 posti residenziali;

Preso atto che la residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Casa San Leonardo" ubicata in Forlì (FC), risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal

Sindaco del Comune competente;

Acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi a norma del DPR 252/1998;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinques;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali finalizzate all'assistenza sanitaria psichiatrica, così come attestato dalla nota del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Forlì, agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 14 dicembre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Casa San Leonardo" sita in Forlì (FC) realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2010/0002648 del 25 febbraio 2010, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri;

determina:

1. di concedere l'accREDITAMENTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Casa San Leonardo", ubicata in Forlì, Via Golfarelli 175, e gestita dalla Società Cooperativa Sociale Domus Coop Onlus, con sede legale in Forlì (FC) Via Allegretti 14, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;

2. di dare atto che l'accREDITAMENTO oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinques;

4. di dare atto che l'accREDITAMENTO in argomento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha validità quadriennale;

5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA'
E POLITICHE SOCIALI 21 APRILE 2010, N. 4115

Accreditamento Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Sole" - Misano Adriatico (RN)

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della l.r. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della l.r. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della l.r. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali definisce le procedure e le priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1 comma 796, lett. S) e T), L.296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l'altro che a decorrere dalla data di adozione del suddetto atto potessero presentare domanda di accreditamento, tra le altre, le residenze sanitarie psichiatriche;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 29 giugno 2009, protocollata con n. PG.2009.0150484, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante della Residenza Sanitaria Sole s.r.l., dott. Mantovani Gianluca, con sede legale in Misano Adriatico (RN), via Camilluccia 4, chiede l'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Sole", ubicata in Misano Adriatico (RN), via Camilluccia 4, per 20 posti residenziali;

Preso atto che la residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Sole" ubicata in Misano Adriatico (RN), risulta in

possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

Acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi a norma del DPR 252/1998;

Dato atto che ai sensi dell'art. 22 della l.r. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della l. r. 34/98;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all'articolo 8-quinques;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali finalizzate all'assistenza sanitaria psichiatrica, così come attestato dalla nota del Dipartimento di Salute mentale – Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Rimini, agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 26 ottobre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Sole" sita in Misano Adriatico (RN) realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2010/0002315 del 19 febbraio 2010, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri;

determina:

1. di concedere l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Sole", ubicata in Misano Adriatico (RN), Via Camilluccia 4, e gestita da Sole residenza sanitaria s.r.l., con sede legale in Misano Adriatico (RN) Via Camilluccia 4, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;

2. di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all'articolo 8-quinques;

4. di dare atto che l'accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha validità quadriennale;

5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 1 SETTEMBRE 2010, N. 167.

Conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale a Maria De Panicis, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001, reso in forma di lavoro autonomo occasionale

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire a Maria De Panicis ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 22/2009 e n. 37/2009, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale occasionale, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che dovrà essere effettuato;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che lo stesso decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e si dovrà concludere entro 30 giorni;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, analogamente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, dopo la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'IBACN, come precisato al successivo punto 7);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico affidato a Maria De Panicis un compenso complessivo di € 2.000,00 non assoggettabile ad IVA e al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 registrata n. 10/092 imputandola al Cap. 151 "Spese per le attività di ricerca didattica e divulgazione del patrimonio culturale e for-

mazione operatori (art. 3, comma 1, lett. l e commi 2 e 3; art. 7, comma 5, lett. d, f, g) della L.R. 24.3.2000, n. 18 – U.P.B 1.3.3.2.800 "Spese per le attività di promozione, valorizzazione, divulgazione e formazione didattica dei beni bibliotecari e archivistici" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, dotato della necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 e analogamente alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008, alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con propri atti formali, a presentazione di regolare nota d'addebito, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che ai sensi della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 22/2009 "Recepimento da parte dell'IBACN degli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta Regionale n. 607/2009 "Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna" si provvederà a espletare i seguenti adempimenti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'IBACN completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge n. 224/2007 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- a trasmettere, in elenco, il presente conferimento di incarico al Consiglio Direttivo;

8) di prevedere che, in base alla vigente normativa, il presente provvedimento non è soggetto all'invio alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

IL DIRETTORE
Alessandro Zucchini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI 6 AGOSTO 2010, N. 8628

Concessione e liquidazione della seconda rata a saldo dei contributi annualità 2010 per spese di funzionamento a favore delle Comunità Montane e degli Enti subentrati a Comunità Montane soppresse

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 254/2010 avente ad oggetto: "Determinazione delle risorse per l'anno 2010, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui all'art. 21 bis, co. 1 e 2, della l.r. n. 10/2008. Modifica termini di cui al PRT (D.G.R. n.629/2009)", che disciplina anche i contributi per spese di funzionamento alle Comunità montane e alle Unioni subentranti a Comunità montane soppresse e domanda al punto j) del suo dispositivo a determine dirigenziali la concessione, in due rate uguali, dei contributi di cui trattasi;

Richiamata la propria determinazione n. 3047 del 24/03/2010 che ha quantificato, sulla base dei criteri stabiliti dalla suddetta deliberazione n.254/2010 (punti g, h ed i) e come risulta nelle tabelle A e B che seguono, l'importo complessivo del contributo per spese di funzionamento spettante, per l'anno 2010, rispettivamente alle Comunità montane e agli altri Enti beneficiari di tale contributo e che ha altresì concesso e liquidato la prima rata:

Tabella A (Comunità montane)

Ente beneficiario	Contributo complessivo spettante	1^ rata concessa
Comunità montana Unione Comuni Appennino Piacentino	90.553,09	45.276,55
Comunità montana Unione Comuni Valli del Nure e dell'Arda	118.731,59	59.365,79
Comunità montana Unione Comuni Parma Est	129.640,18	64.820,09
Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno	218.390,45	109.195,22
Comunità montana dell'Appennino Reggiano	185.128,60	92.564,30
Comunità montana del Frignano	163.749,09	81.874,55
Comunità montana dell'Appennino Bolognese	185.210,14	92.605,07
Comunità montana dell'Appennino Forlivese	124.552,08	62.276,04
Comunità montana dell'Appennino Cesenate	137.756,57	68.878,28
Comunità montana Alta Valmarecchia	83.648,21	41.824,11
Totale	1.437.360,00	718.680,00

Tabella B (Unioni di comuni e Nuovo Circondario imolese)

Ente beneficiario	Contributo complessivo spettante	1^ rata concessa
Unione dei Comuni Valle del Tidone	30.832,62	15.416,31
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia	63.084,65	31.542,33
Unione "Terre di Castelli"	49.259,54	24.629,77
Unione di Comuni "Valle del Samoggia"	83.302,27	41.651,14
Unione montana Valli del Savena-Idice	84.263,82	42.131,91
Nuovo Circondario imolese	51.390,40	25.695,20
Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme	73.405,75	36.702,87
Unione montana "Acquacheta - Romagna Toscana" Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio	67.458,56	33.729,28
Unione dei Comuni "Valle del Marecchia"	59.642,39	29.821,19
Totale	562.640,00	281.320,00

Ritenuto opportuno procedere alla concessione e liquidazione della seconda rata dei contributi in oggetto determinata dalla differenza tra il contributo complessivo spettante e la 1^ rata concessa, i cui importi sono riportati alla tabella 1 del punto a) del dispositivo del presente atto;

Richiamati:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40;
- la L.R. 22 dicembre 2009 n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012";
- la L.R. 23 luglio 2010, n.8, "Assestamento di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e succ. mod.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, co. 2, della l.r. n. 40/2001 e che pertanto col presente atto si

possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 1.000.000,00 sul cap. 03215 del bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

Ritenuto che ricorrano altresì tutte le condizioni previste dall'art. 51, co. 3, della l.r. n. 40/2001, compresa la necessaria disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio, per provvedere col presente atto alla liquidazione della spesa complessiva di euro 1.000.000,00, quale seconda rata dei contributi per spese di funzionamento, annualità 2010, a favore delle Comunità montane nonché delle Unioni di comuni e del Nuovo Circondario imolese subentrati a Comunità montane soppresse;

Richiamate le deliberazioni della Giunta n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. nonché n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto dei pareri allegati;

determina:

- a) di concedere la seconda rata a saldo del contributo per spese di funzionamento alle Unioni di comuni, al Nuovo Circondario imolese e alle Comunità montane indicate nella tabella 1) nella misura indicata nella stessa tabella e pari al restante 50% del contributo complessivo spettante per l'anno 2010, come quantificato dalla propria precedente determinazione n. 3047 del 24/03/2010, per una spesa complessiva di euro 1.000.000,00:

tabella 1)

Ente beneficiario	2^ rata concessa
Comunità montana Unione Comuni Appennino Piacentino	45.276,54
Comunità montana Unione Comuni Valli del Nure e dell'Arda	59.365,80
Comunità montana Unione Comuni Parma Est	64.820,09
Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno	109.195,23
Comunità montana dell'Appennino Reggiano	92.564,30
Comunità montana del Frignano	81.874,54
Comunità montana dell'Appennino Bolognese	92.605,07
Comunità montana dell'Appennino Forlivese	62.276,04

Comunità montana dell'Appennino Cesenate	68.878,29
Comunità montana Alta Valmarecchia	41.824,10
Unione dei Comuni Valle del Tidone	15.416,31
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia	31.542,32
Unione "Terre di Castelli"	24.629,77
Unione di Comuni "Valle del Samoggia"	41.651,13
Unione montana Valli del Savena-Idice	42.131,91
Nuovo Circondario imolese	25.695,20
Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme	36.702,88
Unione montana "Acquacheta - Romagna Toscana" Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio	33.729,28
Unione dei Comuni "Valle del Marecchia"	29.821,20
Totale	1.000.000,00

- b) di impegnare la somma di euro 1.000.000,00 registrata al n. 2422 di impegno, sul capitolo 03215 "Contributi per le spese di primo impianto, per il mantenimento ed il funzionamento delle Comunità montane nonché delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, subentranti a Comunità montane soppresse (art. 7 bis, l.r. 26 aprile 2001, n. 11; art. 17, l.r. 30 giugno 2008, n. 10), di cui all'U.P.B. 1.2.2.1.2010 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
- c) di liquidare, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 51, comma 3, della l.r. n. 40/2001 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, la somma complessiva di euro 1.000.000,00 agli enti e per i singoli importi specificati nella tabella 1) che precede;
- d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rita Filippini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE 29 LUGLIO 2010, N. 8237

Nuova individuazione delle "Aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea Gallina* nella Sacca di Goro"

IL RESPONSABILE

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, entrata in vigore il 04/06/2002, relativa alla "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" ed in particolare:

- l'art. 1 che prevede, al comma 3, che l'attività della Regione sia, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche e, al comma 4, che l'utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;
- l'art. 2, comma 1, che prevede siano di competenza della Regione, alla lett. c), <l'autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996>, alla lett. d), <l'individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo> ed alla lett. d bis), <il controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica>;
- l'art. 3 che prevede, al comma 1, che la Regione eserciti di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2;
- l'art. 7-bis che prevede, al comma 1, che la Regione al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, possa predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica, e, al 2° comma, che la Regione possa stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

Vista la delibera della Giunta regionale del 9 dicembre 2003, n. 2510 "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9", ed in particolare:

- il Capo I - paragrafo 1.2 in cui si prevede che l'azione amministrativa della Regione in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le

attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, persegua le seguenti particolari finalità generali previste alle seguenti lettere qui richiamate:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;

g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks;

l) valorizzare e incentivare la riproduzione spontanea in mare anche con azioni mirate di ripopolamento e tramite l'istituzione di aree protette destinate alla riproduzione ed alla crescita delle forme giovanili;

m) autorizzare la cattura e l'allevamento di forme giovanili di vari organismi acquatici a scopo scientifico e di ripopolamento di aree produttive;

n) sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree costiere.

- il Capo II - paragrafo 2.1 in cui si prevede che il Servizio Economia Ittica regionale, in conformità a quanto previsto dalla determinazione della Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo, n. 6861 del 17/07/2002, eserciti, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative, in particolare:

2.1.2: rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime per la pesca del novellame a scopo scientifico e a scopo di ripopolamento di aree produttive;

2.1.3: rilascio o rinnovo di concessioni per la realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche.

Preso atto

- della determinazione, del Responsabile del Servizio Economia Ittica regionale, n. 17358 del 04/12/2006 avente ad oggetto "Individuazione delle aree per la riproduzione spontanea, la crescita larvale e post larvale dei molluschi bivalvi nella Sacca di Goro", così come modificata dalla successiva determinazione n. 574 del 24/01/2008;
- della Relazione finale dello "Studio sull'ubicazione e sulla produttività delle aree di crescita larvale naturale dei molluschi bivalvi nella Sacca di Goro per il loro utilizzo negli impianti di acquacoltura" realizzato dal Consorzio Ferrara Ricerche, su incarico della Direzione Attività produttive, Commercio, Turismo conferito con atto n. 14478 dell'11/10/2005 e trasmessa alla Regione in data 17 luglio 2006 prot. 14075/637/AT;

Considerato

- che nella stessa relazione sono indicate in apposita cartografia, le aree di riproduzione e crescita spontanea dei molluschi bivalvi, in particolare delle specie *Tapes spp.*, che vanno ad aggiungersi e ad ampliare le aree a suo tempo individuate con la

citata determina n.17358/2006;

- che il Consorzio Gestione Molluschi del Compartimento Marittimo di Ravenna (Co.Ge.Mo. di Ravenna) ha individuato l'area esterna allo Scanno quale di riproduzione e crescita spontanea larvale dei molluschi bivalvi della specie *Chamelea galina*;

- che, quindi, si ritiene opportuno procedere, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 9/02, ad una nuova individuazione delle "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes* spp. e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro" in considerazione del citato studio e delle osservazioni del Co.Ge.Mo. di Ravenna, sostituendo integralmente il contenuto del dispositivo della citata determina n.17358/2006 con quello del presente atto, riportando le aree in oggetto della presente determina sulla "Carta topografica regionale - rilievo 1976-1977";

- che, inoltre, per motivi di sicurezza della navigazione si è ritenuto più opportuno georeferenziare i vertici delle aree oggetto della presente determina attraverso il sistema di riferimento UTM WGS 84, anziché il sistema Gauss-Boaga (Roma 40) utilizzato nella precedente determina n.17358/2006, in quanto di normale utilizzo nelle strumentazioni di bordo delle imbarcazioni e adottato dalla Regione quale sistema di riferimento della cartografia regionale;

Sentito il Tavolo Blu regionale in data 25 maggio 2006;

Vista la richiesta di ampliamento dell'area di tutela biologica per la crescita larvale della specie *Tapes* spp. avanzata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese titolari di impianti di molluschicoltura nella Sacca di Goro e dai Presidenti delle Associazioni Cooperative, in data 26/10/2007;

Visto il parere delle Associazioni regionali della pesca marittima e dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale, riunite presso il Servizio Economia Ittica regionale in data 20/10/2009;

Viste:

- la determinazione del Direttore generale alle Attività Produttive, al Commercio e al Turismo n. 6861 del 17 luglio 2002 che attribuisce al Servizio Economia Ittica regionale la competenza al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale per finalità di pesca ed attività connesse;

- la L.R. n. 43/2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", in particolare l'art. 34, relativo alle funzioni dirigenziali;

Richiamate

- le deliberazioni della Giunta reg. n. 1057/2006, n. 1150/2006, n. 1663/2006;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008, recante

"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera di Giunta regionale n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera di Giunta n. 450/2007"

Attestata la regolarità amministrativa


determina

1. di individuare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, L.R. 9/2002 lett. d), quali "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes* spp. e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro", le aree marine di demanio marittimo individuate sulla base dello studio citato in premessa, e riportate nella "Carta topografica regionale - rilievo 1976-1977", di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6,e 7 tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sostituire integralmente il contenuto del dispositivo della propria determina n.17358/2006 con quello del presente Atto;
3. di vietare l'ormeggio, l'ancoraggio, la navigazione nonché la pesca o la raccolta di organismi alieutici in tali aree, salvo autorizzazione specifica della Regione Emilia-Romagna rilasciata dal Responsabile del Servizio Economia Ittica regionale;
4. di rinviare la disciplina e le modalità di esercizio delle operazioni di bonifica, compresa la raccolta di macroalghe, di prodotto di taglia commerciale e di novellame selvatico in eccesso, all'interno di tali aree, ad una specifica ordinanza emanata dal Responsabile del Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna, sentite la Capitaneria di porto competente e le Associazioni regionali della pesca marittima maggiormente rappresentative a livello regionale, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e la necessità;
5. di escludere che su tali aree possano essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura o attività ad esse correlate;
6. di prevedere che i trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, siano perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte;
7. di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente determina;
8. di trasmettere alle Autorità marittime competenti il presente atto per l'annotazione nelle carte nautiche;
9. di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Aldo Tasselli

Allegato 1: "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse aieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro - **Quadro d'insieme**":




Allegato 2: "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro - Area 1 detta "**Bassunsin sopra o Scanno Sopra**" particolarmente vocata alla riproduzione naturale di *Tapes spp.* per mq. 5.503.338,72:



Vertici:

1	Est	287517,969	Nord	4964048,195
2	Est	287773,832	Nord	4963954,315
3	Est	288027,986	Nord	4963918,894
4	Est	288899,844	Nord	4963676,554
5	Est	289103,999	Nord	4963599,485
6	Est	290874,140	Nord	4962861,203
7	Est	291651,597	Nord	4962411,699
8	Est	287854,221	Nord	4962660,011
9	Est	287700,392	Nord	4962492,457
10	Est	286812,606	Nord	4962862,694
11	Est	286965,874	Nord	4963120,577
12	Est	287049,153	Nord	4963260,694


Allegato 3: "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro - Area 1-bis detta "**Bassunsin sotto o Scanno sotto**" particolarmente vocata alla riproduzione naturale di *Chamelea gallina* ed altri molluschi per mq. 1.654.440,88:



Vertici:

1	Est	291651,597	Nord	4962411,699
2	Est	291575,907	Nord	4962121,406
3	Est	291500,207	Nord	4961831,123
4	Est	287700,392	Nord	4962492,457
5	Est	287854,221	Nord	4962660,011


Allegato 4: "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro - Area 2 detta "**Gavon della Vallazza**" vocata alla riproduzione naturale di *Tapes spp.* per mq. 76.63,81:



Vertici:

1	Est	287715,050	Nord	4969053,362
2	Est	287613,314	Nord	4968873,924
3	Est	287422,201	Nord	4968828,669
4	Est	287254,650	Nord	4968941,207
5	Est	287290,646	Nord	4968950,079
6	Est	287428,821	Nord	4969032,512
7	Est	287465,720	Nord	4969078,831
8	Est	287583,482	Nord	4969081,971
9	Est	287677,692	Nord	4969064,698

Allegato 5: "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro - Area 3 detta "Spiaggina" vocata alla riproduzione naturale di *Tapes spp.* per mq. 104.684,87:



Vertici:

1	Est	286725,342	Nord	4968927,892
2	Est	286735,550	Nord	4968778,235
3	Est	286406,327	Nord	4968755,768
4	Est	286077,105	Nord	4968733,291
5	Est	286067,006	Nord	4968881,178
6	Est	286277,180	Nord	4968921,539
7	Est	286336,748	Nord	4968912,967


Allegato 6: "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro - Area 4 detta "Goara" vocata alla riproduzione naturale di *Tapes spp.* per mq. 141.601,18:



Punti:

1	Est	285487,416	Nord	4968492,500
2	Est	285394,647	Nord	4968338,244
3	Est	285278,849	Nord	4968222,257
4	Est	285342,897	Nord	4968153,708
5	Est	284894,244	Nord	4967773,629
6	Est	284746,299	Nord	4967931,667
7	Est	285246,579	Nord	4968306,958
8	Est	285339,007	Nord	4968396,745
9	Est	285399,747	Nord	4968493,134

Allegato 7: "Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.* e *Chamelea gallina* nella Sacca di Goro - Area 5 detta "**Pianasso**" vocata alla riproduzione naturale di *Tapes spp.* per mq. 1.175.037,18:



Punti:

1	Est	284862,843	Nord	4964418,494
2	Est	287049,153	Nord	4963260,694
3	Est	286965,874	Nord	4963120,577
4	Est	286812,606	Nord	4962862,694
5	Est	284707,990	Nord	4963958,005

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE 1 SETTEMBRE 2010, N. 9378

FEP 2007/2013 - Asse 2, Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione”, ulteriori progetti ammessi a contributo di cui alla propria determinazione n. 13881/2009 e contestuale assunzione d’impegno

IL RESPONSABILE

richiamata la propria determinazione n. 13881 del 31/12/2009 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “FEP 2007/2013 - Asse 2, Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione” - Bando annualità 2009 - Approvazione graduatoria e contestuale impegno di spesa”, il cui testo è qui integralmente richiamato;

Dato atto che la citata determina n° 13881/2009, al punto 9) del dispositivo, prevede che “qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà per scorrimento con successivi atti, al finanziamento degli altri progetti della graduatoria di cui all’Allegato B”);

Considerato che per l’esercizio finanziario in corso le disponibilità sui capitoli 78400 (Mezzi UE), 78402 (Mezzi Statali) e 78404 (Quota Regionale), consentono di procedere allo scorrimento della graduatoria contenuta nell’allegato B) della più volte citata determinazione 13881/2009, rendendo possibile il finanziamento dei progetti enumerati dal n. 6 al n. 12 del citato Allegato B) ed elencati nell’Allegato 1) “Elenco degli ulteriori progetti ammessi a contributo Asse 2 FEP 2007/2013 - Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione”- Bando Annualità 2009, parte integrante del presente atto;

Dato atto che il soggetto beneficiario del progetto al n. 6 dell’Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, identificato con il codice 05/TR/09 “Mare S.r.l, Via Portogallo, 7 – 47900 Rimini”, ha cambiato la forma giuridica. Pertanto, da S.r.l. si è trasformata in S.p.a;

Dato atto che in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 1198/2006 allegato II “Intensità dell’aiuto”- Gruppo 4 ed in conformità a quanto stabilito dalla Delibera CIPE del 23/11/2007 n. 124, “definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), di cui al Reg. CE n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013” la percentuale del contributo pubblico, per singolo intervento, risulta suddivisa come segue:

- Quota FEP, pari al 50% del contributo concesso;
- Quota Fondo di Rotazione, pari al 40% del contributo concesso;
- Quota Regionale, pari al 10% del contributo concesso;

Dato atto altresì che per finanziare i progetti di cui all’Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento nella misura massima del 40% degli investimenti ammessi, per complessivi €.1.972.886,00, sono disponibili risorse iscritte nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 sui seguenti capitoli di spesa:

- **78400** “Contributi in Conto Capitale a imprese private singole e associate per investimenti in Acquacoltura, Pesca nelle Acque interne, Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’Acquacoltura – Programma Operativo Fep 2007/2013 Asse 2 (Reg. (Ce) 1198/2006; Decisione

(CE) C(2007)6792 - Mezzi ue.” - U.P.B. 1.4.2.3.14386;

- **78402** “Contributi in Conto Capitale a imprese private singole e associate per investimenti in Acquacoltura, Pesca nelle Acque interne, Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’Acquacoltura – Programma Operativo Fep 2007/2013 Asse 2 (Reg. (Ce) 1198/2006; Decisione (CE) C(2007)6792; L. 16 Aprile 1987, n. 183) - Mezzi statali” - U.P.B. 1.4.2.3.14388;
- **78404** “Contributi in Conto Capitale a imprese private singole e associate per investimenti in Acquacoltura, Pesca nelle Acque interne, Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’Acquacoltura – Programma Operativo Fep 2007/2013 Asse 2 (Reg. (Ce) 1198/2006; Decisione (CE) C(2007)6792 -Quota regionale” - U.P.B. 1.4.2.3.14384; Viste le LL.RR.:
- 15 novembre 2001 n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 7 luglio 1977 n. 31 e della L.R. 27 marzo n. 4” ed in particolare gli artt. 47 e 49;
- n. 24 del 22/12/2009 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012”;
- n. 25 del 22/12/2009 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012”;
- n. 7 del 23/07/2010 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione”;
- n. 8 del 23/07/2010 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione n. 43 del 26 novembre 2001, e successive modificazioni”;
- n. 43 del 26 novembre 2001 e successive modificazioni;

Dato atto che sono stati attivati gli accertamenti di cui alla legge n. 55 del 19 marzo 1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale” e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 252/98 e che di tale acquisizione si darà atto al momento della liquidazione;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che pertanto gli impegni di spesa per gli importi indicati ai punti della parte dispositiva possono essere assunti con il presente provvedimento;

Richiamate le deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale: Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006, “modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in or-

dine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;

- n. 1173 del 17 luglio 2009 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale"

Dato atto dei pareri allegati.

determina:

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato 1), "Elenco degli ulteriori progetti ammessi a contributo FEP 2007/2013 - ASSE 2 - MISURA 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" - Bando Annualità 2009;

2. di determinare nella misura massima del 40% dell'investimento ammesso la percentuale del contributo da concedere ai progetti di cui all'allegato 1);

3. di concedere ai soggetti di cui all'Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento e subordinatamente all'avvenuta verifica del rispetto dei vincoli posto dalla L. 55/90 e succ. mod., contributi in conto capitale per gli importi riportati a fianco di ciascuno, per complessivi € 789.154,40 suddiviso nelle percentuali esplicitate in premessa a fronte di una spesa ammessa di € 1.972.886,00;

4. di imputare la somma complessiva di € 789.154,40 ripartita nel seguente modo:

- quanto ad € 394.577,20 registrata al n. 2472 di impegno sul Capitolo n. **78400** "Contributi in Conto Capitale a imprese private singole e associate per investimenti in Acquacoltura, Pesca nelle Acque interne, Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'Acquacoltura - Programma Operativo Fep 2007/2013 Asse 2 (Reg. (Ce) 1198/2006; Decisione (CE) C(2007)6792 - Mezzi ue." - U.P.B. 1.4.2.3.14386;
- quanto ad € 315.661,76 registrata al n. 2473 di impegno sul capitolo n. **78402** "Contributi in Conto Capitale a imprese private singole e associate per investimenti in Acquacoltura, Pesca nelle Acque interne, Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'Acquacoltura - Programma Operativo Fep 2007/2013 Asse 2 (Reg. (Ce) 1198/2006; L. 16 APRILE 1987, N.183) - Mezzi Statali" - U.P.B. 1.4.2.3.14388;
- quanto ad € 78.915,44 registrata al n. 2474 di impegno sul capitolo n. **78404** "Contributi in Conto Capitale a

imprese private singole e associate per investimenti in Acquacoltura, Pesca nelle Acque interne, Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'Acquacoltura - Programma Operativo Fep 2007/2013 Asse 2 (Reg. (Ce) 1198/2006; Decisione (CE) C(2007)6792 - Quota Regionale" - U.P.B. 1.4.2.3.14384;

a carico del bilancio per l'esercizio 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che in conformità a quanto previsto dalla citata determinazione n. 2156/2009 (Bando), il Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 51 e 52 della Legge Regionale n. 40/01, nonché della delibera n. 2416/2008 ss.mm., provvederà, con propri atti formali alla liquidazione dei contributi concessi ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti al punto 15) della più volte citata determinazione n. 2156/2009 (Bando) nonché nel rispetto del DPR n. 252/98;

6. di dare atto che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà per scorrimento con successivi atti, al finanziamento degli altri progetti della graduatoria di cui all'Allegato B) della determinazione 13881/2009 e non rientranti nell'Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;

7. di dare atto che, i beneficiari di cui all'Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento sono tenuti a rispettare i *Vincoli di alienabilità e destinazione d'uso e gli obblighi*, di cui ai punti 16) e 17) del bando ed in particolare:

- a) non possono vendere o cedere, né distrarre dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, i beni oggetto di finanziamento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo finale (sopralluogo) effettuato dall'Amministrazione concedente a conclusione dell'intervento;
- b) *in caso di vendita, permuta, cessione o distrazione dalla destinazione d'uso*, sono obbligati a darne comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
- c) in caso di sostituzioni dovute a causa di forza maggiore, sono obbligati comunque a dare comunicazione all'Amministrazione concedente;

8. di dare atto, infine, che per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alla citata determinazione n. 2156/2009 (Bando);

9. di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Aldo Tasselli

ALLEGATO 1) - ELENCO DEGLI ULTERIORI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO, FEP 2007/2013 - ASSE 2, MISURA 2.3 "INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITÀ 2009

N. PROGR.	N. IDENTIFICATIVO PROGETTO	RAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO	PART. IVA	BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO	INVESTIMENTO AMMESSO	QUOTA UE CAPITOLO 78400	QUOTA STATO CAPITOLO 78402	QUOTA PER CAPITOLO 78404	TOTALE CONTRIBUTO 40%	PUNTEGGIO
6	06/TR/09	MARE S.P.A. VIA PORTOGALLO, 7 47900 RIMINI (RN)	03364570402	Sostituzione della linea di produzione, completa di confezionamento. Turni di surgelazione e produttore ghiaccio.	500.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	200.000,00	8
7	14/TR/09	EFFELLE PESCA S.R.L. VIA GIGLIOLA, 95 44026 MESOLA (FE)	01448840387	Adeguamento locali per lavorazione del prodotto con processo innovativo in atmosfera controllata. Installazione di impianti ed attrezzature per potenziamento dell'attività produttiva, tramite telematica e automazione.	381.739,00	76.347,80	61.078,24	15.289,56	152.695,60	8
8	07/TR/09	CHEF PRONTO SERVICE S.R.L. VIA TAVOLETTO, 93/V 47832 SAN CLEMENTE (RN)	01848940407	Ammodernamento linee di produzione, acquisto nuove attrezzature per miglioramento condizioni lavorative, verifica di rintracciabilità e commercializzazione dei prodotti filici trasformati.	233.881,00	46.776,20	37.420,96	9.355,24	93.552,40	8
9	24/TR/09	F.LLI RICCI S.A.S DI RICCI ALESSANDRO E.C. VIA DELL'INDUSTRIA, 10 44020 GORO (FE)	01656680384	Adeguamento impianto elettrico, acquisto nuovo impianto di depurazione e confezionamento molluschi.	130.025,00	26.005,00	20.804,00	5.201,00	52.010,00	8
10	09/TR/09	DELICIOUS RIZZOLI S.p.A. VIA MICHELI, 2 43056 TORRILE (PR)	00256780347	Ammodernamento degli ambienti di lavoro, degli impianti produttivi e delle linee di lavorazione	125.886,00	25.177,20	20.141,76	5.035,44	50.354,40	8
11	16/TR/09	ADLER A.L.V. S.R.L. S.S. ADRIATICA, 16, N. 2180 47042 CESENANTICO (FC)	03471370407	Acquisto di macchine ed attrezzature per la produzione, software gestionale e dotazioni informatiche nel nuovo stabilimento	263.584,00	52.716,80	42.173,44	10.543,36	105.433,60	7
12	22/TR/09	CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC. COOP. VIA A. BRUGNOLI, 298 44020 GORO (FE)	00040400384	Ammodernamento dell'impianto di lavorazione e commercializzazione, mediante acquisto macchine per lavorazione e confezionamento, sbrinatorie, linea di confezionamento scottuvato, carrello elevatore, impianto di raffreddamento acqua, gruppo elettrogeno, terminale con apposito software.	337.771,00	67.554,20	54.043,36	13.510,84	135.108,40	6
TOTALI					1.972.886,00	394.577,20	315.661,76	78.915,44	789.154,40	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' URBANA E TRASPORTO LOCALE 29 LUGLIO 2010, N. 8235

Accordo sulla Qualità dell'Aria 2008-2009. Liquidazione dei fondi del 3° periodo dell'iniziativa a n. 4 Comuni che hanno esaurito le risorse dei periodi precedenti per le trasformazioni dei veicoli privati da benzina a metano o gpl

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01, nonché della nota n. NP.2010.0002460 del 23/02/2010 dal Direttore generale della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, Paolo Ferrecchi

(omissis)

determina:

a) di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base dei criteri e delle modalità indicati dalla sopracitata Deliberazione di Giunta regionale n.726/2010, le risorse previste per il terzo periodo dell'iniziativa all'art.5, comma 2 del VII Accordo per la Qualità dell'Aria da destinare esclusivamente per la trasformazione a gas metano o a GPL dei veicoli privati, a n. 4 Comuni che hanno già provveduto a trasmettere al Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale l'atto comunale che definisce tempi e modalità per l'erogazione dei contributi stessi, così come riportati nell'elenco sottostante per un importo totale pari a Euro 367.000,00:

	Elenco dei Comuni assegnatari	Importo in Euro
1.	Fiorano Modenese	29.887,00
2.	Formigine	58.701,00
3.	Maranello	29.782,00
4.	Rimini	248.630,00
	Totale	367.000,00

b) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 367.000,00 è registrata al n. 1718 di impegno sul capitolo 43354 "Interventi per l'attuazione del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: trasferimento agli enti locali per la trasformazione di veicoli a gas metano e gpl e ulteriori interventi per il miglioramento della Qualità dell'Aria(artt. 70,74,81 e 84 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99 e 100, l.r. 21 aprile 1999, n.3) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.3.16011 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 che è dotato della necessaria disponibilità;

c) di ribadire gli impegni per i Comuni assegnatari in ordine ai criteri e alle modalità, secondo quanto riportato ai punti del dispositivo della Delibera di Giunta regionale n. 726/2010;

d) di dare atto, inoltre, che si provvederà sulla base del presente atto a norma dell'art. 51 della LR 15 novembre 2001 n. 40, alla emissione della richiesta dei relativi titoli di pagamento;

e) di restituire alla Regione Emilia-Romagna gli importi concessi, impegnati e liquidati ai singoli Comuni assegnatari, nel caso in cui i Comuni stessi non documentino di avere liquidato tali risorse entro il 31 dicembre 2011;

f) di stabilire che gli eventuali importi di cui al precedente punto e) siano incassati sul capitolo del bilancio regionale parte entrate che verrà opportunamente individuato;

g) di pubblicare la presente determina per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' URBANA E TRASPORTO LOCALE 4 AGOSTO 2010, N. 8457

Accordo per la Qualità dell'Aria 2008-2009. Liquidazione a favore del Comune di Bologna dei fondi per il 3° periodo dell'iniziativa per la trasformazione dei veicoli privati da benzina a metano o gpl

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01, nonché della nota n. NP.2010.0002460 del 23/02/2010 dal Direttore generale della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, Paolo Ferrecchi

(omissis)

determina:

a) di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base dei criteri e delle modalità indicati dalla sopracitata Deliberazione di Giunta regionale n.726/2010, le risorse previste per il terzo periodo dell'iniziativa all'art.5, comma 2 del VII Accordo per la Qualità dell'Aria da destinare esclusivamente per la trasformazione a gas metano o a GPL dei veicoli privati, al Comune di Bologna che ha già provveduto a trasmettere al Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale l'atto comunale che definisce tempi e modalità per l'erogazione dei contributi stessi, così come riportati nell'elenco sottostante per un importo totale pari a Euro 665.124,00:

b) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 665.124,00 è registrata al n. 1718 di impegno sul capitolo 43354 "Interventi per l'attuazione del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: trasferimento agli enti locali per la trasformazione di veicoli a gas metano e gpl e ulteriori interventi per il miglioramento della Qualità dell'Aria(artt. 70,74,81 e 84 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99 e 100, l.r. 21 aprile 1999, n.3) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.3.16011 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 che è dotato della necessaria disponibilità;

c) di ribadire gli impegni per i Comuni assegnatari in ordine ai criteri e alle modalità, secondo quanto riportato ai punti del dispositivo della Delibera di Giunta regionale n. 726/2010;

d) di dare atto, inoltre, che si provvederà sulla base del presente atto a norma dell'art. 51 della LR 15 novembre 2001 n. 40, alla emissione della richiesta dei relativi titoli di pagamento;

e) di restituire alla Regione Emilia-Romagna gli importi concessi, impegnati e liquidati ai singoli Comuni assegnatari, nel caso in cui i Comuni stessi non documentino di avere liquidato tali risorse entro il 31 dicembre 2011;

f) di stabilire che gli eventuali importi di cui al precedente punto e) siano incassati sul capitolo del bilancio regionale parte entrate che verrà opportunamente individuato;

g) di pubblicare la presente determina per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRODUZIONI ANIMALI 6 SETTEMBRE 2010, N. 9590

Quinto aggiornamento dell'elenco ditte acquirenti di latte bovino attive al 1° aprile 2010 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 marzo 2010: Iscrizione all'Albo regionale delle ditte "Agripace Società agricola SpA" e "Caseificio Risorta Srl", cancellazione della ditta "Consorzio Produttori Biologici Piacentini"

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Reg. CE del Consiglio 1234/2007 e il Reg. CE della Commissione 595/2004, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto Legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

- il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

- il Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 recante "Modifiche al decreto 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Considerato che:

- l'art. 23 del Reg. CE 595/2004 prevede che ogni ditta acquirente di latte bovino che operi nel territorio di uno Stato membro debba essere riconosciuta dal medesimo Stato;

- l'art. 4 della legge 119/2003 dispone che le Regioni e le Province Autonome istituiscano un apposito albo delle ditte acquirenti pubblicando ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, l'elenco degli acquirenti attivi;

Preso atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 180 in data 11 febbraio 2002, recante "L.R. 15/97, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione delle funzioni di rilievo regionale e approvazione dello schema relativo alle modalità operative di avvalimento degli uffici delle Province", attribuisce alle Province le attività procedurali inerenti l'aggiornamento dell'albo acquirenti;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 2520 del 2 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto Legge n. 49 del 28 marzo 2003 convertito dalla Legge n. 119 del 30 maggio 2003. Riconoscimento ditte acquirenti di latte bovino";

Richiamato inoltre:

- l'elenco delle ditte acquirenti di latte bovino attive al 1° aprile 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 9 marzo 2010;

Richiamate le determinazioni di aggiornamento del suddetto elenco n. 3242 del 29 marzo 2010, n. 4575 del 3 maggio 2010, n. 6377 del 16 giugno 2010 e n. 8043 del 22 luglio 2010;

Preso atto delle comunicazioni delle seguenti province:

- Piacenza protocollo n. 56224 del 23 luglio 2010, acquisita agli atti del Servizio Produzioni Animali con protocollo n. PG.2010.0195381 del 30 luglio 2010, con la quale viene richie-

sta l'iscrizione all'Albo regionale della ditta "Agripace Società Cooperativa Agricola SpA" in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, così come accertato dalla medesima Provincia;

- Piacenza protocollo n. 56228 del 23 luglio 2010, acquisita agli atti del Servizio Produzioni Animali con protocollo n. PG.2010.0195414 del 30 luglio 2010, con la quale viene richiesta la cancellazione del "Consorzio Produttori Biologici Piacentini" a far data dal giorno precedente l'inizio attività della ditta "Agripace Società Cooperativa Agricola S.p.A.";

- Reggio Emilia protocollo n. 47230 del 4 agosto 2010, acquisita agli atti del Servizio Produzioni Animali con protocollo n. PG.2010.0203689 del 10 agosto 2010, con la quale viene richiesta l'iscrizione all'Albo Acquirenti della ditta "Caseificio Risorta S.r.l." in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, così come accertato dalla medesima Provincia;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successiva modifica;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di disporre, a seguito della segnalazione pervenuta dalle Province di Piacenza e Reggio Emilia, l'iscrizione all'Albo regionale delle seguenti ditte acquirenti:

PROVINCIA DI PIACENZA

- Agripace Società Cooperativa Agricola Spa
P.I. 01566790331

Sede Legale Piazza Colombo 20 – Bettola (PC)

data di inizio attività 17/11/2010

iscritto al n. progr. 908;

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- Caseificio Risorta Srl

P.I. 02442360356

Sede Legale Via Negre 73 – Luzzara (RE)

data di inizio attività 30/11/2010

iscritto al n. progr. 909;

2) di disporre, a seguito della segnalazione pervenuta dalla Provincia di Piacenza la cancellazione dall'Albo regionale della seguente ditta acquirente:

PROVINCIA DI PIACENZA

- Consorzio Produttori Biologici Piacentini

P.I. 01364570331

Sede Legale Piazza Colombo 16 - Bettola (PC)

data di cessazione 16/11/2010

iscritto al n. progr. 896;

3) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Davide Barchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 11 AGOSTO 2010, N. 8817

Deteminazione n. 12660/2000 e 4003/2010. Ulteriori specificazioni tecniche in merito alla produzione e commercializzazione di pane di frumento a qualità controllata

IL RESPONSABILE

Richiamata la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/1992 e n. 51/1995”, che persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati attraverso l’adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari;

Richiamato in particolare l’art. 3, comma 4, della citata L.R. n. 28/1999, che subordina la concessione del marchio, tra l’altro, all’impegno del richiedente di rispettare gli specifici disciplinari previsti dall’articolo 5 i quali fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l’impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 28 novembre 2000 avente per oggetto “L.R. n. 28/1999 - comma 2 art. 5 – definizione dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore vegetale”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2546 del 9 dicembre 2003, avente per oggetto “L.R. n. 28/1999, art. 5, comma 2 - Aggiornamento dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale”;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 12660 del 21 dicembre 2000 recante “L.R. 28/1999, art. 5 e Azione 1 - Misura 2f del PRSR 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale”, nella formulazione risultante dalle integrazioni apportate con determinazione n. 4003 del 19 aprile 2010 recante “Specificazioni tecniche in merito alla produzione e commercializzazione di pane di frumento a qualità controllata”;

Atteso che con la citata determinazione n. 12660/2000 e con le successive integrazioni tecniche si è provveduto ad approvare, tra l’altro, le prescrizioni relative all’uso della farina ottenuta da grano tenero “Qualità Controllata” per la realizzazione e commercializzazione del “pane di frumento a Qualità Controllata” ed a specificare gli ingredienti consentiti per la preparazione del pane di frumento a Qualità Controllata;

Richiamati i contenuti del Protocollo d’intesa siglato dalla Federazione Italiana Panificatori e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 7 luglio 2009 che prevedono per una migliore salubrità del prodotto e per la promozione di prassi alimentari corrette, una riduzione del contenuto di sale nella preparazione del pane fino ad una percentuale pari al 50% di quello mediamente utilizzato;

Dato atto che le specifiche tecniche per la produzione di

pane di frumento a qualità controllato con farina di tipo “1” o “2” di cui all’allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010 prevedono, coerentemente con il protocollo d’intesa di cui sopra, l’utilizzo di sale marino iodato in misura non superiore al 1.5%;

Valutate le caratteristiche delle semole ottenute da grano duro che permettono di compensare la riduzione del contenuto di sodio mantenendo le qualità organolettiche del pane e conservandone il gusto;

Ritenuto pertanto opportuno integrare l’elenco degli ingredienti ammessi per la produzione di pane di frumento a Qualità Controllata indicati nell’Allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010 consentendo l’utilizzo di semola di grano duro a qualità controllata nella preparazione di pane ottenuto con farina di Tipo “1” o “2”, nella percentuale massima del 30% della farina utilizzata;

Considerato che l’andamento climatico straordinario della primavera 2010, caratterizzato da ripetute precipitazioni che si sono prolungate fino alla raccolta dei cereali, ha comportato effetti negativi sulle rese produttive e sulla qualità dei cereali autunno – vernini, ed in particolare sulle caratteristiche di panificazione delle farine ottenute dal frumento tenero prodotto in regione;

Ritenuto quindi di consentire, limitatamente alla produzione di pane ottenuto con farine derivanti dalla macinazione di grano tenero QC raccolto 2010, al fine di assicurare l’ottenimento di un prodotto dalle idonee caratteristiche qualitative, l’utilizzo di farina o semola biologica nella quantità massima del 30% della farina utilizzata nella preparazione di pane con farina di Tipo “0” o “00” ovvero “1” o “2” in deroga a quanto stabilito nell’allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010, fermo restando il limite minimo di utilizzo di farina di grano tenero QC nella percentuale del 70% della farina utilizzata;

Viste la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007.” e successive modifiche;
- n. 1173 del 27 luglio 2009, con la quale sono stati approvati gli atti di conferimento degli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di integrare l’elenco degli ingredienti ammessi per la produzione di pane di frumento a Qualità Controllata indicati nell’allegato 1 della propria determinazione n. 4003/2010 consentendo l’utilizzo di semola di grano duro a qualità controllata nella preparazione di pane ottenuto con farina di Tipo “1” o “2”, nella percentuale massima del 30%

della farina utilizzata;

2. di consentire, limitatamente alla produzione di pane ottenuto con farine derivanti dalla macinazione di grano tenero QC raccolto 2010, in deroga a quanto stabilito dall'Allegato suindicato, l'utilizzo di:
 - farina o semola biologica nella quantità massima del 30% della farina utilizzata nella preparazione di pane con farina di Tipo "0" o "00";
 - farina o semola biologica nella preparazione di pane con farina di Tipo "1" o "2" in quantità tale da non superare, unitamente alla semola di grano duro QC indicata nel precedente punto 1), il limite del 30% della farina utilizzata;

3. di dare atto che a seguito delle specifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2) risulta in sintesi quanto segue:

Raccolto anno	Pane ottenuto con farina di Tipo "0" o "00"	Pane ottenuto con farina di Tipo "1" o "2"
2010	È consentito l'utilizzo di farina/semola biologica nella quantità massima del 30% della "farina QC" utilizzata	È consentito l'utilizzo di farina/semola biologica e/o semola di grano duro a qualità controllata nella quantità massima complessiva del 30% della "farina QC" utilizzata

Raccolto anno	Pane ottenuto con farina di Tipo "0" o "00"	Pane ottenuto con farina di Tipo "1" o "2"
---------------	---	--

2011 e successivi -

È consentito l'utilizzo di semola di grano duro a qualità controllata nella quantità massima del 30% della "farina QC" utilizzata

4. di dare atto che resta invariato quant'altro previsto nelle determinazioni n. 12660 del 2000 e n. 4003 del 2010;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di renderne disponibile il testo sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna, portale tematico Ermes Agricoltura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Foschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICA SITI 30 LUGLIO 2010, N. 8328

DGR 2318/05 - Integrazione elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio (punto 7. deliberativo) con n. 7 impianti

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la legge regionale 26 novembre 2001 n.43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" ed in particolare l'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005 recante "L.R. 31/96 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - prime disposizioni";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Premesso che sono state presentate, ai sensi del punto 6. della sopra richiamata deliberazione 2318/2005, istanze di riduzione del tributo speciale per gli impianti di selezione e compostaggio dei rifiuti seguito elencati:

A) **Impianto:** Via degli Olmi, 11 - Comune di Godega di S. Urbano (TV);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

Data presentazione: 20 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0139030 del 24 maggio 2010);

B) **Impianto:** Via Arcano Superiore, 12/1 - Comune di Rive d'Arcano(UD);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

Data presentazione: 28 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0145888 del 1 giugno 2010);

C) **Impianto:** Via Matteotti, 1160 - Comune di Costa di Rovigo (RO);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

Data presentazione: 28 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0146659 del 3 giugno 2010);

D) **Impianto:** Strada di Ribucciana, 3 - Comune di Siena;

Gestore: PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L.;

Data presentazione: 19 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0138477 del 24 maggio 2010);

E) **Impianto:** Via Provinciale, 80 - Comune di Dolzago (LC);

Gestore: CARPROMETAL S.P.A.;

Data presentazione: 27 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0145871 del 1 giugno 2010);

F) **Impianto:** Via Guido Rossa, 14 - Comune di Carmignano (PO);

Gestore: ECO AMBIENTE S.R.L.;

Data presentazione: 10 febbraio 2010 (Prot. PG.2010.0044074 del 19 febbraio 2010);

G) **Impianto:** Via Gonars, 40 - Comune di Udine;

Gestore: NET S.P.A.;

Data presentazione: 12 aprile 2010 (Prot. PG.2010.0104038

del 14 aprile 2010);

Dato atto che:

- con nota regionale del 26 maggio 2010, Prot. PG.2010.0141350 si è proceduto a comunicare alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP., ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata il giorno 20 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0139030 del 24 maggio 2010) per l'impianto situato nel comune di Godega di S. Urbano(TV), Via degli Olmi n. 11, per la <inesistenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal punto 6. del deliberato alla D.G.R. 2318/2005 stante la mancata produzione della medesima>;

- con nota regionale del 28 maggio 2010, Prot. PG.2010.0143692 si è proceduto a comunicare alla ditta PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L., ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata il giorno 19 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0138477 del 24 maggio 2010) per l'impianto situato nel comune di Siena - Strada di Ribucciana n. 3, per la <inesistenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal punto 6. del deliberato alla D.G.R. 2318/2005 stante la mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante che ha sottoscritto la medesima>;

- con nota regionale del 30 marzo 2010, Prot. PG.2010.0092096 si è proceduto a comunicare alla ditta ECO AMBIENTE S.R.L., ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata il giorno 10 febbraio 2010 (Prot. PG.2010.0044074 del 19 febbraio 2010) per l'impianto situato nel comune di Carmignano (PO) - Via Guido Rossa n. 14, perché <e attività svolte nel suddetto impianto sono tecnicamente del tutto equiparabili a quelle operazioni di cernita manuale dei rifiuti e di riduzioni volumetrica, che la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 111/E del 09 maggio 1997 ha ritenuto escludere dall'ambito di applicazione della disposizione di favore del comma 40, articolo 3 della legge 549/95>;

- con nota regionale del 22 aprile 2010, Prot. PG.2010.0111969 si è proceduto a comunicare alla ditta NET S.P.A., ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata il giorno 12 aprile 2010 (Prot. PG.2010.0104038 del 14 aprile 2010) per l'impianto situato nel comune di Udine - Via Gonars n. 40, per la <inesistenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal punto 6. del deliberato alla D.G.R. 2318/2005 stante la mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante che ha sottoscritto la medesima>;

Preso atto che:

- la ditte di cui ai punti A), B), C), D), e G) elencati in premessa hanno presentato le necessarie dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, come di seguito indicato:

- Impianto: Via degli Olmi, 11 – Godega di S. Urbano(TV);

Data presentazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 03 giugno 2010 (Prot. PG.2010.0151925 del 09 giugno 2010);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

- Impianto: Via Arcano Superiore, 12/1 – Comune di Rive d'Arcano(UD);

Data presentazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 03 giugno 2010 (Prot. PG.2010.0150485 del 08 giugno 2010);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

- Impianto: Via Matteotti, 1160 – Costa di Rovigo (RO);

Data presentazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 3 giugno 2010 (Prot. PG.2010.0150482 del 8 giugno 2010);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

- Impianto: Strada di Ribucciana, 3 – Comune di Siena;

Data presentazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 31 maggio 2010 (Prot. PG.2010.0145079 del 31 maggio 2010);

Gestore: PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L.;

- Impianto: Via Gonars, 40 – Comune di Udine;

Data presentazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 28 aprile 2010 (Prot. PG.2010.0121635 del 04 maggio 2010);

Gestore: NET S.P.A.;

- la ditta ECO AMBIENTE S.R.L. ha presentato in data 28 aprile 2010 (Prot. PG.2010.0125971 del 10 maggio) i necessari chiarimenti in merito alla tipologia dell'impianto oggetto della richiesta di iscrizione;

Valutato che:

- gli impianti richiamati ai punti A), B), c), D), E), F) e G) alle premesse risultano iscrivibili nell'elenco degli impianti di cui al punto 7. della deliberazione di Giunta regionale 2318/2005 come impianti di selezione di rifiuti;

- per tali impianti l'applicazione del tributo speciale in misura ridotta decorre, ai sensi dei punti 8. e 9. della sopracitata D.G.R. n. 2318/2005, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Ritenuto di poter procedere all'iscrizione degli impianti sopra richiamati nell'elenco regionale di cui al punto 7. della D.G.R. 2318/2005;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2009 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1477 dell'8 ottobre 2007 relativa a "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. 43/01: dott. Gian Franco Saetti presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa";

Vista la determinazione del Direttore generale "Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa" n. 12934 in data 10 ottobre 2007 relativa a "Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti";

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di integrare l'elenco – di cui alla determinazione n. 17737 del 13 dicembre 2006, come integrato con determinazioni n. 648 del 26 gennaio 2007, n. 3558 del 22 marzo 2007, n. 5350 del 03 maggio 2007, n. 1158 dell'11 febbraio 2008, n. 1674 del 21 febbraio 2008, n. 4303 del 17 aprile 2008, n. 8927 del 25 luglio 2008, n. 13364 del 30 ottobre 2008, n. 16357 del 22 dicembre 2008, n. 102 del 19 gennaio 2009, n. 116 del 20 gennaio 2009, n. 205 del 23 gennaio 2009, n. 2100 del 19 marzo 2009, n. 3905 dell'11 maggio 2009 e n. 11896 del 12 novembre 2009 del Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti - degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, costituito ai sensi del punto 7. della deliberazione di Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005, che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta, con i seguenti impianti:

A) **Impianto (selezione):** Via degli Olmi, 11 – Comune di Godega di S. Urbano(TV);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

Decorrenza iscrizione: 03 giugno 2010;

B) **Impianto (selezione):** Via Arcano Superiore, 12/1 – Comune di Rive d'Arcano(UD);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

Decorrenza iscrizione: 03 giugno 2010;

C) **Impianto (selezione):** Via Matteotti, 1160 – Comune di Costa di Rovigo (RO);

Gestore: IDEALSERVICE SOC. COOP.;

Decorrenza iscrizione: 03 giugno 2010;

D) **Impianto (selezione):** Strada di Ribucciana, 3 – Comune di Siena;

Gestore: PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L.;

Decorrenza iscrizione: 31 maggio 2010;

E) **Impianto (selezione):** Via Provinciale, 80 – Comune di Dolzago (LC);

Gestore: CARPROMETAL S.P.A.;

Decorrenza iscrizione: 27 maggio 2010;

F) **Impianto (selezione):** Via Guido Rossa, 14 – Comune di Carmignano (PO);

Gestore: ECO AMBIENTE S.R.L.;

Decorrenza iscrizione: 10 febbraio 2010;

G) **Impianto (selezione e compostaggio):** Via Gonars, 40 – Comune di Udine;

Gestore: NET S.P.A.;

Decorrenza iscrizione: 28 aprile 2010;

2) di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Franco Saetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 2 SETTEMBRE 2010, N. 9525

Regolamento CE n. 510/2006. Parere in merito alla richiesta di modifica del Disciplinare della DOP “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”

IL RESPONSABILE

Dato atto che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, che ha sostituito e abrogato il Regolamento (CEE) 2081/92;

Visto l'articolo 9 del suddetto Regolamento (CE) 510/2006;

Visto il Regolamento (CE) 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1273, del 15 luglio 1997, avente per oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92”;

Visto altresì l'articolo 9 del DM 21 maggio 2007, prot. n. 5442, pubblicato il 29 maggio 2007 sul n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006”;

Dato atto che con il Regolamento (CE) 813 del 17 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 100 del 20 aprile 2000, il Consiglio dell'Unione europea ha, fra l'altro, registrato la DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;

Visto il provvedimento 15 maggio 2000, pubblicato il 30 maggio 2000 sul n. 124 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, con il quale il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha reso accessibile *erga omnes* il disciplinare di produzione della DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, registrata con il citato Regolamento (CE) 813/2000;

Preso atto che il 6 marzo 2009, prot. n. PG.2009.55974, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura la proposta di modifica del disciplinare della DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, inoltrata dal Consorzio produttori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 1;

Dato atto che il Servizio Valorizzazione delle Produzioni ha provveduto:

- ad effettuare l'istruttoria sulla proposta menzionata;
- a riscontrare la conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all'art. 9, paragrafi 2 e 3, del DM 21 maggio 2007;
- a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 dell'8 aprile 2009 la scheda sintetica della proposta di modifica;

Preso atto che in seguito a tale pubblicazione è pervenuta una opposizione, presentata in data 6 maggio 2009, prot. n. PG.2009.103889, dal Sindacato produttori Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, con sede in Albinea (RE), via S. Geminiano n. 4

Dato atto che il Servizio Valorizzazione delle produzioni ha provveduto a:

- esaminare le osservazioni presentate dal Sindacato produttori Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;
- consultare i rappresentanti del Consorzio promotore delle modifiche e del Sindacato oppositore, nonché i rappresentanti della Provincia di Reggio Emilia, al fine di individuare eventuali ipotesi di convergenza in merito agli argomenti di contrasto tra le due associazioni;
- riscontrare l'impossibilità di raggiungere accordi fra le parti;
- convocare, ai sensi del punto 5 della deliberazione 1273/1997, una audizione pubblica al fine di conoscere il parere degli operatori locali interessati, fissata per il giorno 8 giugno presso la sede dell'Assessorato Agricoltura della Provincia di Reggio Emilia, e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna n. 63 del 28 aprile 2010 l'avviso della convocazione;

Preso atto che nel frattempo sono pervenute al Servizio Valorizzazione delle produzioni ulteriori osservazioni alla proposta di modifica, presentate:

- il 3 giugno 2010, prot. n. PG.2010.150092 dell'8 giugno 2010, dal sig. Gianfranco Riccò, a nome dell'Associazione reggiana degli assaggiatori di ABT e dell'Unione degli assaggiatori accreditati di ABT di Reggio Emilia;
- il 4 giugno 2010, prot. n. PG. 2010.150107 dell'8 giugno 2010, dal dr. Ugo Rangone, Presidente della Confraternita dell'Aceto balsamico tradizionale reggiano;

Dato atto che:

- il giorno 8 giugno 2010, presso la sede dell'Assessorato Agricoltura della Provincia di Reggio Emilia, si è regolarmente tenuta l'audizione pubblica convocata dal Servizio Valorizzazione delle produzioni, presieduta dal Responsabile del Servizio, alla quale sono intervenuti, compilando il foglio presenze, n. 27 persone, fra rappresentanti di aziende produttrici, delle associazioni interessate, dell'Ispettorato della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, della Camera di Commercio di Reggio Emilia, dell'organismo di controllo autorizzato Suolo e Salute, nonché docenti e ricercatori docenti universitari;
- in tale occasione ciascun intervenuto ha potuto esprimere, oppure ribadire, varie osservazioni su ciascuna modifica proposta e pubblicata;
- tali osservazioni sono state raccolte e considerate;
- tutte le osservazioni, presentate alla pubblica audizione e nelle comunicazioni inviate, contribuiscono alla formazione del parere che la Regione Emilia Romagna esprime col presente atto in merito alla proposta di registrazione;

Considerato che è stato rilevato, ed esposto anche durante l'audizione pubblica, come nella scheda pubblicata nel Bollettino Ufficiale sia presente un refuso, consistente nella eliminazione delle parole "classici della zona" e "e contrassegnate" all'articolo 5, con riferimento ai legni delle botticelle e alla classificazione delle stesse;

Dato atto che pertanto tale passaggio del disciplinare non può essere considerato oggetto di modifica, e resta confermato il testo originale;

Preso atto che:

- alcune delle modifiche presentate non sono state adeguatamente documentate né dal punto di vista scientifico e tecnologico, né come derivanti dalla consuetudine;
- per altre proposte di modifica, per le quali sono solo in parte presenti le evidenze che ne sostengono l'opportunità, si rende utile esprimere il parere di competenza della Regione in merito ad un testo parzialmente modificato rispetto alla formulazione proposta; la modifica che interessa l'unità di misura della densità, erroneamente espressa in gr/l, anziché in gr/ml, deve essere accettata quale correzione di mero errore materiale;

Considerato pertanto che, in ragione della numerosità delle modifiche proposte e discusse, si ritiene opportuno esprimere il parere regionale evidenziandolo a margine di ciascuna proposta nelle schede "Allegato A" e "Allegato C" alla presente determinazione, con riferimento alla scheda pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 dell'8 aprile 2009 e all'articolato del disciplinare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2000;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Valorizzazione delle Produzioni;

Dato atto che, ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione 1273/97, spettava alla Giunta regionale l'espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 450 concernente: "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche.", è stato tra l'altro stabilito al punto 3) dell'APPENDICE 8, che spetta alla Dirigenza, l'emanazione nelle materie di competenza, degli atti a carattere consultivo e tecnico quali ad esempio l'espressione di pareri;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successiva modifica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina:

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di esprimere **parere positivo** relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, presentata dal Consorzio produttori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 1, unicamente riguardo alle modifiche di cui all'allegato A al presente atto, nelle forme descritte a margine di ciascuna modifica proposta, con riferimento alla scheda pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 dell'8 aprile 2009 e all'articolato del disciplinare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2000;

2) di esprimere **parere positivo** riguardo alla correzione dell'unità di misura della densità, da gr/l a gr/ml;

3) di allegare il disciplinare completo secondo l'articolato originale, comprensivo delle modifiche approvate (allegato B);

4) di esprimere **parere negativo** relativamente alle proposte di modifica elencate all'allegato C, che non sono state adeguatamente documentate né dal punto di vista scientifico e tecnologico, né come derivanti dalla consuetudine;

5) di trasmettere copia conforme della presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di registrazione;

6) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Davide Barchi

ALLEGATO A
MODIFICHE PROPOSTE DAL CONSORZIO PRODUTTORI
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA
PARERE POSITIVO

Modifica n. 3 (pag. 144 B.U.R.E.R. n. 59 dell'8 aprile 2009 e articolo 5 del disciplinare)

Le parole:

« Per la produzione dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di "acetaie", devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina ed acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di "madre". »

sono sostituite dalle parole:

« Per la produzione dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di "acetaie", devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina e l'ossidazione acetica avvengono nel rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze, fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di "madre". Una ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento, che avviene durante un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, consentono al prodotto di acquisire le caratteristiche organolettiche tipiche. I microrganismi che convivono nel complesso sistema microbico rappresentato dal mosto d'uva, materia prima utilizzata per la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, subiscono naturali trasformazioni biologiche e chimico-fisiche che determinano la presenza di molecole non aggiunte, quali solfiti naturali, sostanze aromatiche, esteri, sali, acidi organici, prodotti di trasformazione degli zuccheri e altre sostanze di origine biologica, i cui valori iniziali sono diversi a seconda dei ceppi originali e che possono aumentare in modo proporzionale al grado di concentrazione del prodotto. »

*Si esprime **parere positivo** alla seguente formulazione:*

« Per la produzione dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di "acetaie", devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina e l'ossidazione acetica ottengono ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di "madre". »

Modifica n. 4 (pagg. 145-146 B.U.R.E.R. n. 59 dell'8 aprile 2009 e articolo 7 del disciplinare)*Le parole:*

« I contenitori in cui è confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso, e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche di seguito elencate:

Tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato:

altezza totale: cm 15;

diametro massimo: cm 5,20;

altezza collo: cm 5;

diametro minimo del collo: cm 1,80;

diametro bocca del collo: cm 2,90;

diametro della base: cm 5,00.

Tipo B: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile a quella da 100 ml:

altezza totale: cm 19;

diametro massimo: cm 6,50;

altezza collo: cm 6,50;

diametro minimo del collo: cm 2,30;

diametro bocca del collo: cm 3,50;

diametro della base: cm 6,30.

Ad imbottigliamento effettuato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia deve essere corredato di un contrassegno in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. »

sono sostituite dalle parole:

« Gli esami analitici servono per verificare la conformità col disciplinare dell'acidità e della densità.

Le analisi sensoriali, effettuate sulla base di procedure codificate, servono ad individuare le caratteristiche organolettiche dei prodotti e ad attribuire uno dei tre bollini, distintivi di altrettante qualità, con cui vengono contrassegnate le bottiglie: aragosta, argento, oro.

Un panel composto da 5 assaggiatori ufficiali abilitati dall'organismo di certificazione, viene incaricato di esprimere un giudizio numerico sui caratteri visivi, olfattivi e gustativi del prodotto.

La qualità del prodotto è definita dalla media dei giudizi totali attribuiti ai caratteri suddetti dal panel di assaggiatori.

Un punteggio inferiore a 239 identifica un prodotto con caratteristiche qualitative non idonee alla commercializzazione che, di conseguenza, non può essere imbottigliato, mentre il prodotto idoneo viene così classificato:

a) punteggio tra 240 e 269 punti e una densità massima di 1,335 , con caratteristiche qualitative idonee alla commercializzazione, acquisite in un periodo di affinamento non inferiore a 12 anni;

b) punteggio compreso tra 270 e 299 e una densità massima di 1,375 affinato per oltre 12 anni, con caratteristiche qualitative superiori a quelle indicate al punto "a";

c) punteggio superiore a 300 e una densità massima di 1,375 identificano un prodotto affinato per almeno 25 anni.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura sopra descritta avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia entro 90 giorni dalla data di degustazione.

I contenitori in cui è confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia debbono essere in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso, devono avere la forma artistica conforme allo schema progettuale che figura nell'allegato e corrispondere alle caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- A) bottiglietta di forma simile ad un tulipano rovesciato;
- B) materiale utilizzato: vetro di colore bianco;
- C) capacità: cl. 5 o cl. 10 o cl. 25.

I contenitori sopra descritti possono essere personalizzati dai produttori/imbottiglieri, singoli o associati, con un logo impresso sul vetro di dimensioni non superiori a 3,5 cm di diametro o per lato.

All'atto del confezionamento, ad imbottigliamento effettuato, le bottiglie riempite con Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia devono essere tappate e sigillate con uno spago e ceralacca. Lo spago viene legato al collo della bottiglia e fatto passare sopra il tappo, dove viene fissato con ceralacca, sulla quale viene impresso un sigillo che riporta gli acronimi "ABTRE - DOP".

Oltre a questi "contenitori tradizionali", possono essere utilizzati contenitori monodose in vetro, con capacità da cl. 0,50 a cl. 1, forma, caratteristiche, modalità di confezionamento e sigillatura diverse.
»

*Si esprime **parere positivo** alla seguente formulazione:*

« L'esame analitico verifica la conformità del prodotto ai parametri di acidità e densità.

L'esame sensoriale, effettuato da un panel di assaggiatori sulla base di procedure codificate, valuta i caratteri visivi, olfattivi e gustativi del prodotto.

La qualità del prodotto è definita da un giudizio numerico complessivo, espresso dal panel di assaggiatori in occasione dell'esame sensoriale.

Un punteggio inferiore a 240 identifica un prodotto non idoneo alla commercializzazione che, di conseguenza, non può essere imbottigliato.

Il prodotto idoneo alla commercializzazione, elaborato come indicato all'articolo 5 e in possesso delle caratteristiche indicate all'articolo 6, viene classificato nelle seguenti categorie:

- a) punteggio tra 240 e 269 punti e densità massima di 1,335 gr/ml;
- b) punteggio compreso tra 270 e 299; oppure punteggio pari o superiore a 300 e invecchiamento inferiore a 25 anni;
- c) punteggio pari o superiore a 300, e invecchiamento non inferiore a 25 anni.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.

I contenitori in cui è confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia debbono essere in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso, e corrispondere alle caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- A) bottiglietta di forma simile ad un tulipano rovesciato, di forma artistica conforme allo schema progettuale che figura nell'allegato;
- B) materiale utilizzato: vetro bianco trasparente;
- C) capacità: cl. 5 o cl. 10 o cl. 25.

I contenitori sopra descritti possono essere personalizzati dai produttori/imbottiglieri, singoli o associati, con un logo impresso sul vetro di dimensioni non superiori a 3,5 cm di diametro o per lato.

All'atto del confezionamento, ad imbottigliamento effettuato, le bottiglie riempite con Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia devono essere tappate e sigillate con uno spago e ceralacca. Lo spago viene legato al collo della bottiglia e fatto passare sopra il tappo, dove viene fissato con ceralacca, sulla quale viene impresso un sigillo che riporta gli acronimi "ABTRE - DOP", oltre a segni distintivi della classificazione sopra descritta.

Possono inoltre essere utilizzati contenitori monodose in vetro, con capacità da cl. 0,50 a cl. 1, forma, caratteristiche, modalità di confezionamento e sigillatura diverse. »

Modifica n. 5 (pag. 147 B.U.R.E.R. n. 59 dell'8 aprile 2009 e articolo 8 del disciplinare)

Le parole:

« La designazione in etichetta della denominazione Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione deve essere immediatamente seguita dalla dizione "Denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "Denominazione di origine protetta" o "D.O.P.". »

vengono sostituite dalle parole:

« La designazione in etichetta o pendaglio della denominazione Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione.

La designazione della denominazione deve essere immediatamente seguita dalla dizione "Denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta o pendaglio potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "Denominazione di origine protetta" o "D.O.P.". »

In etichetta o pendaglio la denominazione Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia potrà essere accompagnata anche dall'acronimo ABTRE.

Il prodotto idoneo verrà contraddistinto sulla base della classificazione attribuita in seguito alle analisi sensoriali applicando sulla bottiglietta un "bollino aragosta" nel caso "a"); un "bollino argento" nel caso "b)" e un "bollino oro" nel caso "c)".

I bollini distintivi della qualità del prodotto devono essere numerati progressivamente, possono essere personalizzati da produttori/imbottiglieri singoli o associati e non potranno avere dimensioni superiori a 4 cm di diametro o per lato. »

*Si esprime **parere positivo** alla seguente formulazione:*

« La designazione in etichetta o pendaglio della denominazione Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione.

La designazione della denominazione deve essere immediatamente seguita dalla dizione "Denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta o pendaglio potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "Denominazione di origine protetta" o "D.O.P."

In etichetta o pendaglio la denominazione Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia potrà essere accompagnata anche dall'acronimo ABTRE.

Il prodotto idoneo verrà contraddistinto sulla base della classificazione attribuita in seguito alle analisi sensoriali descritta all'articolo 7, applicando sulla bottiglietta un bollino colorato, e precisamente un "bollino aragosta" nel caso "a"); un "bollino argento" nel caso "b)" e un "bollino oro" nel caso "c)".

I bollini distintivi della qualità del prodotto devono essere numerati progressivamente, possono essere personalizzati da produttori/imbottiglieri singoli o associati e non potranno avere dimensioni superiori a 4 cm di diametro o per lato.

I contenitori monodose devono essere inseriti in confezioni sigillate tali da permettere l'apposizione delle diciture e dei bollini sopra indicati. »

Modifica n. 6 (pag. 147 B.U.R.E.R. n. 59 dell'8 aprile 2009 e articolo 8 del disciplinare)

Le parole:

« La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni. »

vengono sostituite dalle parole:

« La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta e sul pendaglio, nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di relativa idoneità chimica e sensoriale in conformità alle indicazioni sopra descritte. »

*Si esprime **parere positivo** alla seguente formulazione:*

« La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta e sul pendaglio, nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di relativa idoneità chimica e sensoriale in conformità alle prescrizioni dell'articolo 7, lettera c). »

ALLEGATO B

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
DI REGGIO EMILIA, COMPRENSIVO DELLE MODIFICHE SULLE QUALI
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ESPRIME PARERE POSITIVO

Art. 1. Denominazione

La denominazione di origine protetta Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Base ampelografica

L'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:

Lambrusco (tutte le varietà e cloni);

Ancellotta, Trebbiano (tutte le qualità e cloni);

Sauvignon, Sgavetta;

Berzemino, Occhio di Gatta.

Il prodotto di cui all'art. 1 può, altresì, essere ottenuto dalle uve dei vitigni iscritti alle DOC in provincia di Reggio Emilia.

Art. 3. Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia.

Art. 4. Caratteristiche della materia prima

Le uve destinate alla produzione dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potrà superare i 160 quintali.

La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all'acetificazione.

Art. 5. Metodo di elaborazione

I mosti freschi destinati alla produzione dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purché non si provochi il congelamento della parte acquosa. È vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.

I mosti destinati alla produzione della denominazione "Reggio Emilia" sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti.

A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrà essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici.

Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Per la produzione dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di "acetaie", devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche. La fermentazione zuccherina e l'ossidazione acetica ottengono ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di "madre".

Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona che devono essere specificamente numerate e contrassegnate per la loro individuazione da parte degli organi di controllo e comprese in unità produttive dette batterie.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza non indicata nel presente disciplinare.

La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 all'esterno della zona indicata nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo e menzione della denominazione stessa e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

Art. 6. Caratteristiche al consumo

L'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: bruno scuro, limpido, lucente;
- densità: apprezzabile e di scorrevole sciroposità;

- profumo penetrante e persistente, fragrante con gradevole acidità e bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati;
- sapore: dolce ed agro ben amalgamato di apprezzabile acidità ed aromaticità in armonia con i caratteri olfattivi;
- acidità totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);
- densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200 gr/ml.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche della denominazione è effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.

Art. 7. Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista all'art. 1.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.

L'esame analitico verifica la conformità del prodotto ai parametri di acidità e densità.

L'esame sensoriale, effettuato da un panel di assaggiatori sulla base di procedure codificate, valuta i caratteri visivi, olfattivi e gustativi del prodotto.

La qualità del prodotto è definita da un giudizio numerico complessivo, espresso dal panel di assaggiatori in occasione dell'esame sensoriale.

Un punteggio inferiore a 240 identifica un prodotto non idoneo alla commercializzazione che, di conseguenza, non può essere imbottigliato.

Il prodotto idoneo alla commercializzazione, elaborato come indicato all'articolo 5 e in possesso delle caratteristiche indicate all'articolo 6, viene classificato nelle seguenti categorie:

- a) punteggio tra 240 e 269 punti e densità massima di 1,335 gr/ml;
- b) punteggio compreso tra 270 e 299; oppure punteggio pari o superiore a 300, e invecchiamento inferiore a 25 anni;
- c) punteggio pari o superiore a 300, e invecchiamento non inferiore a 25 anni.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.

I contenitori in cui è confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia debbono essere in grado di assicurare la

conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso, e corrispondere alle caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- A) bottiglietta di forma simile ad un tulipano rovesciato, di forma artistica conforme allo schema progettuale che figura nell'allegato;
- B) materiale utilizzato: vetro bianco trasparente;
- C) capacità: cl. 5 o cl. 10 o cl. 25.

I contenitori sopra descritti possono essere personalizzati dai produttori/imbottiglieri, singoli o associati, con un logo impresso sul vetro di dimensioni non superiori a 3,5 cm di diametro o per lato.

All'atto del confezionamento, ad imbottigliamento effettuato, le bottiglie riempite con Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia devono essere tappate e sigillate con uno spago e ceralacca. Lo spago viene legato al collo della bottiglia e fatto passare sopra il tappo, dove viene fissato con ceralacca, sulla quale viene impresso un sigillo che riporta gli acronimi "ABTRE - DOP", oltre a segni distintivi della classificazione sopra descritta.

Possono inoltre essere utilizzati contenitori monodose in vetro, con capacità da cl. 0,50 a cl. 1, forma, caratteristiche, modalità di confezionamento e sigillatura diverse.

Art. 8. Designazione e presentazione

La designazione in etichetta o pendaglio della denominazione Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione.

La designazione della denominazione deve essere immediatamente seguita dalla dizione "Denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta o pendaglio potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "Denominazione di origine protetta" o "D.O.P."

In etichetta o pendaglio la denominazione Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia potrà essere accompagnata anche dall'acronimo ABTRE.

Il prodotto idoneo verrà contraddistinto sulla base della classificazione attribuita in seguito alle analisi sensoriali descritta all'articolo 7, applicando sulla bottiglietta un "bollino aragosta" nel caso "a)"; un "bollino argento" nel caso "b)" e un "bollino oro" nel caso "c)".

I bollini distintivi della qualità del prodotto devono essere numerati progressivamente, possono essere personalizzati da produttori/imbottiglieri singoli o associati e non potranno avere dimensioni superiori a 4 cm di diametro o per lato.

I contenitori monodose devono essere inseriti in confezioni sigillate tali da permettere l'apposizione delle diciture e dei bollini sopra indicati.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari.

La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta e sul pendaglio, nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di relativa idoneità chimica e sensoriale in conformità alle prescrizioni dell'articolo 7, lettera c).

Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.

Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

ALLEGATO C
MODIFICHE PROPOSTE DAL CONSORZIO PRODUTTORI
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA
PARERE NEGATIVO

Modifica n. 1 (pag. 143 B.U.R.E.R. n. 59 dell'8 aprile 2009 e articolo 6 del disciplinare)

Le parole:

« densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200 gr litro. »

sono sostituite dalle parole:

« densità a 20 gradi centigradi: compresa tra 1,250 g/ml e 1,375 g/ml. »

*Si esprime **parere negativo**: la proposta non è adeguatamente documentata.*

Modifica n. 2 (pag. 144 B.U.R.E.R. n. 59 dell'8 aprile 2009 e articolo 5 del disciplinare)

Le parole:

« A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto non dovrà essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici. »

sono sostituite dalle parole:

« La cottura del mosto deve avvenire per almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 80° C .»

*Si esprime **parere negativo**: la proposta non è adeguatamente documentata.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 25 MAGGIO 2010, N. 5440

Pigozzi Pietro – Variante alla Concessione assentita con determinazione n. 14001 del 11/10/2006 per derivazione di acque pubbliche dal Rio Spesia ad uso ittico in Comune di Villa Minozzo località Roncopianigi - pratica n.71 – RE04A0048

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

(omissis)

a) di assentire al sig. Pigozzi Pietro - (omissis) - la richiesta

variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua pubblica dal Rio Spesia, rilasciata con determinazione n. 14001 del 11/10/2006, in Comune di Villa Minozzo località Roncopianigi, per uso ittico;

b) di dare atto che la variante comporta le seguenti modifiche alle opere di derivazione:

- dopo l'alimentazione delle vasche poste all'interno dell'edificio in sasso descritto all'art.1 del disciplinare di concessione, le acque sono convogliate ad altre vasche ad uso ittico poste sul terreno di cui al Fg 93 particelle 680 e 681 e poi restituite nel Rio Spesia, a valle di circa m 200 dal punto indicato nella concessione rilasciata con determinazione n. 14001 del 11/10/2006;

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 29 APRILE 2010, N. 4448

Innsbruck S.a.s. - Domanda 11.03.2009 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo e zootecnico, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza (PR). Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Ditta INNSBRUCK S.a.s. con sede legale in comune di Fidenza, Via Siccomonte, 8, P. IVA 024562210349, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da un pozzo situato in comune di Fidenza, Foglio 81, mappale 141, per uso irriguo e zootecnico, con una portata massima pari a l/s 0,5 pari a moduli 0,05, in relazione alla prova di portata eseguita, e per un quantitativo non superiore a mc/anno 15.768;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 29/04/2010, n. 4448

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R.

41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 16 GIUGNO 2010, N. 6332

Società Agricola Impero S.S. - Domanda 24.03.2010 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in Comune di Parma (PR), loc. Fraore. Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Società Agricola Impero S.S. con sede legale in Comune di Lesignano de Bagni (PR), Via XXV Aprile n. 56, Codice Fiscale/P. IVA 02313280345, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Parma (PR) per uso irrigazione agricola, con una portata massima pari a l/s 25 pari a moduli 0,25 e per un quantitativo non superiore a m³/anno 30.300;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 16/06/2010 n. 6332

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 16 GIUGNO 2010, N. 6341

Azienda Agricola Mercori F.lli - Domanda 03.12.2008 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso zootecnico, dalle falde sotterranee in comune di Torrile, località S. Andrea. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Ditta Azienda Agricola Mercori F.lli con

sede legale in comune di Torrile, loc. S. Andrea, Via S. Andrea n. 14, P. IVA 00261010342, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da un pozzo situato in comune di Torrile, Foglio 16, mappale 55, per uso zootecnico, con una portata massima pari a l/s 8,3 pari a moduli 0,083 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 5.456,75;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 16/06/2010 n. 6341

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED OSSERVATORIO DEI CONTRATTI E DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. EDILIZIA E SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

Comune di Forlì. Approvazione di variante al Piano operativo comunale (POC) ed al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). Articoli 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - Art. 5 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 26/7/2010 è stata approvata una variante al Piano operativo comunale (POC) ed al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), con conseguente adeguamento della classificazione acustica, per l'ampliamento della sede di attività della ditta Plastich & C. Snc, sita in Via Schiapparelli angolo Via Colorni. La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso il Servizio Pianificazione e Programmazione del territorio – Unità Pianificazione urbanistica - del Comune di Forlì, Corso Diaz n. 21, tel. 0543/712740.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED OSSERVATORIO DEI CONTRATTI E DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. EDILIZIA E SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

Comune di Fornovo di Taro (PR). Approvazione di modifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 dell' 8/6/2010 è stata approvata una variante parziale al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Fornovo di Taro (PR). La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso il Comune di Fornovo di Taro, Piazza Libertà n. 11 - Ufficio Edilizia Urbanistica comunale negli orari di apertura al pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED OSSERVATORIO DEI CONTRATTI E DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. EDILIZIA E SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Approvazione del Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 21/07/2010 è stato approvato il Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Santarcangelo di Romagna. Il Piano è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso la Segreteria comunale, l'Ufficio Relazioni con il pubblico ed il Servizio Edilizia e Pianificazione territoriale del Comune di Santarcangelo di Romagna, Piazza Ganganelli n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED OSSERVATORIO DEI CONTRATTI E DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. EDILIZIA E SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

Comune di Zibello (PR) - Approvazione variante normativa al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) - Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 5/7/2010 è stata approvata Variante Normativa al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Zibello. La Variante al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico in Via Matteotti n. 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in comune di Piacenza - Codice Procedimento: PC10A0022

Richiedente: Soc. Agr. Casa Soressi di Codeghini Silvio
P.I. 00157050337

Domanda di concessione presentata in data 06/07/2010

Tipo di derivazione: acque sotterranee

Ubicazione pozzo da perforare: Comune Piacenza - località Casa Soressi - Fg. 66 - Mapp. 23

Portata massima richiesta: l/s 37

Volume di prelievo: mc. annui: 51.025

Uso: irrigazione agricola

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca, 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in comune di Podenzano (PC) - Codice Procedimento: PC10A0023

Richiedente: Impresa Individuale Niccoli Luigi
P.I. 01230340331

Domanda di concessione presentata in data 13/07/2010

Tipo di derivazione: acque sotterranee

Ubicazione pozzo da perforare: Comune Podenzano - località I Dossi di Albone - Fg. 27 - Mapp. 16

Portata massima richiesta: l/s 37

Volume di prelievo: mc. annui: 39.300

Uso: irrigazione agricola.

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca, 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria in comune di Gragnano Trebbiese (PC) - Codice Procedimento: PC10A0024

Richiedente: Ponte Trebbia 2009 SCRAL

P.I. 01541600332

Domanda di concessione presentata in data 18/07/2010

Tipo di derivazione: acque superficiali Fiume Trebbia

Ubicazione prelievo: comune Gragnano T.se - località Casa di Trebbia - Fg. 10 - Mapp. Demaniale

Portata massima richiesta: l/s 4,9

Volume di prelievo: mc. annui: 3.800

Uso: industriale (costruzione nuovo ponte sul F. Trebbia).

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca, 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque sotterranee, loc. Morzola, comune di Montechiarugolo (PR) - procedura ordinaria - pratica n. 2010.550.200.30.10.877

Codice Procedimento: PR10A0033

Richiedente: Consorzio Irriguo del Rio Zola

Sede in Monticelli Terme (PR)

Derivazione dal: Rio Zola

Ubicazione: comune Montechiarugolo (PR) - località Morzola - Fg. vari - Mapp. vari

Portata massima richiesta: l/s 35,00

Portata media richiesta: l/s 35,00

Volume di prelievo: mc. annui: 302.400,00

Uso: irrigazione agricola.

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi, 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque sotterranee in loc. Carzeto, comune di Soragna (PR) - procedura ordinaria

Pratica n. 2010.550.200.30.10.877 - Codice Procedimento: PR10A0033

Richiedente: Fermi Maria Rosa e Patrizia

Sede: Fontevivo (PR)

Derivazione da: pozzo

Ubicazione: comune Soragna (PR) - località Carzeto - Fg. 14 - Mapp. 15

Portata massima richiesta: l/s 30,00

Portata media richiesta: l/s 30,00

Volume di prelievo: mc. annui 36.900,00

Uso: irrigazione agricola

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi, 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione domanda di concessione derivazione di acque superficiali - procedura ordinaria - con occupazione di area del demanio idrico - pratica n. 476 - codice procedimento: RE10A0004

Richiedente: Notari Luigi

Sede: Castelnovo Ne' Monti (RE)

Pratica n. 476 - codice procedimento: RE10A004

Derivazione da: Torrente Lonza

Portata richiesta: mod. massimi 1,00 (l/s 100) e mod. medi 0,42 (l/s 42)

Volume di prelievo: mc. annui: 1322870

Luogo di presa: comune di Ramiseto (RE) - Loc. Montemiscoso.

Luogo di restituzione: comune di Ramiseto (RE) - Loc. Montemiscoso

Uso: idroelettrico

Area Demaniale, censita nel NCT del comune di Ramiseto al Foglio. 45, da occupare per la realizzazione:

dell'opera di presa in alveo del T. Lonza antistante il terreno contraddistinto al mapp. 218;

degli attraversamenti con la condotta di adduzione:

- dell'alveo del fosso del Mercato antistante il terreno censito ai mapp. 160-161;

- dell'alveo del rio Ghiarella antistante il terreno censito al mapp. 43;

delle opere connesse alla restituzione in alveo del rio Ghiarella antistante il mapp. 26.

Responsabile del procedimento: Il Responsabile del Servi-

zio dott. Gianfranco Larini.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano, 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – REGGIO
EMILIA

Avviso relativo ad aggiornamento e modifica domanda di concessione per derivazione di acque di sorgente - procedura ordinaria - pratica n. 227

Richiedente: Consorzio Acquedotto Rurale Gazzano di Villa Minozzo

Sede in: Gazzano di Villa Minozzo

Derivazione da: Sorgente Fontana Fredda e Sorgente Fontana Sterlina

Luogo di presa: comune Villa Minozzo - località Cervarolo e Sommaterra - fg. 127 - particella 575 e confine fra particelle 642 e 643

Luogo di restituzione: a consumo, fognature pubbliche e per alcune località anche private

Portata massima richiesta: l/s 0,97

Portata media richiesta: l/s 0,73

Volume di prelievo: mc. Annuì: 23'130

Uso: consumo umano tramite acquedotto privato

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano, 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – REGGIO
EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale per derivazione di acqua sotter-

anea con cambio di titolarità - procedura ordinaria - Pratica n. 7281 - Codice Procedimento: REPPA5258

Richiedente: IMM-EDEN s.r.l.

Codice Fiscale/P.IVA: 02301240350

Derivazione da: pozzo

Ubicazione: comune Reggio Emilia - località Cella - fg. 65 - mapp. 294

Portata massima richiesta: l/s 2,00

Portata media richiesta: l/s 1,1

Volume di prelievo: mc. Annuì: 30.000,00

Uso: industriale e igienico e assimilati

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano, 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – REGGIO
EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea - procedura ordinaria - pratica n. 8557 - codice procedimento RE10A0001

Richiedente: Società Agricola "Il Girasole"

Codice Fiscale/P.IVA: 02331070355

Derivazione da: Pozzo

Ubicazione: comune Cavriago (RE)- località Via Guardanavona - fg. 8 - mapp. 400 (ex 13)

Portata massima richiesta: l/s 6,00

Portata media richiesta: l/s 5,00

Uso: irriguo e igienico e assimilati

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano, 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica – Procedura ordinaria - Codice procedimento MO10A0024

Richiedente: Ditta Lemon Tree Logistics srl

Derivazione da: un pozzo da perforare

Ubicazione: comune Cavezzo (MO) - Via L. Einaudi n. 40 - Fg. 33 - Mapp. 697

Portata massima richiesta: l/s 4,0

Portata media richiesta: l/s 1,60

Volume di prelievo (quando l'uso lo prevede): m³ annui: 800

Uso: igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale)

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena, Via Fonteraso n. 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica – richiesta di**concessione in sanatoria - codice procedimento: MOPPA1979 (ex 1024/s)**

Richiedente: Ditta Zincaturificio M.R. s.n.c.

Data domanda di concessione in sanatoria: 29/12/2000

Tipo di derivazione: acque sotterranee

Ubicazione un pozzo esistente: comune di Sassuolo (MO), località Magreta, Via A. Targhini n. 10, foglio n. 1 mappali n. 104 del N.C.T.

Uso: industriale (raffreddamento pompa a vuoto e lavaggi vasche di zincatura)

Portata richiesta: massima 2,0 l/s

Volume richiesto di prelievo: 19.000 m³/anno

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione delle istanze di derivazione di acqua pubblica superficiale e sotterranea

Si pubblica l'elenco delle istanze di derivazione di acqua pubblica superficiale e sotterranea in comune di Castenaso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Simoni

Elenco delle istanze di derivazione di acqua pubblica superficiale e sotterranea

PROCEDIMENTO N.RO	TIPO DI PROCEDIMENTO	PROT.DOMANDA	DATA PROT. DOM.	RICHIEDENTI	TIPO RISORSA	CORPO IDRICO	OPERA DI PRESA	UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE	COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE	PORTATA MAX. RICHIESTA (l/s)	VOLUME ANNUO DI PREL. RICHIESTO (mc)	USO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
B000A0666/07RN01	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE	292541	16/11/2007	GABRIELE MARZADURI	SOTTERRANEA	POZZO	COMUNE DI CASTENASSO	FOGLIO 42 MAPPALE 112	5,00	2.000,00	IRRIGAZIONE AGRICOLA	SIMONI GIUSEPPE	
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - V.le Silvani n. 6 - 40122 Bologna -													
Il Responsabile di Servizio Dot. Ing. Giuseppe Simoni													

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA (FC)

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria dal fiume Savio in comune di Cesena (FC). Richiedenti: Taioli Giuseppino e Taioli Nadia, pratica: FC10A0010

I richiedenti Taioli Giuseppino e Taioli Nadia, hanno presentato in data 12/03/2010, domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso agricolo-irriguo dal fiume Savio, con opera di presa mobile, ubicato in loc. S. Vittore in comune di Cesena (FC), su terreno di proprietà e censito al NCT foglio n. 186, mappali 26 e 159.

Portata di prelievo richiesta: 8lt/sec. max, 5 lt/sec. media per un volume annuo di mc. 176.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Corso Sozzi n. 26, è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee con procedura ordinaria in comune di Forlì loc.tà Villa Rovere (FC)- Richiedente: Azienda Agricola Ceccarelli Caterina - Pratica n. FC10A0020

Richiedente Azienda Agricola Ceccarelli Caterina

Sede: comune di Forlì (FC)

Data di arrivo domanda di concessione: 13.07.2010

Prat. n.: FC10A0020

Derivazione da: acque sotterranee

Opera di presa: n. 2 pozzi

Su terreno: di proprietà

Foglio: 212, mappale 66 e 142

Ubicazione: comune di Forlì, loc.tà Villa Rovere (FC)

Portata richiesta: massimi l/s 22, medi l/s 12,78

Volume di prelievo: mc annui 69.000

Uso: irrigazione assimilato a irrigazione agricola a bocca tassata.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento: ing. Mauro Vannoni.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Forlì, Via Torri n. 6 - Area Demanio Idrico e Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, tel. 0543459711.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gabriele Bartolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal fiume Montone con procedura ordinaria in comune di Dovadola (FC) - Richiedente: Fagnoli Federica e Fagnoli Lucio - Pratica n. FC08A0025

Richiedente Fagnoli Federica e Fagnoli Lucio

Sede: comune di Dovadola (FC)

Data di arrivo domanda di concessione: 09.06.2008

Prat. n.: FC08A0025

Derivazione da: acque superficiali da fiume Montone

Opera di presa: a battente

Su terreno: di proprietà

Foglio: 16, mappale 258

Ubicazione: comune di Dovadola

Portata richiesta: massimi l/s 407

Uso: forza motrice.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni, salvo sospensioni, dalla presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento: ing. Mauro Vannoni.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Forlì, Via Torri n. 6 - Area Demanio Idrico e Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, tel.0543459711.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gabriele Bartolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea - Proc. RA00A0167/10RN01

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 8211 del 28/07/2010 è stato determinato:

1. di rilasciare alla Ditta Le Romagnole Soc. Coop. Agricola P.A, C.F. 00082850397, il rinnovo della concessione preferenziale di acqua pubblica sotterranea in Comune di Ravenna - località Filetto, a suo tempo rilasciata con determinazione n. 18159 del 02 dicembre 2005, da destinarsi ad uso industriale;
2. di rilasciare alla Ditta Le Romagnole Soc. Coop. Agricola P.A, C.F. 00082850397 l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente (codice risorsa RAA5025) ma non più funzionante, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che il pozzo attualmente esistente venga chiuso, sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare allegato parte integrante del presente atto;
4. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,3 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 1.500, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale – Proc. RAPP0785/10CT01

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9237 del 30.8.2010 è stato determinato:

a) di rilasciare alla ditta il Giardino s.s. di Fabbri & c. Soc Agr con sede a Brisighella, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale in comune di Brisighella, in località Marzeno, da destinarsi ad uso agricolo irriguo;

b) di stabilire che tale concessione di derivazione sia esercitata mediante elettropompa nel comune di brisighella su terreno distinto nel Nct di detto comune al foglio 51 mapp 98;

c) di fissare la quantità d'acqua da prelevare nella portata max. complessiva di l/s 4, pari ad un volume di risorsa stimabile, in mc/anno 14.525, nel rispetto delle modalità, degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante dell'atto;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione derivazione acqua pubblica superficiale – Proc. RAPP1227

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9245

del 30.8.2010 è stato determinato:

a) di rilasciare alla ditta Maccolini Giandomenico con sede a Faenza, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale in comune di Faenza, in località Pieve Cesato, da destinarsi ad uso agricolo/Irriguo;

b) di stabilire che tale concessione di derivazione sia esercitata mediante elettropompa nel comune di Faenza su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio 4 mapp 116;

c) di fissare la quantità d'acqua da prelevare nella portata max. complessiva di l/s 8, pari ad un volume di risorsa stimabile, in mc/anno 8.208, nel rispetto delle modalità, degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante dell'atto;

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale – Proc. RAPP1230

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9243 del 30.8.2010 è stato determinato:

a) di rilasciare alla ditta De Venuto Lucia con sede a Cervia, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale in comune di Faenza, in località Formellino, da destinarsi ad uso agricolo/irriguo;

b) di stabilire che tale concessione di derivazione sia esercitata mediante elettropompa nel comune di Faenza su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio 105 mapp 40;

c) di fissare la quantità d'acqua da prelevare nella portata max. complessiva di l/s 5, pari ad un volume di risorsa stimabile, in mc/anno 5.900, nel rispetto delle modalità, degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante dell'atto;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione di derivazione acqua pubblica superficiale - Proc. RAPP1261

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9244 del 30.8.2010 è stato determinato:

a) di rilasciare alla ditta Ancarani Oriano con sede a Faenza, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale in comune di Faenza, in località Formellino, da destinarsi ad uso agricolo irriguo;

b) di stabilire che tale concessione di derivazione sia esercitata mediante elettropompa nel comune di Faenza su terreno

distinto nel Nct di detto comune al foglio 133 mapp 38;

c) di fissare la quantità d'acqua da prelevare nella portata max. complessiva di l/s 6,50, pari ad un volume di risorsa stimabile, in mc/anno 28.720, nel rispetto delle modalità, degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante dell'atto;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA – RAVENNA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea con procedura preferenziale ordinaria in comune di Ravenna. Proc. RA01A1517

Richiedente: Fabbri Tiziano

Sede: comune di Ravenna

Data di arrivo domanda di concessione: 13/12/2007

Prat. n.: RA01A1517

Derivazione da: acque sotterranee

Profondità pozzo: m.217- diametro: mm. 200

Su terreno: di proprietà

Foglio: 35 mappale: 02

Ubicazione: comune Ravenna – località Sant'Alberto

Portata massima richiesta l/s 2,7

Volume di prelievo: mc. annui 2.800

Uso: agricolo irriguo/consumo umano.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento: ing. Mauro Vannoni.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Burer.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - Area Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Ceroni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso di area del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., Rio Bergnola, Comune di Fidenza

PR09T0067

Corso d'acqua: Rio Bergnola;

Area demaniale identificata al: fronte mapp.95-196-197-343, fg. 46 NCT del Comune di Fidenza (PR);

Estensione mq 750 circa;

Uso consentito:tombinatura;

Durata: 19 anni;

Canone: €. 334,00;

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da bollo del valore corrente di €. 14,62 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;
2. La domanda dovrà essere corredata:

2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttoria pari ad €. 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia -Romagna -Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - sede di Parma);

2.2) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

1. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura:” Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di _____ fg, mapp.....di mq...”
2. La domanda dovrà pervenire, presso la sede di Parma, via Garibaldi n° 75 del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti

del Fiume Po, entro 30 giorni (30), dalla data della presentazione pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal giorno quindicesimo (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16, co 5, della L.R. 7/2004 s.m.e.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso pubblico - area del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L. R. n. 7/2004 s.m.i in comune di Neviano degli Arduini (PR)

SISTEB: PR10T0068

Corso d'acqua: Torrente Enza;

Area demaniale identificata al: Reticolo idrografico demaniale compreso all'interno dei fogli 16-17-32-33-43-44-45-48-68 N.C.T. del Comune di Neviano degli Arduini;

Uso consentito: venatorio a scopo non di lucro

Durata della concessione: anni 6

Canone: Euro 125,00. (nel caso di più concorrenti verrà effettuata una gara per attribuire l'area al miglior offerente)

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area in-

dicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo del valore corrente di Euro 14,62 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;

2. La domanda dovrà essere corredata: 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna-Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Parma) 2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di Parma fg.---- mapp..... di mq....."
4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede di Parma, Via Garibaldi 75 del Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po, entro trenta giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L.R.7/2004 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso pubblico - area del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L. R. n. 7/2004 s.m.i., nei comuni di Berceto e Calestano (PR)

SISTEB: PR09T0059

Corso d'acqua: Torrente Baganza;

Area demaniale identificata al: foglio e mappali vari N.C.T. dei Comuni di Berceto e Calestano

Estensione: 72.299 mq. circa;

Uso consentito: faunistico-venatorio;

Durata della concessione: anni 6;

Canone: €. 125,00 (nel caso di più concorrenti verrà effettuata una gara per attribuire l'area al miglior offerente);

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo del valore corrente di Euro 14,62 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;
2. La domanda dovrà essere corredata: 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna-Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po -Parma) 2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di Parma fg..... mapp..... di mq.;"
4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede di Parma, Via Garibaldi 75 del Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po, entro

trenta giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L.R.7/2004 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso area del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., Torrente Parma, Comune di Langhirano (PR)

SISTEB: PR05T0044

Corso d'acqua: Torrente Parma (sponda sinistra);

Area demaniale identificata al fronte del mapp.le 251 fg. 34 e parte del mapp.le 143, fg. 34 NCT del Comune di Langhirano (PR);

Estensione mq 300 circa

Uso consentito: orto, giardino;

Durata: 6 anni;

Canone: €. 125,00;

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da bollo del valore corrente di €. 14,62 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;
2. La domanda dovrà essere corredata:
 - 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad €. 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - sede di Parma);
 - 2.2) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
1. La busta contenete la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di _____ fg, mapp..... di mq..."
2. La domanda dovrà pervenire, presso la sede di Parma, via Garibaldi n° 75 del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, entro 30 giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal giorno quindicesimo (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16, co 5, della L.R. 7/2004 s.m.e i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

Domande di rinnovo concessioni per occupazioni di aree del demanio idrico, in ottemperanza all'art. 18 della L.R. 7/2004

FEPPT0402 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del Po di Primaro in loc. Marrara - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel fg. 208 mappale 357 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Boari Carlo, residente in Via del Forno 14 in Comune di Ferrara in loc. Marrara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0413 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del Po di Primaro loc. Marrara - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 110 del fg. 371 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Piazzini Marco, residente in Via Bova 29/31 in Comune di Ferrara in loc. Bova di Marrara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0176 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del Po di Primaro in loc. S. Egidio - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 159 del fg. 309 del Comune di Ferrara.

La Sig.ra Maccagnani Maria, residente in Via Bassa 157 in Comune di Ferrara loc. S. Egidio, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0394 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del Po di Primaro in loc. Marrara - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 63 del fg. 370 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Squarzoni Fabio, residente in via del Vescovo 113 in Comune di Ferrara loc. Marrara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0495 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. Marrara - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 158 del fg. 356 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Poledrelli Gianluigi, residente in Via Primaro 76 in Comune di Ferrara loc. Marrara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0573 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. S. Nicolò - Comune di Argenta (Provin-

cia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 94 del fg. 4 del Comune di Argenta (FE).

Il Sig. Roversi Fabrizio, residente in Via Po di Primaro 58 in Comune di Argenta (FE) loc. S. Nicolò, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0395 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del Po di Primaro in loc. S. Egidio - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 6 del fg. 325 del Comune di Ferrara.

La Sig.ra Borsetti Violetta, residente in Via del Bosco 11 in Comune di Ferrara loc. S. Bartolomeo in Bosco, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0250 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del Po di Primaro in loc. Torre Fossa - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 65 del fg. 253 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Gallerani Paolo, residenti in Corso Italia 447 in Comune di Ferrara loc. Mirabello, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0314 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda sinistra del Po di Primaro in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 173 del fg. 195 del Comune di Ferrara.

La Sig.ra Manservisi Elisabetta, residente in Via Viazza 79/c in Comune di Ferrara loc. Boara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0677 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. S. Egidio - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 252 del fg. 324 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Battaglia Giuseppe, residente in Via Gaetano Nanni 4 in Comune di Ferrara loc. S. Bartolomeo in Bosco, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Le eventuali opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel bollettino Regionale dell'Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento: Andrea Peretti

Ulteriori informazioni presso il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, sede a Ferrara, Viale Cavour n.77 - 44121 Ferrara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Andrea Peretti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

Domande di rinnovo concessioni per occupazioni di aree del demanio idrico, in ottemperanza all'art. 18 della L.R. 7/2004

FEPPT0072 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro in loc. Torre Fossa – Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel fg. 254 mappale 84 del Comune di Ferrara.

La Sig.ra Mantovani Giuseppina, residente in Via Bassa 54 in Comune di Ferrara in loc. Torre Fossa, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0332 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. Marrara - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 448 del fg. 357 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Marangoni Ivano, residente in Via del Primaro 72/b in Comune di Ferrara in loc. Marrara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0398 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda sinistra del Po di Primaro in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 16 del fg. 229 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Frozzi Gianluca, residente in Via Ravenna 406 in Comune di Ferrara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0243 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. S. Egidio – Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 161 del fg. 309 del Comune di Ferrara.

La Sig.ra Iezzi Giuseppina, residente in Bassa 175 in Comune di Ferrara loc. S. Egidio, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0548 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. S. Nicolò - Comune di Argenta (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 95 del fg. 4 del Comune di Argenta (FE).

La Sig.ra Romagnoli Angelina, residente in Via Po di Primaro 70 in Comune di Argenta (FE) loc. S. Nicolò, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0555 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Primaro e con manufatto di scarico

acque depurate in loc. S. Nicolò - Comune di Argenta (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nei mappali 20 e 472 del fg. 4 del Comune di Argenta (FE).

Il Sig. Squarzone Fulvio, residente in Via Po di Primaro 30 in Comune di Argenta (FE) loc. S. Nicolò, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FE94T00001 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. S. Nicolò - Comune di Argenta (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 22 del fg. 4 del Comune di Argenta (FE).

La Sig.ra Mazzanti Adele, residente in Via Po di Primaro 32 in Comune di Argenta (FE) loc. S. Nicolò, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0247 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e con manufatto di scarico acque depurate in loc. S. Egidio – Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 103 del fg. 290 del Comune di Ferrara.

La Sig.ra Frignani Luisa e Sig.ra Frignani Vilma, residenti in Via Bassa 137 in Comune di Ferrara loc. S. Egidio, hanno fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0466 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro in loc. Fossanova S. Biagio - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 9 del fg. 289 del Comune di Ferrara.

Il Sig. Cristofori Graziano, residente in Via Bassa 162 in Comune di Ferrara loc. Fossanova S. Biagio, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FEPPT0396 Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del Po di Primaro in loc. Marrara - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente nel mappale 107 del fg. 358 del Comune di Ferrara.

La Sig.ra Bonetti Laura, residente in Via del Vescovo 105 in Comune di Ferrara loc. Marrara, ha fatto richiesta di rinnovo di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Le eventuali opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel bollettino Regionale dell'Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento: Andrea Peretti

Ulteriori informazioni presso il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, sede a Ferrara, Viale Cavour n.77 - 44121 Ferrara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Andrea Peretti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio di concessioni in comune di Cesena (FC), fiume Savio (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Si pubblica, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n 7 e successive modifiche ed integrazioni, l'elenco delle aree del demanio idrico disponibili per il rilascio di concessioni, in comune di Cesena, fiume Savio, foglio 147 antistante il mappale 426, di superficie:

mq. 65. Uso assentibile: orto domestico;

mq. 61. Uso assentibile: cortili e giardini privati.

Avranno titolo di preferenza le domande presentate dagli Enti locali singoli o associati; nel rilascio della concessione si osserveranno i criteri di priorità relativi all'uso secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 15 della L.R. 7/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Le domande di concessione devono pervenire in forma scritta ed in bollo al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, di Cesena, in Corso Sozzi, n. 26 - 47522 Cesena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Chiunque avesse già presentato richiesta di concessione per una delle aree sopra elencate non è tenuto a ripresentarla.

Ai sensi dell'art. 20, comma 9 della L.R. 7/04 e successive modifiche ed integrazioni la domanda deve essere corredata della quietanza del versamento di Euro 75,00 a titolo di spese di istruttoria da effettuarsi con l'indicazione della causale: spese di istruttoria demanio idrico - aree Cap. 04615, Cesena tramite versamento su conto corrente postale n. 16436479 intestato a Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena.

L'elenco delle domande pervenute sarà depositato - presso la sede del Servizio - dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per la visione e per le eventuali osservazioni dei titolari di interessi qualificati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario o strumentale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, di area del demanio in comune di Cesena (FC) - Richiedente Dream in House Srl, torrente Pisciatello - Pratica FCPPT1936 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Dream in House Srl ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in sponda sx del torrente Pisciatello, in comune di Cesena(FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 102 antistante il mappale 224, per uso scarico acque meteoriche.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal

06/07/2010, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Corso Sozzi, n. 26 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 e dell'art. 9 L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario o strumentale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, di area del demanio in comune di Cesena (FC)- Richiedente Onofri Gino, rio Cesuola - Pratica FC07T0077 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Onofri Gino ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in sponda sx del rio Cesuola, in comune di Cesena(FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 148 antistante il mappale 167 della superficie di mq. 51 ad uso cortile e mq. 15 con porzione di fabbricato.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 30/06/2010, data di perfezionamento della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Corso Sozzi, n. 26 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 e dell'art. 9 L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario o strumentale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, di area del demanio in comune di Bagno di Romagna (FC) - Richiedente Gentili Rossano, Rio Larciano - Pratica FCPPT1360 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Gentili Rossano ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in attraversamento del Rio Larciano,

in comune di Bagno di Romagna (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 137 antistante i mappali 236-34-217, per uso ponte di attraversamento per accesso ad abitazione privata con lunghezza inferiore al ml. 10.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 20/08/2010, data di perfezionamento dell'istanza presentata.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Corso Sozzi, n. 26 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 e dell'art. 9 L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del Torrente Bevano, nel comune di Ravenna, per occupazione con opere pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n.7)

Richiedente: HERA S.P.A., con sede in Bologna (BO), C.F. 04245520376

Data d'arrivo della domanda: 19/08/2010.

Procedimento numero: RA10T0020.

Corso d'acqua: Torrente Bevano.

Ubicazione: Comune di Ravenna, località San Zaccaria – Ponte della Vecchia.

Identificazione catastale: Savio Foglio 146 mappali 5-6-91-93.

Uso richiesto: attraversamento in subalveo del T. Bevano con tubazione acquedotto DN 355 e attraversamento con tubazione gas diametro 168 mm in adiacenza al ponte di prossima realizzazione.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio del Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli - Gestione del Demanio – Piazza Caduti per la

Libertà, 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Elenco delle aree del demanio idrico richieste in concessione per gli usi prioritari ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Fiume Uso pratica 209, comune di Bellaria Igea Marina

Richiedente: Comune di Bellaria Igea Marina;

data istanza: 23/08/2010;

corso d'acqua: fiume Uso pratica 209, comune di Bellaria Igea Marina;

area demaniale identificata al NCT del Comune di Bellaria Igea Marina al F. 6 antistante il mappale 326 ed al F. 11 antistante il mappale 2046;

uso richiesto: ponte ciclo pedonale.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Ing. Mauro Vannoni.

Presso la sede del Servizio Tecnico Bacino Romagna sede di Rimini sita in Via Rosaspina 7 (stanza n. 12 Ing. Fiorenzo Bertozzi) è depositata la domanda di concessione sopra indicata, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna possono essere presentate in forma scritta al medesimo indirizzo, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del d.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa ad un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la Ditta Inerti Piacenza S.r.l. sita a San Nicolò Loc. Riva Trebbia,

Comune di Rottofreno (PC) presentato dalla Ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s.

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della Ditta Inerti Piacenza S.r.l. di Rottofreno (PC)

- localizzato: nel Comune di Rottofreno (PC)

- presentato da: DITTA B.B.T. di Buzzini massimo & C. S.a.s.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'allegato IV del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del seguente comune: Comune di Rottofreno (PC)

e della seguente provincia: Piacenza.

Il progetto prevede (riportare una sommaria descrizione del progetto, specificando finalità, caratteristiche e dimensionamento) l'installazione di un impianto mobile di frantumazione (attività di recupero R5) dei rifiuti misti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione di cui la Ditta è autorizzata al recupero (tipologia 7.1 di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) per un quantitativo massimo di rifiuti pari a 2.250 ton e una durata delle operazioni di recupero pari a 4 giorni. Il progetto prevede inoltre la possibilità di effettuare ulteriori campagne di frantumazione nel corso dell'anno 2010.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna (BO) e presso la sede del seguente Comune interessato: Comune di Rottofreno - Via XXIV Aprile, 49 - 29010 Rottofreno (PC).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile, 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto S.P. n. 11 "Sogliano" – Lavori di realizzazione della circoscrizione al centro abitato di Sogliano al Rubicone

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: S.P. n. 11 "Sogliano" – Lavori di realizzazione della circoscrizione al centro abitato di Sogliano al Rubicone;

- localizzato: comune di Sogliano al Rubicone (FC);

- presentato da: Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena;

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto B.2.40 "Strade extraurbane secondarie" dell'allegato IV del D.lgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di Sogliano al Rubicone e delle seguenti province: Forlì - Cesena.

Il progetto, presentato dalla Provincia di Forlì-Cesena, prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale per la circoscrizione dell'abitato del capoluogo del Comune di Sogliano al Rubicone, della lunghezza di 930 ml. In particolare la nuova circoscrizione si articola, procedendo da nord-est, dalla connessione attraverso intersezioni a raso con l'attuale tracciato, si allontana dall'abitato del capoluogo verso sud e ritorna sulla provinciale con una intersezione a rotatoria con la strada provinciale n. 30 "Sogliano-Siepi". Nel suo percorso la nuova strada ricalca in parte un sentiero esistente.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna (BO) e presso la sede dei seguenti comuni interessati: Comune di Sogliano al Rubicone, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Piazza della Repubblica 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo II - operazioni di trattamento macerie mediante impianto mobile presso centro di stoccaggio materie in comune di Castel San Giovanni (PC)

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: operazioni di trattamento macerie mediante impianto mobile presso centro di stoccaggio materie in comune

di Castel San Giovanni (PC);

- localizzato: comune di Castel San Giovanni (PC) – Via Perotti, Zona Fornace Manzella;

- presentato da: Molinari F.lli Srl.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'Allegato IV del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Castel San Giovanni e delle seguenti province: Piacenza.

La ditta Molinari f.lli Srl risulta iscritta al n. 69/b, classe di attività 6, del "Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi" con protocollo n. 0092804 del 23/12/2009. L'attività viene svolta presso il centro di stoccaggio di proprietà della Molinari f.lli, ubicato in comune di Castel San Giovanni in Via Perotti, zona Fornace Manzella. La ditta intende effettuare presso il proprio centro di stoccaggio autorizzato una campagna di frantumazione macerie mediante un impianto mobile di proprietà della stessa.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna e presso la sede dei seguenti Comuni interessati: Comune di Castel San Giovanni – Piazza XX Settembre, 2 - Castel San Giovanni (PC).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo II - Installazione temporanea di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione fabbricati

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: installazione temporanea di un impianto mobile

di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, quali cemento armato, laterizi, intonaci (rifiuti privi di amianto), derivanti da attività di demolizione fabbricati;

- localizzato: comune di Piacenza;

- presentato da: Impresa Molinelli Srl.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'Allegato IV del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di Piacenza e delle seguenti province: Piacenza.

Il progetto ha l'obiettivo di illustrare le caratteristiche dell'esistente impianto di recupero rifiuti non pericolosi che la ditta Molinelli Srl, intende posizionare presso l'area del comune di Piacenza in Via Bolzoni, al fine di sottoporlo a verifica di assoggettabilità (screening) di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (in particolare D.Lgs. 8/08) e L.R. 9/99. Presso questa area è stata programmata la demolizione degli edifici. In particolare prima della demolizione dagli edifici verranno tolte le coperture in amianto presenti, le parti in metallo (porte, portoni, finestre ecc.) così da poter ottenere dei rifiuti da demolizione edile privi di altre tipologie di rifiuti non adatti ad essere frantumati. Le attività di frantumazione del materiale demolito sono date in gestione alla ditta Molinelli Srl. Tali rifiuti da demolizione verranno presi in carico e gestiti dalla ditta Molinelli Srl. Questi rifiuti andranno a costituire un deposito temporaneo nell'area di Via Bolzoni in attesa del trattamento che avverrà nell'area stessa. Il materiale frantumato verrà stoccato in loco, in attesa di essere riutilizzato come materiale di riempimento dell'area in questione. Si precisa che la presente campagna di attività viene proposta per superare le 10 t/giorno di trattamento finalizzato al recupero (operazione R5) dei rifiuti stoccati nel deposito temporaneo con i relativi obblighi di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (screening).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna e presso la sede dei seguenti comuni interessati: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli n. 2 - 29121 Piacenza.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo II - aumento di quantità per l'attività già esistente R3 (recu-

pero di rifiuti speciali non pericolosi) nel comune di Poviglio (RE) ad opera della ditta Mori Srl

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: aumento di quantità per l'attività già esistente R3 (recupero di rifiuti speciali non pericolosi);

- localizzato: comune di Poviglio (RE);

- presentato da: Mori Srl.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'Allegato IV del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di Poviglio (RE) e delle seguenti province: Reggio Emilia.

Il progetto è relativo ad una modifica per l'aumento di quantità dell'attività già esistente di r3 (recupero di rifiuti speciali non pericolosi). Il recupero avviene tramite selezione, cernita e adeguamento volumetrico. L'attività è svolta all'interno di un edificio industriale dotato di spazi interni per lo scarico e la selezione e di una pressa. Nello stesso edificio è presente attività di recupero r13 (messa in riserva) di plastica, pneumatici e altre frazioni recuperabili.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna e presso la sede dei seguenti comuni interessati: Comune di Poviglio, Via Verdi, 1, Reggio Emilia.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del d.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo III - Procedura di VIA relativa alla domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso potabile mediante n. 13 pozzi a servizio dell'acquedotto della Provincia di Reggio Emilia

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del titolo III della Legge Regionale 18 maggio

1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA relativi alla domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 13 pozzi a servizio dell'acquedotto di Reggio Emilia presentata dalla provincia di Reggio Emilia.

Localizzato c/o campo pozzi di Quercioli - località Quercioli - 42025 Cavriago (RE)

presentato da Provincia di Reggio Emilia - Servizio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) - sede in Piazza Gioberti n. 4 - 42121 Reggio Emilia (RE).

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto A.1.1 "Utilizzo non energetico (...) di acque sotterranee, (...), nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo (...).

Il progetto interessa il territorio del Comune di Cavriago e della Provincia di Reggio Emilia.

Il progetto prevede la derivazione di acque sotterranee mediante n. 13 pozzi esistenti per uso potabile per una portata massima pari a 415 l/sec e una portata media annua di 328,09 l/sec per un volume complessivo di 10.346.760 mc/anno.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA,

- presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna;
- presso la sede del Comune di Cavriago: Piazza Don Dossetti n. 1 - 42025 Cavriago - c/o Ufficio Tecnico - Sportello Unico per le Attività produttive;
- e presso la sede della Provincia di Reggio Emilia: Piazza Gioberti n. 4 - 42121 Reggio Emilia c/o Servizio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del d.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica dell'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto esistente sito in Via Provinciale n. 267, a Bologna frazione del Comune di Berra (FE) presentato dalla ditta Secchiero Claudio

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servi-

zio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al:

- progetto: modifiche all'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto esistente sito in via Provinciale n. 267, a Cologna frazione del Comune di Berra (FE);

- localizzato: Comune di Berra (RE);

- presentato da: Ditta Secchiero Claudio.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'allegato IV del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Comune di Berra (FE);

e della seguente provincia: Ferrara.

Il progetto, presentato dalla ditta Secchiero Claudio, prevede alcune modifiche all'attività esistente di riciclo/recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in via Provinciale n.267, a Cologna, nel Comune di Berra (FE). Le modifiche proposte comportano l'aumento della superficie interessata, l'inserimento di nuovi codici CER e l'incremento del quantitativo massimo di stoccaggio annuo per un totale di circa 40.000 ton/anno.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna (BO) e presso la sede dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, in via Roma n.28 - 44034 Copparo - (FE).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna (BO).

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Publicazione, per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 s.m.i., della Deliberazione n. 356 del 31/08/2010 assunta dalla Giunta Provinciale a definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo II, artt. 11 e ss. della L.R. n. 9/1999 e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona del responsabile del procedimento, dr.ssa Valentina Beltrame, Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, comunica la decisione relativa alla procedura di V.I.A. concernente il "Progetto di impianto fotovoltaico non integrato di potenza pari a 3.5

MW da realizzarsi in Comune di Gaggio Montano, località Corsiccio". Proponente S.I.E.A.R. Srl.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2. 5) ed interessa il territorio del Comune di Gaggio Montano (Bo) e della Provincia di Bologna.

Ai sensi del Titolo II della L.R. n. 9/1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 35/2000 e ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i., l'Autorità competente è la Giunta della Provincia di Bologna che con propria deliberazione n. 356 del 31/08/2010, ha assunto la decisione di:

1. rilasciare la Valutazione positiva di Impatto Ambientale in ordine al progetto di impianto fotovoltaico non integrato di potenza pari a 3.5 MW da realizzarsi nel Comune di Gaggio Montano, in località Corsiccio, proposto da S.I.E.A.R. Srl, proprietaria dell'area, atteso che l'impianto stesso, le opere e le infrastrutture accessorie e connesse risultano complessivamente compatibili in termini ambientali, rendendosene dunque possibile la realizzazione, sempreché siano rispettate tutte le prescrizioni declinate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale, che forma l'Allegato sub A);

2. dare atto che il presente provvedimento, comprendendo e sostituendo tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi, produce altresì effetti di Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite nel Rapporto sull'Impatto Ambientale;

3. dare atto che l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico produce effetti a far data dalla pubblicazione nel BURERT del presente partito di deliberazione (punti da 1 a11), ferme restando le scadenze delle autorizzazioni previste dalle leggi di settore, da essa stessa assorbite e sostituite, in relazione al progetto di impianto fotovoltaico e alle infrastrutture accessorie e connesse;

4. dare atto che il presente provvedimento costituisce, altresì, titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato, nel rispetto delle prescrizioni esplicitate nel succitato Rapporto sull'Impatto Ambientale;

5. dichiarare la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere da realizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;

6. dare atto che il provvedimento costituisce altresì Variante normativa e cartografica al vigente P.O.C di Gaggio Montano, da attuarsi mediante l'introduzione di un "ambito agricolo speciale", e che i contenuti del Rapporto per la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) coincidono con quelli dello Studio di Impatto Ambientale, acquisito agli atti, che ha esaminato in modo adeguato ed approfondito, a scala di progetto definitivo, gli effetti ambientali della Variante che si profila;

7. dare atto che l'assenso già espresso dal Comune di Gaggio Montano in merito alla Variante che si rende necessaria rispetto all'attuale P.O.C., dovrà essere ratificato dall'organo comunale competente entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, a norma dell'art. 17, comma 3, L.R. n. 9/1999 e s.m.i.;

8. autorizzare la trasmissione di copia integrale della presente deliberazione alla Ditta proponente e agli Enti già designati membri della Conferenza dei Servizi;

9. disporre la pubblicazione, per estratto, del presente partito

di deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché la pubblicazione per esteso del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione provinciale presso il sito web istituzionale;

10. dare atto che le spese istruttorie a carico della Ditta richiedente il presente provvedimento, sono state quantificate, limitatamente alla procedura di V.I.A., in Euro 4.589,07 e formeranno oggetto di accertamento contabile a cura del Servizio Provinciale competente, ai sensi della vigente normativa in materia di impatto ambientale;

11. dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Procedura congiunta di VIA volontaria e Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 387/03 per impianto fotovoltaico da realizzarsi presso la discarica Cà Leona in località Casaglia FE. Società Spal 1907 S.p.A. Avviso di deposito

L'autorità competente Provincia di Ferrara – UOPC Sostenibilità Ambientale e UOPC Mobilità ed Energia- avvisa che, ai sensi del titolo III della LR 9/99 come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., sono stati presentati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione su base volontaria della procedura di valutazione di impatto ambientale e congiunta autorizzazione unica relativi al

- progetto: realizzazione di campi fotovoltaici su ex discarica Cà Leona
- localizzato: Comune di Ferrara – località Casaglia
- presentato da: Società Spal 1907 SpA – FE

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.5

Il progetto interessa il territorio del Comune e della Provincia di Ferrara.

Il progetto prevede la costruzione di due campi fotovoltaici sull'area della ex discarica Cà Leona di Casaglia FE, per una superficie pari a 312.630 mq. I due campi, denominati Ferrara A e Ferrara B, saranno costituiti rispettivamente da 126 e 125 inseguitori solari biassiali, per una potenza di 6985,44 e 6930,00 kWp.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura congiunta di VIA e Autorizzazione Unica presso:

- la sede dell'Autorità Competente: Provincia di Ferrara – UOPC Sostenibilità Ambientale- Ufficio Valutazioni Complesse e Bonifica Siti Contaminati, C.so Isonzo 105/a, 44121 Ferrara,
- la sede del Comune di Ferrara – Servizio Ambiente, v.le Marconi 39, 44122 Ferrara,
- la sede della Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione Impatti, via dei Mille 21, 40121 Bologna.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura congiunta di VIA e Autorizzazione Unica sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione; entro

lo stesso termine di 60 giorni, chiunque, ai sensi della LR 9/99 come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Ferrara – Ufficio Valutazioni Complesse e Bonifica Siti Contaminati al seguente indirizzo: Corso Isonzo n.105/a - 44121 Ferrara.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Procedure in materia d'impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di recupero rifiuti non pericolosi nel territorio del Comune di Forlì, presentato da So.F.Ter S.p.A., Via Mastro Giorgio, 1, Forlì

L'Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di recupero rifiuti non pericolosi nel territorio del Comune di Forlì, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 03/03/2010, giorno in cui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 l'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato da So.F.Ter S.p.A., avente sede legale a Via Mastro Giorgio, 1, Forlì.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì – Cesena.

Il progetto rientra nella seguenti categorie: B.2.38 “ Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate ” dell'Allegato B.2 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., e punto 6., lettera a) dell'Allegato IV del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 “ Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate ”.

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l'autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. n. 81826/372del 24/08/2010, ha assunto la seguente decisione:

“

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(omissis)

delibera

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. così come integrata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto di recupero rifiuti non pericolosi nel territorio del Comune di Forlì., presentato da So.F.Ter S.p.A., Via Mastro Giorgio, 1, Forlì, dall'ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1) in relazione all'edificio interno all'area di impianto identificato nello studio come casa del custode, si ritiene che lo stesso, sebbene attualmente disabitato e quindi attualmente non propriamente identificabile come ambiente abitativo, sia da considerarsi potenziale ricettore sensibile per gli impatti acustici in relazione ad un suo, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con permanenza di persone. Ciò premesso, nel caso in cui durante il periodo di esercizio dell'impianto si verifichi presso tale ricettore la perma-

nenza, anche saltuaria, di persone, dovrà essere garantito presso lo stesso il rispetto di tutti i valori limite vigenti realizzando tempestivamente e mettendo in atto tutte le azioni e interventi eventualmente necessari a garantirne il rispetto;

2) devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimità del ricettore ubicato all'angolo fra via Mastro Giorgio e via del Santuario (Villa Mordenti). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi monitorando la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale post operam (con l'impianto in attività che comprenda anche il funzionamento dei due mulini previsti da progetto) e il rumore residuo (in assenza di attività dell'impianto);

3) per la verifica dei limiti di immissione assoluti, deve essere eseguito, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso il ricettore ubicato all'angolo fra via Mastro Giorgio e via del Santuario (Villa Mordenti), un rilievo in esterno del livello di rumore ambientale post operam con impianto in attività che comprenda anche il funzionamento dei due mulini previsti da progetto, in periodo diurno e notturno, per una durata non inferiore alle 24 ore in continuo;

4) i rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti con oneri a carico del proponente entro due mesi dalla data di messa a regime dell'impianto a seguito dell'inizio della attività di recupero prevista da progetto;

5) i risultati dei rilievi fonometrici dovranno essere trasmessi alla Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, Ufficio VIA entro un mese dalla esecuzione del secondo rilievo fonometrico;

6) la data di messa a regime dell'impianto sopra citata dovrà essere comunicata alla Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

7) devono essere individuate all'interno dell'area dell'impianto, con particolare riferimento agli ambiti perimetrali della stessa e/o agli elementi a verde presenti, zone nelle quali effettuare, nella prima stagione utile, piantumazioni di essenze autoctone che svolgano funzione schermante. Di tale intervento dovrà essere data comunicazione mediante breve relazione quali/quantitativa accompagnata dal corredo fotografico dello stesso;

b) di quantificare in € 1,00, pari allo 0,02% del valore dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente;

c) di trasmettere la presente delibera a So.F.Ter S.p.a.;

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento attivato dalla ditta So.F.Ter S.p.a..”

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Decisione in merito alla procedura di Valutazione di impatto ambientale per la “Costruzione di campo fotovoltaico in corrispondenza della discarica comunale ‘Campiolo’ in Via Scodoncello e su limitrofo appezzamento di terreno di proprietà comunale”, in comune di Collecchio

Sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, si determina che la Valutazione di impatto ambientale è, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale, a condizione e nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati presentati, così come integrati, e che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

- La Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota del 21/04/2010 prot. n. 31108, ha ritenuto di chiedere l'esecuzione di saggi preliminari al fine di meglio perimetrare l'area soggetta a vincolo archeologico. Come specificato con nota ricevuta con prot. n. 55885 del 30/07/2010 le indagini dovranno interessare anche le aree su cui sono in progetto le opere accessorie all'impianto (viabilità, realizzazione linee elettriche, cabine, ecc.).
- Per gli impianti 1 e 2, si subordina l'inizio dei lavori al recepimento del nulla osta definitivo da parte della Soprintendenza Archeologica.
- La realizzazione del campo fotovoltaico dovrà conformarsi al divieto di eseguire escavazioni a profondità superiore ai 50 cm e dovrà essere preceduta dall'approvazione della variante alla pianificazione comunale, ai sensi dell'art.17 della L.R. 9/99 e s.m.i., pena la decadenza dell'atto di VIA, da parte del Consiglio Comunale.
- Si prescrive la presentazione all'Ufficio delle Dogane, per ciascun impianto, della denuncia di officina elettrica prima dell'inizio di attività dell'impianto (art. 53 del DLgs 26.10.1995, n. 504 e s.m.i.) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio. A tal fine, si prescrive che la configurazione definitiva dell'impianto preveda la distinzione delle misure di energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta tramite l'installazione di appositi contatori fiscali.
- Si prescrive il rispetto dei contenuti delle specifiche linee guida approvate con delib. GP 259/2010 “IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA - Prevenzione e mitigazione ante operam, in corso di esercizio e post operam-”, documento steso, in accordo tra Amministrazione Provinciale di Parma, ARPA – Sezione Provinciale di Parma ed AUSL, in allegato al Rapporto di Impatto Ambientale.
- Si prescrive il rispetto di quanto contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2598 del 29/07/2010 del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, relativa alla modifica non sostanziale, di cui al DLgs 152/06 s.m.i., Parte Quinta, del sistema di estrazione del biogas dalla discarica, che prevede di affiancare agli utilizzatori finali del biogas già esistenti, torcia e motore endotermico, anche un biofiltro.
- Si prescrive il rispetto dei contenuti del parere ARPA in merito, di cui alla nota del 20/07/2010, n. Prot. 10.8687 (acquisito agli atti nella medesima data con n. Prot. 54010) in allegato al Rapporto di impatto ambientale.
- Per gli impianti 1 e 2, si subordina l'inizio dei lavori al recepimento del nulla osta definitivo da parte della Soprintendenza

Archeologica. Mentre, per l'impianto 3, sul corpo della discarica, si prescrive che l'inizio dei lavori sia subordinato al preventivo soddisfacimento dei seguenti 5 punti, in conformità anche al parere ARPA rilasciato, di cui al punto precedente:

- installazione impianto a biofiltro, così come da modifica dell'autorizzazione con atto n. 2598 del 29/7/2010 che contempla già tutte le situazioni possibili di gestione del biogas e di monitoraggio della discarica;

- attivazione del sistema di aspirazione in continuo;

- verifica dell'avvenuta depressione dei pozzi di captazione del biogas;

- raccolta dati di campagna di monitoraggio della discarica. In particolare, monitoraggio in continuo (medie orarie) della portata, contenuto in metano, contenuto in ossigeno del biogas e temperatura della camera di combustione della torcia (nel caso in cui la stessa sia l'utilizzatore finale) con campionamento;

- stesura di relazione tecnica a corredo dei dati rilevati con valutazione favorevole e sostenibile degli stessi dati tempestivamente notificata agli enti della presente Conferenza di Servizi.

- Si prescrive, per l'impianto 3, in progetto al di sopra del corpo della discarica, che in caso di necessità, il gestore dell'impianto fotovoltaico provveda a disinstallare parte e/o tutto l'impianto a seconda delle necessità e delle esigenze di gestione della discarica sottostante a proprie spese, senza possibilità di rivalsa alcuna sugli enti chiamati ad esprimere parere per il rilascio dell'autorizzazione e sull'Autorità competente. Il successivo reinstallazione potrà essere autorizzato dall'Autorità competente ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. e della L.R. 26/2004, avvalendosi della Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.

- Si prescrive che l'impianto non costituisca ostacolo alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della discarica e delle infrastrutture a servizio di questa e che non si creino interferenze gestionali negative tra l'impianto fotovoltaico e la discarica. Come previsto dalle linee guida provinciali, di cui alla delib. GP 259/2010.

- Si prescrive di escludere scavi sul corpo della discarica per non danneggiarne la copertura.

- Si prescrive che la distanza minima da rispettarsi tra aree a permanenza prolungata (maggiore od uguale alle quattro ore) e qualsiasi parete esterna di ogni cabina sia di m 3,00, per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità statale per il campo magnetico.

- Si prescrive che, in fase di progetto esecutivo, sia elaborata apposita relazione relativa agli aspetti geologici e geotecnici.

- Si prescrive che sia emessa apposita fideiussione, a seconda dei casi, a favore del Comune di Collecchio e della Provincia di Parma, a copertura degli oneri di smantellamento dell'impianto e ripristino dell'area.

- Si prescrive che, in caso di necessità, i moduli fotovoltaici siano periodicamente puliti solo con acqua, priva di detersivi e/o solventi, l'acqua derivante dalla pulizia, che sarà dispersa per infiltrazione negli strati superficiali nel terreno, non presenta controindicazioni allo scarico diretto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

- Si prescrive, pur non essendo previsto un sistema fognario per la raccolta delle acque meteoriche, che continueranno a defluire naturalmente nel terreno, di mantenere in efficienza il sistema di drenaggio delle acque superficiali sul corpo

della discarica ed evitare che l'acqua piovana scendendo dai pannelli e scaricando sul terreno crei canali di scolo che interferiscano con la copertura della discarica.

- Ai sensi del comma 6, art. 26 del DLgs 152/06 e s.m.i. il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Si determina di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., calcolate, rispettivamente: per Impianto 1 di potenza pari a 199,41 kWp in 271,20 Euro, Impianto 2 di potenza pari a 402,50 kWp in 547,40 Euro e Impianto 3 di potenza pari a 2492,28 kWp in 3389,50 Euro. Per un totale di € 4.208,10 (Euro quattromiladuecentotto/10), che i proponenti, Comune di Collecchio e Nial Nizzoli Srl, dovranno corrispondere all'Autorità competente Provincia di Parma, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, sul C/C postale n° 16390437 (intestato a: Amministrazione Provinciale di Parma - Servizio Tesoreria, causale "Spese istruttorie procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i. del progetto di costruzione di campo fotovoltaico in corrispondenza della discarica comunale 'Campirolò' in Via Scodoncello e su limitrofo appezzamento di terreno di proprietà comunale", in comune di Collecchio, proposto da Comune di Collecchio e Nial Nizzoli Srl).

Si determina di inviare il presente atto al proponente ed in copia agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi: Comune di Collecchio, Nial Nizzoli Srl, AUSL, ARPA, Soprintendenza Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Agenzia delle Dogane, Enel Distribuzione SpA e Regione Emilia-Romagna.

Si determina di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul BUR ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul BUR.

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Decisione in merito alla procedura di Valutazione di impatto ambientale per la "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 3667,68 kWp, in Via Quingenti a Parma, loc. S. Prospero"

Sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, determina che la Valutazione di Impatto Ambientale è, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale, a condizione e nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati presentati, così come integrati, e che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

si prescrive quanto contenuto nel parere di Snam Rete Gas SpA prot. 0684 del 23/06/2010 (acquisito agli atti con nota ns prot. n. 48304 del 25/06/2010, allegato al verbale della prima seduta della CdS del 25/06/2010, in Allegato 1 al Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato A al presente atto). Si prescrive quanto contenuto nel parere di Agenzie delle Dogane prot. n. 11493 del 24/06/2010 (acquisito agli atti con nota ns prot. n. 48050 del 25/06/2010, allegato al verbale della prima seduta della CdS del 25/06/2010, in Allegato 1 al Rapporto di Impatto Ambientale il quale costituisce l'Allegato A al presente atto, quale parte integrante).

Si prescrive, in caso di interferenze indirette con canali gestiti dal Consorzio della Bonifica Parmense degli elementi accessori previsti da progetto, vista la vicinanza con il Rio Fontane, di avviare apposita procedura di concessione onerosa.

Si prescrive il recepimento del nulla osta definitivo, per l'intera area occupata dall'impianto, della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna. Si prescrive, riguardo al tracciato della linea di connessione alla rete di distribuzione individuato dal gestore AEM Torino Distribuzione SpA (ex Enia SpA) ed accettato dal proponente, di presentare eventuale variante alla Denuncia di inizio attività n. 824/2010, come da parere del Comune di Parma del 17/08/2010 in allegato al verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del 18/8/08/2010, in Allegato 3 al Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato A al presente atto, quale parte integrante).

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle "Linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra" redatte da ARPA AUSL e Provincia di Parma, approvate con D.G.P. 259/2010. Si prescrive quanto contenuto nel parere AUSL (prot. 56526 del 05/07/2010, acquisito agli atti con nota ns prot. 50425 del 05/07/2010, allegato al verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 12/08/2010, Allegato 2 al Rapporto di Impatto Ambientale il quale costituisce l'Allegato A al presente atto, quale parte integrante).

Si prescrive quanto contenuto nei pareri ARPA (prot. 10.4674 del 26/04/2010), acquisiti agli atti con nota ns prot. 48277 del 25/06/2010, allegato al verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 25/06/2010, Allegato 1 al Rapporto di Impatto Ambientale il quale costituisce l'Allegato A al presente atto.

Che, ai sensi del comma 6, art. 26 del Dlgs 152/06 e smi il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Parma, Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, la procedura di VIA deve essere reiterata. Di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., calcolate in € 5.360,00 (euro cinquemilatrecentosessanta/00), che i proponenti Sigg. Guido Rossi e Nivea Salati dovranno corrispondere all'Autorità competente Provincia di Parma, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, sul C/C postale n° 16390437 (intestato a: Amministrazione Provinciale di Parma - Servizio Tesoreria, causale "Spese istruttorie procedura di VIA ai sensi della LR 9/99 e s.m.i. del progetto di "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 3670 kWp, in Via Quingenti a Parma, Loc. S. Prospero", proposto dai Sigg. Guido Rossi e Nivea Salati".

Di inviare il presente atto al proponente ed in copia agli Enti convocati in Conferenza di Servizi: Comune di Parma, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, ARPA, AUSL, Consorzio della Bonifica Parmense, Agenzia delle Dogane, Snam Rete Gas SpA ed AEM Torino Distribuzione SpA (ex Enia SpA).

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i.

Di comunicare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul BUR dott.ssa Beatrice Anelli, P.O. Valutazione di impatto ambientale del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma.

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Procedura di VIA – Impianto fotovoltaico all'interno dell'APEA ex Eridania

L'autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il

- progetto: nuovo impianto fotovoltaico;
- localizzato: nel comune di Sarmato all'interno dell'APEA ex Eridania;
- presentato da: Sacofin in liquidazione S.p.A.

Il progetto interessa il territorio del comune di Sarmato e della provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 e del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro successive modificazioni, l'autorità competente – Provincia di Piacenza – con atto di Giunta provinciale n. 379 del 20 agosto 2010, ha assunto la seguente decisione:

delibera:

a) la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai sensi dell'art. 16 della L. R. 18/5/1999, n. 9, e dell'art. 26 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica localizzato in comune di Sarmato all'interno dell'APEA "Ex Eridania" per conto della Sacofin S.p.A. in liquidazione;

b) che la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale positiva, di cui al punto precedente, deve intendersi valida per 36 mesi dalla data del presente atto, intendendo che oltre tale periodo, qualora non abbiano avuto inizio i lavori previsti per la realizzazione dell'impianto in parola, salvo proroga, concessa su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

c) di approvare e condividere i contenuti della seguente documentazione:

- "Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto" unito alla convocazione del 9/7/2010, prot. n. 52984, allegato come "Allegato 1", nel testo aggiornato a seguito delle risultanze istruttorie, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- "Valutazione d'incidenza" del 22/7/2010, predisposta Servizio Programmazione del Territorio, delle Attività Estrattive, Ambiente e Urbanistica, acquisita agli atti della Conferenza di Servizi del 22/7/2010, allegato come "Allegato 2" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Verbale della conclusiva Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22/7/2010;

d) di approvare il progetto, come meglio descritto nella parte Inquadramento Progettuale del Rapporto sull'impatto ambientale di cui al punto precedente ("Allegato 1"), progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ed opere connesse, ubicato in comune di Sarmato all'interno dell'APEA "Ex Eridania", mediante l'installazione di numero complessivo di pannelli fotovoltaici pari a 11.929 per una potenza nominale totale di 2.505,09 chilowatt, e di rilasciare - alla ditta Sacofin S.p.A. in liquidazione con sede in Bologna – Via G. Marconi n. 3 - l'autorizzazione alla costruzione (comprensiva anche di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli

assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa> e specificate nella parte narrativa) ed all'esercizio del medesimo impianto ai sensi D.Lgs. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto" ("Allegato 1"), nella "Valutazione d'incidenza" ("Allegato 2") e di quelle di seguito riportate:

- tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzati in conformità alla documentazione progettuale presentata dalla ditta Sacofin S.p.A. in liquidazione all'interno del procedimento di VIA;
- ogni modifica all'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo;
- i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento e conclusi entro 36 mesi dal medesimo termine;
- dell'inizio dei lavori e della conclusione dovrà essere data comunicazione alla Provincia, al Comune e all'Arpa;
- la messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità (ove necessario) o dalla verifica di conformità dei lavori eseguiti al progetto qui approvato, verifica da espletarsi a cura del comune di Sarmato che provvederà a darne notizia alla Provincia e all'Arpa;
- alla fine della vita tecnica dell'impianto, attualmente quantificata dal richiedente in un periodo massimo di anni 30 ("circa 25-30 anni"), dovrà essere attuato il ripristino dell'area occupata dall'impianto medesimo nel rispetto delle normative ambientali, edilizie, urbanistiche e di sicurezza;

e) di dare atto che per quanto attiene al tracciato della linea elettrica (a 15 kV – lunghezza mt. 250 circa - per il collegamento della nuova cabina elettrica di trasformazione dell'impianto fotovoltaico alla cabina elettrica esistente nel proprio stabilimento "Ex Eridania") il tracciato dovrà essere inserito nei piani urbanistici comunali per l'individuazione delle relative fasce di rispetto e dei conseguenti vincoli;

f) di determinare ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 9/99 in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) le spese istruttorie che il soggetto proponente è tenuto a corrispondere per il presente procedimento;

g) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

h) di dare atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile non comportando, in questa fase, né impegno di spesa né diminuzione di entrate a carico di questa Amministrazione;

i) di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché alla Regione Emilia Romagna Servizio – Servizio Politiche Energetiche - ai sensi dell'art. 16 – comma 8 - della L. R. n. 26/2004

j) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. R. n. 9/99 nonché integralmente sul sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006, copia del presente provvedimento.

COMUNE DI ARGENTA (FERRARA)

COMUNICATO

Procedura in materia di impatto ambientale, Titolo III, della L.R. 18.05.1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3.04.2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16.01.2008, n. 4, per interventi di completamento e ammodernamento della discarica per rifiuti non pericolosi e realizzazione parco fotovoltaico, nell'area situata nel territorio del comune di Argenta in località ex podere Vettorina Nuova, Strada Comunale Bandissolo, Argenta (FE)

Lo Sportello Unico del Comune di Argenta, avvisa che ai sensi della L.R. n. 9/99 come integrata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, sono stati depositati presso la Provincia di Ferrara, Ufficio Valutazioni Complesse, Corso Isonzo n. 105, Ferrara e presso il Comune di Argenta al SUAP, in P.zza Garibaldi n. 3, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, lo studio di impatto ambientale (S.I.A.) ed il relativo progetto definitivo, nonché la documentazione per la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e per l'Autorizzazione ai sensi dell'ex D.lgs.n. 387/03, per la realizzazione degli interventi di completamento e ammodernamento della discarica per rifiuti non pericolosi e di un parco fotovoltaico, presso l'area situata in Argenta Capoluogo.

Il proponente ha richiesto di attivare la procedura di V.I.A. volontaria pur ricadendo nella sfera delle attività sottoposte a verifica di assoggettabilità, inquadrate in quelle dell'Allegato IV del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08 e precisamente:

1. completamento discarica: **punto 7 lettera u)**: "discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.00 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)";

2. impianto fotovoltaico: **punto 2 lettera c)**: "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda".

Il progetto è presentato dal sig. Renato Guerzoni, in qualità di legale rappresentante della Ditta Soelia S.p.A., con sede legale in Via Vianelli n. 1 – 44011 Argenta (Fe), P.IVA 01328110380.

Il Polo discarica è sito in località Ex Podere "Vettorina Nuova" strada comunale Bandissolo (Comune di Argenta); è situato in un contesto agricolo pianeggiante a nord dell'abitato di Argenta. L'estensione dell'area, comprensiva delle infrastrutture, è di circa 14,5 ettari ed è riportata in catasto al Foglio n. 73 del Comune di Argenta particelle n. 17, 19, 48 e 49, di proprietà della società SOELIA S.p.A..

L'intervento in progetto ha come obiettivo l'eliminazione di tutte le reti interrato di raccolta e stoccaggio del percolato (vasche in cemento armato) e la loro sostituzione con nuove reti e con nuovi serbatoi di stoccaggio percolato dotati di idonei presidi ambientali (bacino di contenimento). Contestualmente si completerà la discarica, mediante la realizzazione di un nuovo lotto dotato di tutti i necessari presidi ambientali, rendendo una configurazione morfologica uniforme a tutto il corpo di discarica. Complessivamente il nuovo lotto L avrà una capacità di abbancamento rifiuti di 65.000 t totali.

La previsione di utilizzo del lotto L in progetto è per un periodo minimo di 3 anni a partire dall'esaurimento dei lotti in coltivazione, previsto nell'anno 2012 (sostanzialmente si prevede la prosecuzione della coltivazione della discarica), con uno smaltimento massimo di 21.700 t/anno. Il progetto prevede inol-

tre la realizzazione sulla superficie finale dei lotti A, B, C, D, E, F, (lotti discarica esauriti) di un impianto fotovoltaico della potenzialità di 969,68 kWp; l'impianto è da intendersi come primo stralcio di un progetto che prevede la sua estensione sui lotti G, H ed I una volta che ne sarà ultimata la coltivazione, e quindi all'area del lotto oggetto del presente documento.

I territori interessati sono il comune di Argenta e la provincia di Ferrara. L'autorità competente è la Provincia di Ferrara con sede in Corso Isonzo n. 105/a, 44121 Ferrara. I soggetti interessati possono prendere visione del S.I.A. e del relativo progetto definitivo, della documentazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione ex D.lgs.n. 387/03, presso la sede della Provincia di Ferrara – presso l'ufficio Valutazioni Complesse – Corso Isonzo n. 105/a – 44121 Ferrara e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Argenta – Piazza Garibaldi n. 3 - 44011 Argenta.

Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, la documentazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione ex D.lgs.n. 387/03 sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, può presentare osservazioni alla Provincia di Ferrara – presso l'Ufficio Valutazioni Complesse – Corso Isonzo n. 105/a – 44121 Ferrara.

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Dlgs. 387/2003 - Procedura Unica per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di 2,81 MW, denominato "Carpi Fossoli II", in Comune di Carpi (MO) – Proponente: Società Rete Rinnovabile S.r.l. – Avviso di deposito

La Provincia di Modena avvisa che, il giorno 18/8/2010, l'ing. Edoardo Gambardella, procuratore della Società Rete Rinnovabile S.r.l. ha presentato domanda per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 2,81 MW, da realizzare in Strada Statale Romana Nord km 40.6, località Fossoli, in Comune di Carpi (MO).

La procedura unica per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto in progetto si svolge ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 e della L. 241/1990.

L'autorità competente, ai sensi dell'art. 3 della LR. 26/2004, è la Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, sede in viale J. Barozzi 340.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi, Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena.

L'avvio del procedimento coincide con la presentazione dell'istanza, avvenuta il giorno 18/8/2010.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del vigente testo del D.lgs. 387/2003, l'eventuale conclusione positiva della procedura comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le auto-

COMUNE DI COPPARO (FERRARA)

COMUNICATO

L.R. 21/04. Avviso di avvenuto rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale alla società AGRIFARM di Gasperini Maurizio e C. s.s. per l'attività di allevamento suini con potenzialità di circa 4.000 capi, in comune di Copparo (FE), frazione Saletta, Via Po, n. 141

Il Comune di Copparo avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dalla Provincia di Ferrara - Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale - con atto dirigenziale P.G. n. 63737 del 26.07.2010, l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività di allevamento suini con potenzialità di circa 4000 capi, ad Agrifarm di Gasperini Maurizio e C. s.s., con sede legale in Cesena (FC), Via S. Vitore n. 2081 e sede dell'impianto in comune di Copparo (FE), frazione Saletta, Via Po n. 141.

Il provvedimento ha validità fino alla data del 26 luglio 2015.

Il documento integrale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disponibile presso la Provincia di Ferrara – Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale, con sede in Corso Isonzo n. 105/A – 44100 Ferrara.

rizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.

L'eventuale conclusione positiva della procedura comporterà il rilascio del permesso di costruire e la procedura di pre-valutazione di incidenza; costituirà inoltre variante allo strumento urbanistico comunale, per la localizzazione dell'impianto e delle opere connesse, ai sensi dell'art. 36bis della L.R. 20/2000.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi dalla data di avvio del procedimento.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura unica, sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I soggetti interessati possono prendere visione del progetto e della documentazione tecnica, presso la Provincia di Modena, Ufficio VIA, Via J. Barozzi n. 340, Modena e il Comune di Carpi, Via Peruzzi n.2.

Entro lo stesso termine di 60 giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'Autorità competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai seguenti riferimenti:

- Indirizzo: Provincia di Modena, Ufficio VIA, Via Barozzi n. 340, 41124 Modena;

- Fax: 059/209492;

- Posta elettronica: via@provincia.modena.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Dlgs. 387/2003 - Procedura Unica per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di modifiche all'impianto di cogenerazione a biogas con digestione anaerobica dei liquami zootecnici in Via Viazza di Sotto n.11, in località Colombaro di Formigine (MO) – Proponente: Az. Agr. Colombaro Due S.S. - Avviso di deposito

La Provincia di Modena avvisa che la Società Colombaro Due, con sede legale in Via Viazza di Sotto n.11, in Comune di Formigine (MO), ha presentato domanda, perfezionata in data 24/08/2010, per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di modifiche all'impianto di cogenerazione a biogas con digestione anaerobica dei liquami zootecnici in Via Viazza di Sotto n. 11, in località Colombaro di Formigine (MO).

La procedura unica per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto si svolge ai sensi dell'art.12 del DLgs 387/2003 e della L. 241/1990.

L'autorità competente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/2004, è la Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, con sede in viale J. Barozzi 340, 41124 Modena.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi, Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena.

L'avvio del procedimento coincide con il perfezionamento dell'istanza, avvenuto il giorno 24/08/2010.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del vigente testo del DLgs 387/2003, l'eventuale conclusione positiva della procedura comprenderà e sostituirà tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assenti comunque denominati, necessari a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.

L'eventuale conclusione positiva della procedura unica costituirà modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi dalla data di avvio del procedimento.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura unica, sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I soggetti interessati possono prendere visione del progetto e della documentazione tecnica, presso la Provincia di Modena, Unità Operativa VIA, Via J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena ed il Comune di Formigine, Via Unità d'Italia, 26.

Entro lo stesso termine di 60 giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'Autorità competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e

Controlli Ambientali Integrati, ai seguenti riferimenti:

- Indirizzo: Provincia di Modena, Ufficio VIA, Via Barozzi n. 340, 41124 Modena;

- Fax: 059/209492;

- Posta elettronica: via@provincia.modena.it.

- Posta Elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Approvazione con deliberazione di Giunta provinciale n. 464 del 26 agosto 2010 del progetto di intervento particolareggiato: "Tiro a Volo di Noceto" (PdIP P2)

Si avvisa che la Provincia di Parma ha approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 464 del 26 agosto 2010, immediatamente esecutiva, il progetto di intervento particolareggiato: "Tiro a Volo di Noceto" (PdIP P2), precedentemente adottato dall'Ente di gestione del Parco Fluviale Regionale del Taro con atto di Consiglio n. 14 del 30/11/2009.

Il progetto approvato è depositato presso: - Consorzio di Gestione del Parco Fluviale Regionale del Taro, Via Giarola n. 11, 43044 Collecchio (PR); - Comune di Noceto, Piazzale Adami n. 1 - 43015 Noceto (PR); - Provincia di Parma - Servizio Parchi, P.zza della Pace n.1 - 43121 Parma. Ai sensi di legge l'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.

IL VICEPRESIDENTE
Pier Luigi Ferrari

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti acque minerali naturali

Con domanda in data 7/7/2010, acquisita al protocollo generale n. 59440 del 23/8/2010, la ditta Sorgenti Blu S.r.l., con sede a Milano, Via Medici n. 8 - cap 20123, cod. fis. e P. IVA 0428940962, ha presentato domanda di rinnovo della concessione mineraria per l'estrazione di acqua di sorgente denominata "Citerna", sita sul territorio del comune di Fornovo Taro, in Provincia di Parma di cui è titolare in base alla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 586 del 23 febbraio 1993.

Eventuali opposizioni potranno essere effettuate presso la Provincia di Parma – Servizio Ambiente Parchi, Sicurezza e Protezione Civile oppure presso il Comune di Medesano dove l'istanza verrà pubblicata all'Albo pretorio, per quindici giorni continui e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Beatrice Anelli

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Avvenuta presentazione di domanda di rinnovo concessione acque minerali denominata "Miramare" da parte della Società Riminiterme SPA Rimini

Tramite il suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Signor Giovanni Panciroli, la società "RIMINITERME S.p.A.", codice fiscale 02666500406, con sede in Rimini, Viale Principe di Piemonte 56, ha presentato domanda, intesa ad ottenere il rinnovo della Concessione per acque minerali denominata "Miramare", di Ha 96.

La predetta istanza, sarà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Rimini con inizio entro 30gg. dalla data di inserzione del predetto avviso.

Le opposizioni avverso la suddetta domanda potranno essere presentate, in forma legale, al Comune di Rimini o alla Provincia di Rimini – Servizio Ambiente – Via D. Campana n. 64 – Rimini – durante i giorni di pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Viviana De Podestà

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - L.R. 3/99. Riconoscimento idoneità all'attività di Tecnico competente in acustica ambientale - Provvedimento del Responsabile del Servizio n. 271 del 30/08/2010

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con cui sono state delegate agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela ambientale dall'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato;

premesso che la legge regionale 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" all'art. 124 ha attribuito le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della Legge 26/10/1995, n. 447;

vista la delibera di Giunta provinciale n. 293/2000 con la quale sono state predeterminate le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. n. 447/95 e del DPCM 31/3/1998;

vista la delibera di Giunta regionale n. 1203/2002 "Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale";

dato atto che nel II quadrimestre dell'anno 2010 è stata presentata la seguente domanda:

1. dott.ssa Bordoni Michela domanda acquisita in data 27/7/2010, Prot. n. 35959/C0801;

considerato

- che l'attività di valutazione ha riguardato la verifica documentale del possesso dei requisiti di legge del richiedente il riconoscimento, così come indicato nella L. 447 del 26/10/1995 artt. 6,7,8 e della delibera di G.R. n. 1203/2002 "Direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acusti-

ca ambientale";

- che la domanda sopraelencata risulta corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.7 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e della delibera di Giunta regionale n. 1203/2002;

- che la suddetta domanda è conservata agli atti del Servizio Ambiente;

su proposta del responsabile del procedimento ing. Giovanni Paganelli;

si dispone

1. di approvare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale. Tale elenco è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare la presente disposizione e il relativo "Allegato A" nel BUR della Regione Emilia Romagna;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nel BURERT, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;
4. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente autorizzazione.

Allegato "A" del provvedimento n. 271 del 30/8/2010

Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, abilitati allo svolgimento dell'attività di Tecnico competente in Acustica ambientale esaminati dalla Provincia di Rimini (Provvedimento del Responsabile del Servizio Ambiente n. 271 del 30/8/2010):

1. dott.ssa Bordoni Michela - nata a Cesena il 26/3/1980 e residente a Bellaria Igea Marina – Via Properzio n. 58.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viviana De Podestà

UNIONE BASSA EST PARMENSE

COMUNICATO

Approvazione di Piano di sviluppo aziendale (PSA) - Azienda agricola Schivazappa Vittorio

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30/06/2010 è stato approvato il Piano di sviluppo aziendale per la nuova costruzione di edificio ad uso residenziale nell'azienda agricola Schivazappa Vittorio localizzato in Enzano di Sorbolo.

Il Piano è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico sito in Via al Donatore, 2 a Sorbolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter Bertozzi

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Variante specifica al PRG vigente e rapporto ambientale VAS del Comune di Crespellano

È in corso il procedimento di variante specifica al PRG vigente nel Comune di Crespellano ai sensi art. 5 DPR 447/98 e

successivo DPR 440/00 rapporto ambientale di VAS (ex D.Lgs 152/2006), per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico per deposito legnami per l'attività svolta dall'Impresa Corà Domenico & Figli SpA – ubicazione in Via Lunga snc – Crespellano.

Il Responsabile del Servizio dello Sportello Unico, visto il DPR 447/98 e ss.mm.ii, visto il regolamento SUAP associato, vista la Delibera del Consiglio Comunale del 16/04/2009 n. 42, visti i verbali della Conferenza di Servizi del 01.12.2009 e del 25.08.2010 relativa alla valutazione della variante specifica al P.R.G. vigente; rende noto il deposito degli atti tecnico-amministrativi della variante, del rapporto ambientale di VAS, compreso i verbali della Conferenza di Servizi sopra indicati, inerenti la realizzazione di un nuovo insediamento logistico per deposito legnami e relative opere di urbanizzazione primaria nell'area ubicata in Via Lunga Snc – Crespellano, di proprietà della Società Cedro S.r.l., presso la sede dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia – Via Marconi n. 70 – Castelletto di Castello di Serravalle (BO) ove chiunque può prenderne visione.

Gli interessati potranno presentare osservazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data dal presente avviso: 15 settembre 2010; tali osservazioni dovranno pervenire all'Unione di Comuni Valle del Samoggia in triplice copia, originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Rumpianesi

COMUNE DI ALBINEA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Classificazione di Via Carducci a strada comunale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e della Legge Regionale 19 agosto 1994 n. 35

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 06.07.2010, esecutiva, si è provveduto alla classificazione della strada vicinale privata soggetta al pubblico transito denominata "Via Carducci" a strada comunale.

La variazione, ai sensi della L.R. 35/94, avrà efficacia a decorrere dall'inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Valter Croci

COMUNE DI CORIANO (RIMINI)

COMUNICATO

Deposito di Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) di iniziativa privata "per la realizzazione di servizi agricoli, portico e cambio d'uso a cantina aziendale" in ditta Società Agricola "Podere Vecciano" - Articolo 25 della Legge Regionale n. 47/78

Si avvisa che in data 28/02/2007 è depositato il Piano particolareggiato di iniziativa privata, in comune di Coriano "per la realizzazione di servizi agricoli, portico e cambio d'uso a cantina aziendale a Vecciano" presentato da Bigucci Davide legale rappresentante Società "Agricola Podere Vecciano".

Il progetto con i relativi allegati, ai sensi dell' art. 25 Legge Regionale 47/78 e s.m., è depositato per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso la Segreteria

tecnica comunale, Piazza Mazzini n. 15, Coriano (RN) e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dalle 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì compreso.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e cioè 15/11/2010, si possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del PUA, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Bascucci

COMUNE DI CORIANO (RIMINI)

COMUNICATO

Approvazione di Variante Specifica al P.R.G. ex art. 15 L.R. 47/78 ed art. 41 L.R. 20/2000 denominata " Modifica tavola D2/2 - rischi ambientali - del vigente PTCP" con effetto di variante del P.R.G.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28/06/2010 è stata approvata la Variante specifica al P.R.G. " Modifica tavola D2/2 - rischi ambientali - del vigente PTCP" redatta ai sensi dell' art. 15 della Legge Regionale n. 20/2000.

L'approvazione determina anche effetti di variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Coriano approvato con del G.P. n. 154 del 27/09/2003.

La variante è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. parte seconda, ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Comunale Urbanistica, Piazza Mazzini n. 15, Coriano (RN).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Bascucci

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Piano operativo comunale (POC) ed al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) - Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 28/6/2010 è stata adottata variante al Piano operativo comunale (POC) ed al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) inerente aree ed opere pubbliche o di pubblico interesse del Comune di Forlì.

L'entrata in vigore della variante comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblico interesse ivi previste.

Il Piano adottato contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.

La variante adottata è depositata per 60 giorni, a decorrere dal 15/9/2010 presso la Segreteria del Servizio Supporto amministrativo - Area Pianificazione e Sviluppo del territorio - del Comune di Forlì, Piazza Saffi n. 8 e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tel. 0543 – 712362).

Entro il 15/11/2010, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate pri-

ma dell'approvazione definitiva.

Il responsabile del procedimento di approvazione della variante è il Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione del territorio dott. Ercole Canestrini.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Elisabetta Pirotti

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Variante parziale "P" al PRG

Visto l'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modifiche; visto l'art. 12 del DLgs n. 4/08;

si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 28/07/2010, è stata approvata la Variante parziale al P.R.G. denominata "Variante P", riguardante il recepimento di vincoli su beni storici, modifiche di destinazioni urbanistiche, eliminazione di perimetri di ambiti già attuati, modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, inserimento, modifiche ed eliminazione di ambiti, modifiche cartografiche.

La verifica di assoggettabilità ai fini ambientali ha escluso la VAS come da delibera G.P. n. 109 del 23/03/2010.

La Variante "P" al PRG è in vigore dal 15/09/2010 ed è depositata per la libera consultazione presso il Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Imola sito in Via Cogne 2, unitamente al risultato della verifica di assoggettabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fulvio Bartoli

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione Variante parziale al P.R.G. denominata "Variante Q"

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 142 del 28/07/2010 è stata adottata la Variante parziale al P.R.G. denominata "Variante Q" che riguarda modifiche di ambiti, inserimento di schede relative ad edifici di interesse storico-artistico ed il recepimento di un vincolo di interesse storico-artistico.

Gli elaborati della Variante "Q" adottata, unitamente al rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m., sono depositati per 60 giorni, a decorrere dal 15/09/2010 presso il Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Imola - Via Cogne, 2.

Possono essere visionati liberamente nei giorni di pubblico (martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00).

Entro il 13/11/2010 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della Variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fulvio Bartoli

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione Variante parziale al P.R.G. denominata "Variante S"

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 146 del 28/07/2010 è stata adottata la Variante parziale al P.R.G. denominata "Variante S" che riguarda la nuova viabilità tra Via Lasie e Via Selice esterna agli ambiti N24A-N24B-N 21A-N21B.

Gli elaborati della Variante "S" adottata, unitamente al rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m., sono depositati per 60 giorni, a decorrere dal 15/09/2010 presso il Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Imola - Via Cogne, 2 e possono essere visionati liberamente nei giorni di pubblico (martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00).

Entro il 13/11/2010 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della Variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fulvio Bartoli

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione Variante parziale al P.R.G. denominata "Variante T"

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 143 del 28/07/2010 è stata adottata la Variante parziale al P.R.G. denominata "Variante T" che riguarda modifiche di ambiti posti a nord della stazione ferroviaria.

Gli elaborati della Variante "T" adottata, unitamente al rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m., sono depositati per 60 giorni, a decorrere dal 15/09/2010 presso il Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Imola - Via Cogne 2 e possono essere visionati liberamente nei giorni di pubblico (martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00).

Entro il 13/11/2010 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della Variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fulvio Bartoli

COMUNE DI MELDOLA (FORLÌ-CESENA)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 19 MAGGIO 2010, N. 56

Declassificazione e rettifica di un tratto di ex strada vicinale denominata "Della Collina" - Soc. Scardavilla di Zamagna Giuditta & C.

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera:

1) Di declassificare e sdemanializzare, ad ogni effetto di Legge, estinguendone l'uso pubblico, le porzioni di terreno facenti parte dell'ex strada vicinale della Collina, distinte al Catasto Terreni del Comune di Meldola al foglio 1 mappali 595-596-597-598-599 e foglio 2 mappali 174-177 individuate nella planimetria allegata con colorazione blu;

2) Di classificare come strada comunale le porzioni di terreno facenti parte del nuovo tracciato della strada "Della Collina" di proprietà della soc. "Scardavilla di Zamagna Giuditta & C.", distinte al foglio 1 mappali 583-586 e foglio 2 mappali 162-165 e individuate nella planimetria allegata con colorazione gialla;

3) Di autorizzare la competente Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Forlì, ad apportare le conseguenti variazioni catastali per la regolarizzazione della situazione planimetrica esistente;

4) Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine delle eventuali opposizioni che dovranno pervenire entro e non oltre i successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 19.08.1994, n. 35;

5) Di trasmettere il presente provvedimento divenuto esecutivo alla Regione Emilia Romagna che provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 35/1994;

6) Di trasmettere altresì il presente provvedimento al Ministero dei Lavori Pubblici una volta concluso il procedimento di cui al precedente punto 3), ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 35/1994;

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MELDOLA (FORLÌ-CESENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 19 MAGGIO 2010, N. 55

Declassificazione e rettifica di un tratto di ex strada vicinale denominato "Della Collina" - sig.ra Crociani Angelo, Crociani Roberta, Crociani Milena

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera:

1) Di declassificare e sdemanializzare, ad ogni effetto di Legge, estinguendone l'uso pubblico, la porzione di terreno facente parte dell'ex strada vicinale della Collina, individuata al Catasto Terreni del Comune di Meldola al foglio 2 particelle 172-173 e individuata nell'allegata planimetria con colore verde;

2) Di autorizzare la competente Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Forlì, ad apportare le conseguenti variazioni catastali per la regolarizzazione della situazione planimetrica esistente;

3) Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine delle eventuali opposizioni che dovranno pervenire entro e non oltre i successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 19.08.1994, n. 35;

4) Di trasmettere il presente provvedimento divenuto

esecutivo alla Regione Emilia Romagna che provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 35/1994;

5) Di trasmettere altresì il presente provvedimento al Ministero dei Lavori Pubblici una volta concluso il procedimento di cui al precedente punto 3), ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 35/1994;

6) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 26/07/2010 è stata adottata una modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Montechiarugolo.

La modifica al RUE è depositata per 60 giorni a decorrere dalla data della presente comunicazione presso l'ufficio tecnico comunale in P.zza Rivasi, 4 in Montechiarugolo e può essere consultato liberamente nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di mercoledì e sabato.

Entro 60 giorni dalla data della presente comunicazione chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Caterina Belletti

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di Variante al Programma Integrato di Intervento di iniziativa pubblica C5-1 in Monticelli Terme

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n° 54 del 26/07/2010, è stata adottata la variante al Programma Integrato di Intervento di iniziativa pubblica denominato C5-1.

Il PUA adottato è depositato per 60 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montechiarugolo in P.zza Rivasi, 4 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di mercoledì e sabato.

Entro 60 giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Caterina Belletti

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Programma Integrato di Intervento di iniziativa pubblica C5-9 in Monticelli Terme

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 26/07/2010, è stata adottata la variante al Programma Integrato di Intervento di iniziativa pubblica denominato C5-9.

Il PUA adottato è depositato per 60 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montechiarugolo in P.zza Rivasi, 4.

Può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di mercoledì e sabato.

Entro 60 giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Caterina Belletti

COMUNE DI MONTE COLOMBO (RIMINI)

COMUNICATO

Variante specifica al P.R.G. Vigente in Via Roma a San Savino, con Accordo di Pianificazione Urbanistica ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000 stipulato con la sig.ra Massani, finalizzato all'allargamento della carreggiata ed all'eliminazione di un semaforo sulla predetta Via Roma - Approvazione con Delibera di C.C. 55/10 del 03.08.2010

Con Delibera di C.C. n.55/10 del 03.08.2010 il Comune di Monte Colombo ha approvato la Variante al P.R.G. Vigente in Via Roma a San Savino, con Accordo di Pianificazione Urbanistica ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 stipulato con la sig.ra Massani, finalizzato all'allargamento della carreggiata ed all'eliminazione di un semaforo sulla predetta Via Roma.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Daniele Livi

COMUNE DI MONTE COLOMBO (RIMINI)

COMUNICATO

Declassificazione e permuta di parte della strada comunale denominata "Via Ca' Castellano"- Approvazione - Delibera di Consiglio comunale n. 54/10 del 03.08.2010

Con delibera di Consiglio comunale n. 54/10 del 3/8/2010 il Comune di Monte Colombo (RN) ha provveduto alla sdemanializzazione di parte della Via Cà Castellano.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 35/94 viene pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/8/2010 ed è a disposizione per la visione presso l'Ufficio Tecnico.

Entro trenta giorni successivi (11/10/2010) gli interessati possono presentare opposizione a questo Comune avverso il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Daniele Livi

COMUNE DI MONTEVEGLIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso di deposito - Modifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) in merito alla composizione ed ai compiti della Commissione per la Qualità architettonica e del paesaggio

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 16/06/2010, è stata adottata la modifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) in merito alla composizione ed ai compiti della Commissione per la Qualità architettonica e del paesaggio.

Gli atti relativi alla delibera del Consiglio comunale n. 51 del 16/06/2010, sono depositati presso la Segreteria del Comune dal 15/09/2010 al 13/11/2010.

IL RESPONSABILE V SETTORE
Pietro Cinti

COMUNE DI MONTEVEGLIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso di deposito - Approvazione del Piano urbanistico attuativo dell'ambito di riqualificazione della frazione Ziribega - Comparti COR2 "Ziribega antica" e COR3 "Via Aldo Moro"

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/06/2010, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 è avvenuta la "Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito di riqualificazione della frazione Ziribega - comparti COR2 "Ziribega antica" e COR3 "Via Aldo Moro".

Gli atti relativi alla delibera del Consiglio comunale n. 53 del 16/06/2010 sono depositati presso la Segreteria del Comune dal 15/09/2010 al 13/11/2010.

IL RESPONSABILE V SETTORE
Pietro Cinti

COMUNE DI NONANTOLA (MODENA)

COMUNICATO

Variante specifica al PRG ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, in recepimento di accordo con i privati (proprietà Bergamini), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/00 e dell'art. 23 della L.R. 37/02 - Adozione

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28/1/2010 è stata adottata una variante specifica al PRG ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, in recepimento di accordo con i privati (proprietà Bergamini), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20 del 2000 e dell'art. 23 della L.R. 37 del 2002.

Tale deliberazione e gli atti relativi sono depositati presso l'ufficio Segreteria e presso l'Area Tecnica del Comune di Nonantola per sessanta giorni consecutivi, dal 3/9/2010 al 2/11/2010.

Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e di presentare osservazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
Carlo Mario Piacquadro

COMUNE DI OSTELLATO (FERRARA)

COMUNICATO

Approvazione di variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 447/98 e s.m.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 17/8/2010 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98, una variante al P.R.G. del Comune di Ostellato relativa alla ristrutturazione con modesti ampliamenti di un complesso immobiliare ad uso allevamento zootecnico per riconversione in allevamento di galline ovaiole da realizzarsi in Ostellato, Via Mezzano Nord Ovest n. 1,

Il piano è depositato per la libera consultazione presso la sede comunale in Piazza Repubblica n. 1 Ostellato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Claudia Benini

COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Piano Particolareggiato di iniziativa privata redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 47/1978 relativo ai terreni siti in Piacenza e inseriti nell'Area di Trasformazione AID27 (Farnesiana) - subambito B e modifiche al subambito A, di proprietà della Ditta PRIMA EMME Srl. Avviso di deposito

Visto l'art. 25 della L.R. 47/1978 si rende noto che il Piano particolareggiato di Iniziativa privata redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 47/1978 relativo ai terreni siti in Piacenza e inseriti nell'Area di Trasformazione AID27 (Farnesiana) - subambito B e modifiche al subambito A, di proprietà della Ditta PRIMA EMME Srl è depositato con i relativi atti tecnici, per trenta giorni consecutivi, presso la Segreteria comunale, Piazza dei Cavalli n. 2, presso gli uffici dello Staff amministrativo contabile della Direzione operativa Riqualificazione e Sviluppo del territorio, Via G.B. Scalabrini n. 11 e presso la sede della Polizia municipale, Via Rogerio n. 3.

Chiunque potrà presentare osservazione al Piano in oggetto entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito.

IL DIRIGENTE

Giovanni Carini

COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Piano di Recupero di Iniziativa privata in variante al PRG vigente redatto ai sensi dell'art. 41 della L.R. E-R 24 marzo 2000 n. 20 e dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., relativo agli immobili posti in Piacenza, Viale Risorgimento angolo Via Campo della Fiera, di proprietà della società immobiliare Campo della Fiera srl. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione

Visti gli artt. 15 e 21 della L.R. E-R 47/1978 si rende noto che con deliberazione 15 luglio 2010 n. 151 il Consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni e approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata in variante al PRG vigente redatto ai sensi dell'art. 41 della L.R. E-R 20/2000 e dell'art. 30 del-

la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., relativo agli immobili posti in Piacenza, Viale Risorgimento angolo Via Campo della Fiera, di proprietà della società immobiliare Campo della Fiera srl, già adottato con deliberazione di Consiglio comunale 26 ottobre 2009, n. 193.

IL DIRIGENTE

Daniela Crippa

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

XXXIV^a ter variante parziale al PRG vigente, adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 e s.m.i. e dell'art. 41 della L.R. 20/00 e s.m.i. (per localizzazione rotatoria in intersezione con Via Piave), e contestuale I^a variante alla classificazione acustica del territorio comunale

Il Dirigente Area Assetto e Uso del territorio richiamati gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 47 del 7/12/1978 e s.m.i. e l'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001 e s.m.i. rende noto che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 15/10/2009, sono state approvate la XXXIV^a ter variante parziale al P.R.G. vigente - adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m.i. e dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.i. - e la contestuale I^a variante alla classificazione acustica del territorio comunale - adottata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE D'AREA

Giuliana Motti

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

N. 4 Piani Particolareggiati di iniziativa privata

1. Piano Particolareggiato di iniziativa privata per insediamenti produttivi Villaggio 1° Maggio denominato "IV stralcio - CAP 2"

2. Piano Particolareggiato di iniziativa privata per insediamenti produttivi Villaggio 1° Maggio denominato "V stralcio - CO.VI.MA."

3. Piano Particolareggiato di iniziativa privata per insediamenti produttivi Villaggio 1° Maggio denominato "VI stralcio"

4. Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato "Ex Mecca" Scheda 12.3.

A norma del D. LGS. 18/8/2000, n. 267 e del vigente Statuto del Comune,

visto il Piano Regolatore vigente approvato con delibere di Giunta provinciale n. 351 del 3/8/1999 e n. 379 del 12/8/1999 e successive modificazioni;

vista la Legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni;

vista la Legge Regionale Emilia-Romagna 7/12/1978, n. 47 e successive modificazioni;

vista la Legge Regionale Emilia-Romagna 24/3/2000, n. 20 e successive modificazioni;

si avverte

che dal giorno 15/9/2010 gli atti relativi ai Piani di cui sopra sono depositati presso la Direzione Affari Generali di questo

Comune (Settore Archivio – Piazza Cavour);

che a partire dal 16/9/2010 per 30 giorni consecutivi fino al 15/10/2010, tali atti saranno ivi esposti a libera visione del pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

che nei successivi 30 giorni e conseguentemente fino al 15/11/2010* tutti i cittadini, Enti ed Associazioni che intendano farlo, potranno presentare osservazioni ai Piani di cui sopra, ed i proprietari direttamente interessati potranno presentare opposizioni entro il periodo sopra indicato.

Tali osservazioni/opposizioni dovranno essere redatte in carta libera ed inviate al seguente indirizzo: “Al Signor Sindaco del Comune di Rimini – Direzione Affari Generali - Settore Archivio – Piazza Cavour n. 27 – 47900 Rimini”, riportando all’oggetto il seguente codice di riferimento:

1. Pratica n. 010 / 128420
2. Pratica n. 010 / 128422
3. Pratica n. 010 / 128427
4. Pratica n. 010 / 128430.

Si dispone che il presente avviso rimanga affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 15/9/2010 al 15/11/2010*.

(*) Termine prorogato di un giorno a norma dell’art. 2963 del Codice Civile.

IL DIRIGENTE
Natalino Vannucci

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

Ambito ex Macello comunale - Approvazione Piano di recupero di iniziativa pubblica adottato con delibera di Consiglio comunale n. 21/2009, ai sensi dell’art. 21, penultimo comma della L.R. 47/78

A norma del D.LGS. 18/8/2000, n. 267 e del vigente Statuto del Comune, vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 15/07/2010, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto: “Ambito ex Macello comunale – Approvazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica adottato con delibera di Consiglio comunale n. 21/2009”;

si rende noto che il provvedimento di approvazione suddetto con gli atti allegati, è depositato presso il Settore Affari generali di questo Comune (Ufficio Archivio – Piazza Cavour) a libera visione del pubblico a partire dal 15/9/2010 secondo il seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

IL DIRIGENTE
Natalino Vannucci

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MODENA)

COMUNICATO

Avviso di adozione della variante specifica n. 1/2010 al vigente PRG ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. c) della L.R. 47/1978 e s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 37

del 21/7/2010 è stata adottata la variante specifica n. 1/2010 al vigente PRG, per la localizzazione di sito idoneo ad ospitare impianto di telefonia mobile (art. 15, comma 4, lett. c) della L.R. 47/1978 e s.m.i.).

La deliberazione e gli elaborati di piano sono depositati per 30 giorni consecutivi, dal 15/9/2010 al 15/10/2010, presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Serramazzoni (Piazza Tasso n. 7 - 2° piano).

Durante tale periodo e negli orari di apertura al pubblico, o previo appuntamento, chiunque può prendere visione degli elaborati della variante. Le osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate al Comune di Serramazzoni dal 16/10/2010 al 15/11/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enrico Tagliazucchi

COMUNE DI SISSA (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di modifica al Regolamento urbanistico edilizio – RUE ai sensi dell’art. 33 – L.R. n. 20/2000

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 26/8/2010 è stata adottata una modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Sissa (PR).

La modifica al RUE è depositata per 60 giorni, a decorrere dalla data della presente pubblicazione presso l’Ufficio Tecnico – Urbanistica del Comune di Sissa, Viale della Rocca n. 6, Sissa (PR) e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di cui sopra chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paola Delsante

COMUNE DI VIGOLZONE (PIACENZA)

COMUNICATO

Adozione Variante al Piano Attività Estrattive (Art.7 L.R. n. 17/1991, art. 15 L.R. n. 47/1978 e art. 41 L.R. n. 20/2000)

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 28/07/2010 è stata adottata variante specifica al Piano Attività Estrattive del Comune di Vigolzone.

La variante adottata è depositata per 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso il Comune di Vigolzone, Servizio Tecnico Urbanistico, Piazza Serena n. 18, e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Entro 30 giorni dalla data del compiuto deposito, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

Dette osservazioni, redatte in duplice copia in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune – Piazza Serena n. 18 – 29020 Vigolzone.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Foppiani

COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Comunicazione di aggiornamento della classificazione amministrativa delle strade del territorio

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/6/2010, è stata approvata la nuova classificazione amministrativa delle strade del territorio del Comune di Zola Predosa, che prevede la divisione dell'elenco strade generale, in quattro tipologie di classificazione: strade comunali, strade pri-

vate, strade vicinali ad uso pubblico e percorsi naturali.

La deliberazione ed i suoi allegati sono stati pubblicati, a norma della Legge Regionale n.35 del 1994, sono già rimasti in pubblicazione all'Albo dell'Ente per trenta giorni (pubblicazione n. 450 e 475).

Il nuovo elenco strade, con l'attribuzione della classifica per ciascuna strada, sempre nel rispetto della fonte citata, diverrà efficace due mesi dopo la pubblicazione nel BUR.

Il progetto e tutti gli atti adesso correlati, sono depositati in Comune.

Tutti gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica n. 1 contattando il geom. Davide Pisciotta (preferibilmente previo appuntamento da concordarsi telefonicamente al n. 051/6161772).

IL DIRETTORE AREA III
Anna Maria Tudisco

PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Avviso di deposito del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di costruzione nuova rotatoria all'incrocio tra la SP 8 "Ferrara – Poggio Renatico" e la SS 64 "Porrettana". Espropriazione delle aree occorrenti (L.R. 19/12/2002 n. 37 e s.m.i.)

Con la presente si rende noto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 19/12/2002 n. 37 e s.m.i., che in data 6/8/2010, sono stati depositati presso l'Ufficio Unico Espropri di questa Provincia gli elaborati costituenti il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di costruzione nuova rotatoria all'incrocio tra la SP 8 "Ferrara – Poggio Renatico" e la SS 64 "Porrettana".

Il progetto medesimo è accompagnato da apposito allegato indicante le aree previste per l'espropriazione, l'occupazione temporanea e le servitù e i nominativi di coloro che risultano proprietari, secondo i registri catastali.

L'approvazione del progetto definitivo comporterà dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002 e s.m.i.

Il deposito ha una durata di venti (20) giorni consecutivi decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Coloro ai quali, pur non essendo proprietari possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità, possono prendere visione del progetto definitivo e degli allegati entro tale termine, ed eventualmente negli ulteriori venti (20) giorni presentare le proprie osservazioni scritte.

Le osservazioni dovranno essere indirizzate all'Ufficio Unico Espropri e Accordi di Programma - Corso Isonzo n. 34 – 44121 Ferrara.

Il responsabile del procedimento espropriativo è il Dott. Andrea Aragusta.

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Mauro Monti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Andrea Aragusta

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di avvenuta determinazione delle indennità di espropriazione provvisorie relative alle aree da occuparsi per la realizzazione di opere di difesa spondale lungo la Strada Provinciale n. 523R "del Colle di Cento Croci" nel centro abitato di Borgo Val di Taro

Si comunica che, con determinazione del dirigente n. 2656 del 2 agosto 2010, esecutiva il 10 agosto 2010, sono state approvate (ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 come successivamente modificato ed integrato) le indennità provvisorie di espropriazione relative alle aree – censite presso il Nuovo Catasto Terreni del comune di Borgo Val di Taro (PR) - da occuparsi permanentemente per la realizzazione di opere di difesa spondale lungo la Strada Provinciale n. 523R "del Colle di Cento Croci" in corrispondenza del centro abitato di Borgo Val di Taro come di seguito indicato:

1. Ditta catastale RABOR SRL € 7.345,35 di cui:

- Occupazione permanente provvisoria: € 4.896,90

- Indennità integrativa per cessione volontaria nella misura di cui all'articolo 45, comma 2 – lettera c), del Testo Unico: € 2.448,45

1. Ditta catastale NANI LUCA € 120,15 di cui:

- Occupazione permanente provvisoria: € 80,10

- Indennità integrativa per cessione volontaria nella misura di cui all'articolo 45, comma 2 – lettera c), del Testo Unico: € 40,05.

Agli aventi diritto che hanno condiviso - ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – le indennità provvisorie quantificate, l'Amministrazione Provinciale di Parma, in quanto promotore dell'espropriazione, provvederà (ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) a corrispondere un acconto pari all'80% dell'indennità provvisoria accettata – comprensiva della somma quantificata quale indennità integrativa per cessione volontaria.

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chi vi abbia interesse può (ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come successivamente modificato ed integrato) proporre opposizione per l'ammontare

dell'indennità o per la garanzia indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma - Viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma.

IL RESPONSABILE U.O.
Carlo Perrotta

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Rettifica di provvedimento dirigenziale relativo all'esproprio definitivo degli immobili occorrenti per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana denominato "Comparto Pasubio" - Prov. 144128/10

Con provvedimento dirigenziale n. 144128 del 10/8/2010 si è provveduto a rettificare il provvedimento dirigenziale n. 189396 del 5/11/2007 con il quale è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma dei terreni necessari per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana denominato "Comparto Pasubio" come sorro specificato:

ditta proprietaria: Alzani Lucia, Baratta Margherita Leonardina, Baratta Maria Cristina, Baratta Matilde, Baratta Paolo, Baratta Paolo, Baratta Primo, Bocchi Luigi, Bortolaia Stefano, Delle Donne Paola, Mambrini Maria Luisa, Morini Elda - C.T. Comune Censuario di Parma, Foglio 4, Mappale 300 esteso mq. 70.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia di esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue - Provvedimento dirigenziale n. 153246/10

Con provvedimento dirigenziale n. 153246 del 31/8/2010 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue come sotto specificato

Ditta proprietaria: Francescon Augusta, Francescon Enrichetta - C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, foglio 15, mappale 295, mq. 10.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia di esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue - Provvedimento dirigenziale n. 153259/10

Con provvedimento dirigenziale n. 153259 del 31/8/2010 è

stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue come sotto specificato.

Ditta proprietaria:

Bernazzoli Sabrina

C.F. Comune Censuario di Parma - Sez. 4, Foglio 15, mappale 308, mq. 76, dati corrispondenti al C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, foglio 15, mappale 308, mq. 76

Superficie espropriata mq. 76.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia di esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue - Provvedimento dirigenziale n. 153264/10

Con provvedimento dirigenziale n. 153264 del 31/8/2010 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue come sotto specificato.

Ditta proprietaria:

Ferri Romano, Zoni Maria

C.F. Comune Censuario di Parma - Sez. 4, Foglio 15, mappale 322, mq. 73, dati corrispondenti al C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, foglio 15, mappale 322, mq. 73

Superficie espropriata mq. 73.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia di esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue - Provvedimento dirigenziale n. 153300/10

Con provvedimento dirigenziale n. 153300 del 31/8/2010 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue come sotto specificato.

Ditta proprietaria:

Condominio "Eritrei"

C.F. Comune Censuario di Parma - Sez. 4, Foglio 15, mappale 323, mq. 90, dati corrispondenti al C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, foglio 15, mappale 323, mq. 90

Superficie espropriata mq. 90.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia di esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Provvedimento dirigenziale n. 153305/10

Con provvedimento dirigenziale n. 153305 del 31/8/2010 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue come sotto specificato.

Ditta proprietaria:

Abati Giuseppina, Greci Giovanni

C.F. Comune Censuario di Parma – Sez. 4, Foglio 15, mappale 324, mq. 177, dati corrispondenti al C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, foglio 15, mappale 324, mq. 177

Superficie espropriata mq. 177.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia di esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Provvedimento dirigenziale n. 153312/10

Con provvedimento dirigenziale n. 153312 del 31/8/2010 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue come sotto specificato.

Condominio "Rossana"

C.F. Comune Censuario di Parma – Sez. 4, Foglio 15, mappale 319, mq. 68, dati corrispondenti al C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, foglio 15, mappale 319, mq. 68

Superficie espropriata mq. 68.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione indennità provvisoria di esproprio relativa all'area necessaria per la realizzazione del nuovo ponte a Nord e opere connesse. Det. 1924/2010

Con determinazione n. 1924 del 29/7/2010 è stata determinata, in base a quanto previsto dagli art. 33 e 38 del D.P.R. 8./2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità

provvisoria di esproprio relativa all'area necessaria per la realizzazione del nuovo ponte a Nord e opere connesse come sotto specificato:

ditta proprietaria: Auteliano Antonio

dati catastali C.T. Comune di Parma Sezione Parma F. 3 mappale 617 qual. seminativo mq. 110.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione occupazione d'urgenza e indennità di asservimento e/o di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione della pista ciclabile di Via Montanara – Via Mafalda di Savoia – Campus - Det. 2027/10

Con determina dirigenziale n. 2027 del 11/8/2010, è stata determinata in base al DPR 327/2001, l'occupazione d'urgenza e l'indennità di asservimento e/o di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione della pista ciclabile di Via Montanara – Via Mafalda di Savoia – Campus - come sottospecificato

Proprietari:

- Ruozi Maria

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio 1 – mappale 5, area da occupare mq. 42 circa

- Chiussi Graziana e Musiari Florio

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio n. 1 - mappale 6, area da occupare mq. 20,00 circa

- Berni Sergio e Cocconi Carmen

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio n. 1 - mappale 501, area da occupare mq. 2,00 circa

- Seneca Srl

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio n. 2 - mappale 85, area da occupare mq. 74,00 circa

- Residenze Temporanee Srl

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio n. 2 - mappale 115, area da occupare mq. 8,00 circa

- Seneca Srl

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio n. 2 - mappale 131, area da occupare mq. 330,00 circa

- Dall'Aglio Giovanni

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio 2 – mappale 164, area da occupare mq. 22 circa

- Borrini Patrizia e Fortini

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio n. 2 - mappale 184, area da occupare mq. 40,00 circa

- Ruozi Maria

C.T. Comune censuario di Vigatto, Foglio 23 – mappale 774, area da occupare mq. 10 circa.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione occupazione d'urgenza e l'indennità di asservimento e/o di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione della rotatoria Via La Spezia – Via Chiavari - Det. 2030/10

Con determina dirigenziale n. 2030 del 11/8/2010, è stata determinata in base al DPR 327/2001, l'occupazione d'urgenza e l'indennità di asservimento e/o di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione della rotatoria Via La Spezia – Via Chiavari - come sottospecificato:

Proprietari:

- ERG PETROLI SPA

C.T. Comune censuario di S. Pancrazio Parmense, Foglio 35 – mappale 34 parte, Occupazione preordinata all'esproprio mq. 55 circa, Occupazione preordinata all'asservimento mq. 200 circa

- Chiesa Massimiliano, Monica Gabriella, Schianchi Romualdo, Schianchi Monica, Cavalieri Gianpaolo, Nezzi Francesca, Zanella Maria Cecilia, Mori Ermanno e Piccioni Giacomina

C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, Foglio n. 35 mappale 159 parte, Occupazione preordinata all'esproprio mq. 10,00 circa

- Pizzigoni Armando, Pizzigoni Giovanni, Pizzigoni Giuseppe e Romano Carla Maria

C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, Foglio n. 44 Mappali 250 parte e 23 parte, occupazione preordinata all'esproprio mq. 200,00 circa.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione indennità provvisoria di esproprio relativa all'area necessaria per la realizzazione del nuovo ponte a Nord e opere connesse. Det. 2134/2010

Con determinazione n. 2134 del 27/8/2010 è stata determinata, in base a quanto previsto dall'art. 38 (esproprio di area edificata) del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità provvisoria di esproprio relativa all'area necessaria per la realizzazione del nuovo ponte a Nord e opere connesse come sotto specificato:

ditta proprietaria: Condominio "Europa" di via Brennero 16

dati catastali Catasto Fabbricati Comune di Parma Sez. Urb. 1 F. 3

mappale 613 cat. area urbana mq. 131

dati corrispondenti al Catasto Terreni Comune di Parma Sez. Parma F. 3 mappale 613 qual. ente urbano mq. 131.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione indennità provvisoria di esproprio relativa all'area necessaria per la realizzazione del nuovo ponte a Nord e opere connesse. Det. 2136/2010

Con determinazione n. 2136 del 27/8/2010 è stata determinata, in base a quanto previsto dall'art. 38 (esproprio di area edificata) del DPR 8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità provvisoria di esproprio relativa all'area necessaria per la realizzazione del nuovo ponte a Nord e opere connesse come sotto specificato:

ditta proprietaria: Condominio di Via Sassari 8

dati catastali: Catasto Fabbricati Comune di Parma Sez. Urb. 1, F. 3

Mappale 614 cat. area urbana mq. 160

dati corrispondenti al Catasto Terreni Comune di Parma Sez. Parma F. 3

Mappale 614 qual. ente urbano mq. 160

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità relativa al risezionamento di Strada Puppiola e collegamento con rotatoria Asolana-Forlanini

Il Responsabile della Struttura Operativa ai sensi del DPR 327 del 08.06.01 come modificato dal D.Lgs 27/12/2002, n. 302 e dell'art. 16 della Legge della Regione Emilia-Romagna 19/12/2002, n. 37 avvisa che presso l'Ufficio Espropri del Comune di Parma è depositato il progetto definitivo relativo all'opera in oggetto con apposito allegato indicante le aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali nonché la relazione tecnica contenente la natura, lo scopo e la spesa presunta dell'opera.

L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse ai sensi del DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs 302/02.

Il deposito è effettuato per la durata di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente "avviso".

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Michele Gadaleta.

Il Responsabile del procedimento espropriativo è il dott. Alessandro Puglisi.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI RAVENNA

COMUNICATO

Estratto determinazione di asservimento di aree di proprietà privata occorse per la realizzazione dell'opera di convogliamento

mento delle acque nere di Lido Adriano e delle zone sud-ovest del Comune di Ravenna - 2° intervento

Si rende noto che con Determinazione Dn n. 60 del 8/5/2009, di cui si riporta il seguente estratto, è stato disposto a favore del Comune di Ravenna, per la realizzazione dell'opera di convogliamento delle acque nere di Lido Adriano e delle zone sud-ovest del Comune di Ravenna - 2° intervento, l'asservimento delle seguenti aree e la liquidazione/deposito delle indennità dovute alle ditte interessate dai lavori:

Ditta proprietaria: Calderoni Natalina, Montanari Renata, Monti Franco

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 106, Mappale 179 di mq. 675

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 138

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 184

Totale da liquidare: €. 1.130,81, così distribuiti:

Monti Franco: €. 471,21

Montanari Renata: €. 329,74

Calderoni Natalina: €. 329,86

Ditta proprietaria: Piolanti Giovanni, Piolanti Mario

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 106, Mappale 429 di mq. 58.740

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 180

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 240

Totale da liquidare: €. 1.690,00, così distribuiti:

Piolanti Giovanni: €. 845,00

Piolanti Mario: €. 845,00

Ditta proprietaria: Immobiliare Platani S.p.a.

NCT Ravenna Sezione Ravenna Foglio 82 Mappale 6 di mq. 25.965

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 450

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 600

Totale da liquidare: €. 3.687,45

Ditta proprietaria: Adriatank S.r.l.

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 82, Mappale 14 di mq. 29.556

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 600

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 800

Totale da liquidare: €. 4.916,59

Ditta proprietaria: SVA S.p.a.

NCT Ravenna Sezione Ravenna, Foglio 82, Mappale 315 di mq. 308

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 108

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: 144

Totale da liquidare: €. 884,99

Ditta proprietaria: Bunge Italia S.p.a.

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 52, Mappale 88 di mq. 18.753

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 405

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 540

Totale da liquidare: €. 3.382,92

Ditta proprietaria: SILM S.r.l.

NCT Ravenna Sezione Ravenna, Foglio 52, Mappale 97 di

mq. 4.160

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 60

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 80

Totale da depositare: €. 463,11

Ditta proprietaria: Amenta Alessandro, Amenta Anna Michela, Amenta Grazia

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 391 di mq. 104.136

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 120

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 160

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 86 di mq. 855

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 3

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 4

Totale da depositare: €. 1.008,38

Ditta proprietaria: Amenta Grazia

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 392 di mq. 1.500

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 30

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 40

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 1 di mq. 1.673

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 90

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 120

Totale da depositare: €. 983,32

Ditta proprietaria: LOGIPARK SRL

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 2 di mq. 26.032

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 180

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 240

Totale da liquidare: €. 3.228,33

Ditta proprietaria: Masini Angelo, Masini Luigi, Masini Maria Bernardetta, Masini Maria Cristina, Masini Nicolò

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 52, Mappale 161 di mq. 23.510

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 171

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 228

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 52, Mappale 158 di mq. 1.033

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 126

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 168

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 367 di mq. 101.128

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 1.320

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 1.760

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 353 di mq. 5.960

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 168

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 224

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 351 di mq. 17.820

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 492

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 656

NCT Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 51, Mappale 358 di mq. 257

Superficie soggetta a servitù permanente: mq. 90

Superficie soggetta a servitù per fascia di rispetto: mq. 120

Totale da liquidare: €. 20.983,66

Ditta proprietaria: Calisti Domenico e Piacenti Maria

Indennità di occupazione di cantiere da liquidare: €. 71,36, così distribuiti:

Calisti Domenico: €. 35,68

Piacenti Maria: €. 35,68

Ditta proprietaria: Alma Distribuzione Srl

Indennità di occupazione di cantiere da liquidare: €. 148,43

Ditta proprietaria: Stepra Soc. Consortile a r.l.

Indennità di occupazione di cantiere da liquidare: €. 1.198,83

Ditta proprietaria: Venturini Angelo

Indennità di occupazione di cantiere da liquidare: €. 291,15

Ditta proprietaria: Eredi di Bortoletto Armando, Pamio Zita

Indennità di occupazione di cantiere da depositare: €. 179,82

IL RESPONSABILE U.O.

Alessandro Brighi

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA - RAVENNA

COMUNICATO

OPCM 3258/2002, OPCM 3464/2005, e smi: Rimodulazione del Terzo Stralcio Nodo idraulico di Cesenatico (FC) e Cervia (RA) - OPCM 3477/2005 e 3675/2008. L.266/2005, art.1, comma 100 - OPCM 3534/2006. Progetto per la messa in sicurezza del Porto Canale di Cesenatico da esondazioni tramite realizzazione di un sistema di paratoie regolatrici delle piene del canale Madonnina-Fossatone, in ingresso al Porto Canale e realizzazione di apposito manufatto deviatore regolatore, sottopassante le reti ferroviarie e stradali delle acque del Canale Fossatone - Allacciamento in ingresso al Canale Tagliata e relativo deflusso a mare” - PSV n. 4”: Estratto dell’Ordine di deposito indennità definitiva di espropriazione del 1/9/2010 Prot. n. 20301/CES 6028 (art.26 DPR 8/6/2001, n.327 e smi)

Con atto Prot. n. 20301/CES 6028 del 1/9/2010 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di €. 15.853,50, quantificato per indennità definitiva di esproprio onnicomprensiva – non accettata – a favore della seguente ditta proprietaria delle aree, di complessivi mq. 2.538, qui di seguito riportate, interessate dalla procedura espropriativa per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto:

Ditta n. 3 di piano particellare: Tre Erre sas di Proti - Delvecchio & c., con sede in Cesenatico (FC),

Comune censuario: Comune di Cesenatico:

Foglio 1 Mappale 1217 (ex 1075) di mq. di esproprio 60

Foglio 1 Mappale 1220 (ex 1108) di mq. di esproprio 322

Foglio 1 Mappale 1215 (ex 404) di mq. di esproprio 540

Foglio 1 Mappale 1213 (ex 287) di mq. di esproprio 1616.

Indennità di espropriazione onnicomprensiva di cui è ordinato il deposito: €. 15.853,50.

Ai sensi dell’art. 26, comma 8, DPR 327/2001, il provvedimento suindicato concernente l’ordine di deposito della indennità di espropriazione diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente estratto, se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l’ammontare della indennità. Pertanto coloro che vantano diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL DIRIGENTE

Roberto Bernabini

CONSORZIO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

COMUNICATO

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) – Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale): interventi di adduzione e distribuzione ad usi plurimi di acque del Canale Emiliano Romagnolo ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale” – Procedure di asservimento: costituzione di servitù a favore del Demanio dello Stato nei confronti della ditta Gatti Franco, Maroni Alessandra, Maroni Fabio, Maroni Irene, Maroni Mario, Maroni Pier Luigi, Maroni Renato, Maroni Viero, Poggi Diego, Massa Riccardo, Poggi Valerio, Prati Giovanna, Turci Anna, Turci Liviana, Valtangoli Gabriele e Valtangoli Maria Grazia (già ditta Maroni Natale)– Area Bevano-Fiumi Uniti 2° lotto (opere di distribuzione irrigua) – Decreto di asservimento (art. 22 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni)

Con il decreto del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo prot. n. 1570 del 13 aprile 2010 è stato pronunciato asservimento definitivo per la costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a favore del Demanio dello Stato in riferimento alle aree interessate dai lavori in oggetto, secondo la più precisa individuazione come segue:

Area Bevano-Fiumi Uniti 2° lotto (opere di distribuzione irrigua)

Comune censuario di Ravenna

Proprietari:

Gatti Franco, Maroni Alessandra, Maroni Fabio, Maroni Irene, Maroni Mario, Maroni Pier Luigi,

Maroni Renato, Maroni Viero, Poggi Diego, Massa Riccardo, Poggi Valerio, Prati Giovanna, Turci

Anna, Turci Liviana, Valtangoli Gabriele e Valtangoli Maria Grazia (già ditta Maroni Natale)

Foglio 108, mappale 590;

totale servitù asservita mq 255;

indennità di asservimento onnicomprensiva: Euro 423,74.

Il decreto di asservimento è stato notificato ai proprietari interessati nelle forme degli atti processuali civili; è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente e trascritto presso l’Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare competente, Ufficio RR.II. Dalla data di trascrizione del decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. Tutti gli atti della procedura sono depositati presso il Consorzio.

IL DIRETTORE

Claudia Zucchini

CONSORZIO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
COMUNICATO

Ministero dell'economia e delle finanze – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) – Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale): interventi di adduzione e distribuzione ad usi plurimi di acque del Canale Emiliano Romagnolo ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica della Romagna Centrale” – Procedure di asservimento: costituzione di servitù a favore del Demanio dello Stato nei confronti della ditta Tasselli Emma, Angeli Vidmer e della ditta FO.MA Srl – Area Ronco-Bevano 2° lotto (opere di distribuzione irrigua) – Decreto di asservimento (art. 22 DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni)

Con il decreto del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo prot. n. 1639 del 15 aprile 2010 è stato pronunciato asservimento definitivo per la costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a favore del Demanio dello Stato in riferimento alle aree interessate dai lavori in oggetto, secondo la più precisa individuazione come segue:

Area Ronco-Bevano 2° lotto (opere di distribuzione irrigua)

Comune censuario di Forlì (FC)

Proprietari:

Tasselli Emma, Angeli Vidmer

Foglio 241, mappali 91 e 97;

totale servitù asservita mq 20;

indennità di asservimento omnicomprensiva: Euro 13,49.

Comune censuario di Forlì (FC)

Fo.ma Srl

Foglio 244, mappale 174;

totale servitù asservita mq 50;

indennità di asservimento omnicomprensiva: Euro 18,61.

Il decreto di asservimento è stato notificato ai proprietari interessati nelle forme degli atti processuali civili; è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente e trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare competente, Ufficio RR.II. Dalla data di trascrizione del decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Tutti gli atti della procedura sono depositati presso il Consorzio.

IL DIRETTORE
Claudia Zucchini

CONSORZIO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
COMUNICATO

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) – Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale): interventi di adduzione e distribuzione ad usi plurimi di acque del Canale Emiliano Romagnolo ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale” – Procedure di asservimento: costituzione di servitù a favore del Demanio

dello Stato nei confronti della ditta Palmieri Rosaria Antonietta, Palmieri Domenico, Palmiero Anna Maria, Palmiero Giuseppina, Palmiero Michele, Palmiero Marinella, Palmiero Corrado, Palmiero Rita, Palmiero Alberto – Area Bevano-Fiumi Uniti 2° lotto (opere di distribuzione irrigua) – Decreto di asservimento (art. 22 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni)

Con il decreto del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo prot. n. 1415 del 2 aprile 2010 è stato pronunciato asservimento definitivo per la costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a favore del Demanio dello Stato in riferimento alle aree interessate dai lavori in oggetto, secondo la più precisa individuazione come segue:

Area Bevano-Fiumi Uniti 2° lotto (opere di distribuzione irrigua)

Comune censuario di Ravenna (RA)

Proprietari:

Palmieri Rosaria Antonietta, Palmieri Domenico, Palmiero Anna Maria, Palmiero Giuseppina,

Palmiero Michele, Palmiero Marinella, Palmiero Corrado, Palmiero Rita, Palmiero Alberto

Foglio 111, mappali 411 – 383 - 414; totale servitù asservita mq 575;

indennità di asservimento omnicomprensiva: Euro 448,50.

Il decreto di asservimento è stato notificato ai proprietari interessati nelle forme degli atti processuali civili; è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente e trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare competente, Ufficio RR.II. Dalla data di trascrizione del decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Tutti gli atti della procedura sono depositati presso il Consorzio.

IL DIRETTORE
Claudia Zucchini

CONSORZIO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
COMUNICATO

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) – Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale): interventi di adduzione e distribuzione ad usi plurimi di acque del Canale Emiliano Romagnolo ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale” – Procedure di asservimento: costituzione di servitù a favore del demanio dello Stato nei confronti della ditta Cellini Giuseppe – Area Bevano-Fiumi Uniti 1° lotto (opere comuni) – Decreto di asservimento (art. 22 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni)

Con il decreto del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo prot. n. 852 del 3 marzo 2010 è stato pronunciato asservimento definitivo per la costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a favore del Demanio dello Stato in riferimento alle aree interessate dai lavori in oggetto, secondo la più precisa individuazione come segue:

Area Bevano-Fiumi Uniti 1° lotto (opere comuni)

Comune censuario di Ravenna (RA)

Proprietario: Cellini Giuseppe

Foglio 88, mappali 4 - 5; totale servitù asservita mq 972;
indennità di asservimento omnicomprensiva: Euro 632,35.

Affittuario: Società Cooperativa Agricola Braccianti di Campiano s.c.r.l.

Foglio 88, mappali 4 - 5; totale servitù asservita mq 972;
indennità di asservimento omnicomprensiva: Euro 2.370,72.

Il decreto di asservimento è stato notificato al proprietario interessato nelle forme degli atti processuali civili; è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente e trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare competente, Ufficio RR.II. Dalla data di trascrizione del decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Tutti gli atti della procedura sono depositati presso il Consorzio.

IL DIRETTORE
Claudia Zucchini

COMUNE DI MONTERENZIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il Comune di Monterenzio ha indetto un bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Copia di tale bando verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 15/9/2010 al 16/10/2010.

Gli interessati potranno inoltrare la domanda entro il giorno 16/10/2010 alle ore 13.00.

Copia del bando e del modulo di domanda potranno essere ritirati presso l'Ufficio Casa del Comune o scaricati dal sito Internet all'indirizzo: www.comune.monterenzio.bologna.it.

L'Ufficio Casa è a disposizione per informazioni tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì pomeriggio anche dalle ore 14,30 alle ore 18.00 (tranne i lunedì 20/09

- 4/10) e previo appuntamento telefonico al numero 051/929002 per un aiuto nella compilazione.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Approvazione IV graduatoria definitiva assegnazione alloggi erp

Il Responsabile dell'Area Tecnica rende noto che con Determina dirigenziale n. 110 del 10/5/2010 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la quale verrà pubblicata dal giorno 13/9/2010 all'Albo pretorio del Comune di San Benedetto Val di Sambro, che copia della suddetta graduatoria resterà depositato presso la Segreteria Comunale per giorni 30 (trenta) consecutivi a decorrere dal 13/9/2010.

Durante detto periodo chiunque può prendere visione degli atti stessi.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di deposito dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica 15 kV in cavo sotterraneo e inserimento della cabina elettrica denominata "Discenderia" in Comune di Castiglione dei Pepoli

L'Amministrazione Provinciale di Bologna rende noto, che ENEL Distribuzione s.p.a. - Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A - Via Carlo Darwin 4, Bologna, con domanda n. 3572/1873 del 3/8/2010, pervenuta in data 10/08/2010 e protocollata con P.G. n. 138382/10 - fascicolo 8.4.2/68/2010 ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/02/1993 n. 10 e s.m., alla costruzione ed all'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per la costruzione di n. 3 linee dorsali in uscita dalla C.P. "Roncobilaccio" ed inserimento cabina elettrica denominata "Discenderia", in comune di Castiglione dei Pepoli.

Per le opere elettriche in oggetto è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/1993 e s.m.; a tal fine è stato depositato l'elaborato in

cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze di registri catastali.

Il provvedimento autorizzatorio comporta variante urbanistica al PRG del Comune interessato, con apposizione del vincolo espropriativo.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso la Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione Territoriale, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (di seguito BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in carta semplice, alla Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione Territoriale entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT, e trasmesse in copia al Comune interessato dall'opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Pizziconi

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

COMUNICATO

Programma interventi Anno 2010 - SVR MODENA - I integrazione

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche - Distaccamento di Parma, con sede a Modena, Via Danimarca n. 140, avvisa che, in ottemperanza dell'art. 2, comma 6, della L.R. 10/1993 e successive modificazioni, con istanza del 27/08/2010 pratica n. ERM-ZOMO-3575/1644, redatta ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto all'Amministrazione provinciale di Modena l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:

Elettrodotto a 15 kV in cavo sotterraneo con collegamento della nuova cabina elettrica n. 269128 "AZETA" nel comune di Cavezzo in provincia di Modena

Caratteristiche Tecniche Impianto: tensione 15 kV; frequenza 50 Hz; corrente di normale esercizio 295 A; conduttori n° 3x1 All ad elica visibile, sezione cadauno mmq 185, lunghezza totale impianto Km 0,680. Estremi Impianto: Via Malaspina nel Comune di Cavezzo in Provincia di Modena per allacciamento

nuova cabina elettrica.

Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al programma degli interventi del corrente anno.

Inoltre rende noto che per l'impianto in parola non è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, fatta salva la facoltà di richiederla successivamente, ove se ne ravvisasse la necessità, come previsto dal comma 6 dell'art. 4 bis della L.R. 10/93.

L'Amministrazione provinciale, a seguito della predetta istanza, provvederà ad effettuare le pubblicazioni di legge nonchè il previsto deposito, presso i propri Uffici, dell'originale della domanda con i relativi elaborati tecnici, a disposizione di chiunque ne abbia interesse per le eventuali osservazioni od opposizioni da presentare all'Amministrazione medesima entro il termine di quaranta giorni dalla data dell'avviso dell'avvenuto deposito.

Di ogni ulteriore variazione ed integrazione al succitato programma verrà dato specifico avviso, con le medesime modalità del presente atto, in concomitanza della presentazione delle specifiche istanze autorizzative alla competente Amministrazione provinciale.

UN PROCURATORE
Sauro Camillini

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.